

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Diritto Tributario

LA DEDUCIBILITA' FISCALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE
SU CREDITI E DEGLI INTERESSI PASSIVI
DELLE BANCHE IAS COMPLIANT

RELATORE

Prof. Fabio Marchetti

CANDIDATO

Maria Rosa Picaro

Matr. 644541

CORRELATORE

Prof. Marco Sepe

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

INDICE

Introduzione	pag. 5
---------------------------	---------------

CAPITOLO 1

Le banche in qualità di imprese Ias adopter e i loro profili contabili e tributari

1.1 Premessa	pag. 12
1.2 Il processo di armonizzazione contabile europeo e l'adozione dei principi contabili internazionali	pag. 14
1.2.1 Il Regolamento Ce n. 1606/2002 e la redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS	pag. 17
1.2.2 Il d.lgs. n. 38/2005 di recepimento del Regolamento Ce 1606/2002	pag. 20
1.3 L'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci delle banche italiane e le implicazioni fiscali	pag. 25
1.3.1 Il principio di derivazione semplice e il principio di neutralità introdotti dal d.lgs. n. 38/2005	pag. 27
1.3.2 La Legge Finanziaria 2008, le modifiche al Tuir e la previsione del principio di derivazione rafforzata	pag. 31
1.3.3 Il Regolamento IAS: contenuto e deroghe al comma 1 e 2 dell'art.109 Tuir	pag. 38
1.3.4 Il coordinamento fiscale del decreto Milleproroghe	pag. 40
1.4 La tassazione del reddito delle imprese bancarie	pag. 44

CAPITOLO 2

Il trattamento fiscale delle rettifiche di valore sui crediti delle banche

2.1 Premessa	pag. 47
2.2 La contabilizzazione in bilancio dei crediti secondo gli IAS/IFRS	pag. 49
2.2.1 Classificazione, rilevazione e valutazione ai sensi dello IAS 32 e IAS 39	pag. 52
2.3 I profili fiscali dei crediti delle banche	pag. 56
2.3.1 Il riferimento normativo in tema di svalutazione dei crediti: l'art. 106, commi 3 e 4, Tuir	pag. 61
2.3.2 Interventi e modifiche inerenti la disciplina delle svalutazioni su Crediti	pag. 72
2.4 Le perdite su crediti, l'art. 101, comma 5, Tuir e il requisito della Certezza	pag. 74
2.5 Considerazioni conclusive sulle nuove misure introdotte dalla Legge n. 147/2013	pag. 84

CAPITOLO 3

Gli interessi passivi

3.1 Premessa	pag. 87
3.2 La disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi	pag. 88
3.2.1 La disciplina speciale per banche e altri soggetti finanziari prevista dal comma 5 bis, art.96	pag. 93
3.2.2 La deducibilità degli interessi passivo nell'ambito del consolidato nazionale: i vantaggi per le banche e il regime dei gruppi misti	pag. 100

3.2.3 Il trattamento degli interessi passivi correlati ad operazioni di Pronti contro termine e contratti derivati	pag. 107
3.3 Considerazioni sul ruolo degli interessi passivi ai fini della determinazione dell'IRAP	pag. 110
Conclusioni	pag. 113
Bibliografia	pag. 120

INTRODUZIONE

L'importanza del ruolo ricoperto dalle banche nel sistema imprenditoriale italiano è cosa nota. Questa importanza deriva essenzialmente dal fatto che le imprese italiane non hanno la possibilità di procurarsi da sé i mezzi finanziari necessari per l'implementazione delle loro attività aziendali. Oltre alle imprese, a trovarsi nella medesima condizione, sono anche le famiglie che, per fronteggiare le loro esigenze personali, hanno necessità di ricorrere a forme analoghe di finanziamento. Il sistema bancario italiano fornisce dunque un'imprescindibile forma di sostegno a imprese e famiglie, contribuendo ciò ad accrescerne poteri ed importanza. Nel tempo, anche in considerazione dei cambiamenti intercorrenti nell'economia e nei bisogni del tessuto imprenditoriale e delle famiglie, il ruolo delle banche ha subito un'evoluzione necessaria a garantire il miglior adeguamento possibile alle circostanze del momento. Oggi, le imprese bancarie italiane si caratterizzano per l'adozione sempre più generalizzata di un modello tradizionale di banca commerciale, contraddistinto dalla prevalenza di impieghi a famiglie e imprese, dalla limitata dipendenza del finanziamento sui mercati finanziari, da un basso ricorso alla leva finanziaria e da un'adeguata patrimonializzazione¹. E' un modello che, seppur idoneo a preservare in parte le banche italiane dagli effetti devastanti delle crisi finanziarie propagatesi a livello internazionale, comporta inevitabilmente, per esse, anche una posizione di debolezza rispetto a quelle banche più orientate verso attività a carattere prettamente finanziario.

Dal Rapporto dell'ABI 2013 sul settore bancario italiano emerge, infatti, come nel confronto internazionale, sulla base dei dati relativi all'anno 2012, le banche italiane, rispetto alla media europea, presentino un gap significativo sia sotto il profilo della struttura dei ricavi che in relazione all'incidenza dei costi operativi. A ciò va aggiunto il fatto che l'Italia, negli ultimi anni, ha attraversato una profonda recessione caratterizzata da una forte contrazione nel livello del Pil, dal quale si attende di poter uscire a partire proprio

¹ Dati presi da G. Torriero, *Rapporto ABI 2013 sul settore bancario in Italia*, 21 maggio 2013, Roma.

dal 2014. Le difficoltà a livello macroeconomico hanno fortemente condizionato anche le performance bancarie che, alle tensioni nell'attività di funding, hanno risposto con una marcata contrazione nell'erogazione del credito, nuocendo ancora di più alle famiglie e alle imprese e registrando anch'esse delle penalizzazioni sotto il profilo della loro redditività², in conseguenza del ruolo di preminenza che l'attività creditizia, con i relativi ricavi, gioca nell'ambito del portafoglio di attività di una banca. I prestiti alle imprese hanno infatti subito una forte contrazione nella seconda parte del 2011, pari a circa 60 miliardi, e sono continuati a calare anche all'inizio del 2012, seppur con ritmi più contenuti³. Ma gli aspetti strutturali non sono gli unici a richiedere una costante attenzione alle autorità bancarie. Ad incidere sulla capacità competitiva delle banche italiane, in un confronto con gli operatori degli altri paesi, sono anche le problematiche connesse ai loro aspetti fiscali.

Il tema della fiscalità bancaria, e più in generale di tutti gli intermediari finanziari, costituisce una problematica di enorme rilievo, il cui motivo può essere principalmente rintracciato nel fatto che la normativa e gli adempimenti fiscali cui sono assoggettate le banche, incidono in maniera forte nei rapporti con la clientela, influenzando le rispettive scelte aziendali nonché i loro rapporti di internazionalizzazione. Una politica fiscale adeguata è chiaramente in grado di determinare impatti proporzionati sulla formazione della base imponibile e, per ultimo, sulla determinazione delle imposte di competenza.

Il lavoro intende analizzare proprio alcune delle principali tematiche connesse alla fiscalità delle imprese bancarie; ciò in considerazione del ruolo che queste ricoprono nella determinazione della loro posizione nel contesto internazionale che, come si vedrà, risulta essere decisamente sfavorevole rispetto ai competitor esteri.

Data la vastità dell'argomento, è ben evidente come la trattazione dei profili fiscali di tutte le poste di un bilancio bancario avrebbe contrastato con l'esigenza di contenimento dell'elaborato. Da ciò la decisione di concentrare il lavoro su quelle voci che, più di altre, hanno il potere di incidere sui profili tributari delle banche e, di conseguenza, sulla loro posizione competitiva rispetto agli intermediari degli altri paesi. In particolare, poiché il trattamento fiscale delle banche italiane si contraddistingue per alcune peculiarità (non sempre vantaggiose, come si avrà modo di comprendere in seguito), si è ritenuto opportuno soffermarsi proprio su queste. Il riferimento è al trattamento delle svalutazioni e delle

² Dati presi da G. Sabatini, *Rapporto ABI 2013 sul settore bancario in Italia*, 21 maggio 2013, Roma.

³ Dati presi da Banca d'Italia, *Considerazioni finali, Assemblea Ordinaria dei partecipanti*, 31 maggio 2013.

perdite su crediti e all'indeducibilità di una parte degli interessi passivi. Relativamente a questi elementi, le imprese bancarie godono di una disciplina fiscale specifica, una disciplina che il legislatore ha scritto e dedicato appositamente al settore finanziario e che ha mantenuto separata da quella applicabile alle imprese esercenti attività di differente natura.

Delle rettifiche di valore sui crediti delle banche, così come degli interessi passivi, si analizzerà il ruolo che essi ricoprono nel processo di formazione della base imponibile ai fini Ires. L'attenzione sarà posta pertanto sugli articoli del Tuir dedicati alle norme fiscali che ne stabiliscono il regime di deducibilità e, al contrario, saranno tralasciati gli effetti fiscali ai fini Irap, salvo alcune brevi considerazioni che saranno fatte laddove siano presenti collegamenti tra le due discipline.

Prima di introdurre i due argomenti centrali sopra evidenziati, è necessario fare una premessa sugli aspetti che contraddistinguono il regime contabile delle banche in quanto, quest'ultimo, influenza sensibilmente anche il relativo regime fiscale.

Dal punto di vista contabile si può dire che quando si parla di banche si parla di imprese Ias adopter. Per comprendere quale concetto sia celato dietro questa definizione, occorre fare un passo indietro nel percorso evolutivo della legislazione bancaria italiana e fermarsi al 2005, anno in cui il legislatore ha emanato il D.Lgs. n. 38/05 di recepimento del Regolamento Ce n. 1606/2002. Con questo Regolamento l'Unione Europea sancisce l'obbligo per le banche e per le altre imprese espressamente menzionate, di adottare, nella redazione dei loro bilanci, i principi contabili internazionali al posto di quelli nazionali utilizzati fino a quel momento. Si tratta di una previsione fatta allo scopo di coinvolgere tali imprese nel processo di armonizzazione contabile internazionale che, se ben implementato, sarebbe stato in grado di portare numerosi vantaggi e aprire ad esse imponenti prospettive di internazionalizzazione. Dunque, a partire dal 2005 per quanto riguarda il bilancio consolidato e dal 2006 per quanto riguarda quello d'esercizio, le banche non possono che procedere alla loro redazione nel rispetto delle disposizioni contabili previste dai principi contabili internazionali dello IASB, ossia i principi IAS/IFRS. Nel primo capitolo si avrà ampio modo di comprendere come questo processo si sia sviluppato e quali siano state le ripercussioni generate sulla struttura e sul funzionamento delle imprese bancarie: in esso sono infatti indicati i riferimenti normativi

principali, sia quelli internazionali che quelli nazionali, gli adeguamenti del Tuir che ne sono derivati e le relative implicazioni fiscali.

La relazione tra regime contabile e regime fiscale si individua nel principio di derivazione rafforzata e nei relativi criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale imposti dai principi IAS/IFRS. Il principio di derivazione rafforzata si desume dall'articolo 83 del Tuir il quale lascia intendere che per le imprese Ias adopter, quindi anche per le banche, ai fini fiscali rileva non l'evidenza giuridico-formale delle fattispecie economiche e patrimoniali, bensì la loro sostanza economico-finanziaria. Questa previsione rappresenta un'esplicitazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che costituisce uno dei principi di riferimento del regime contabile degli IAS/IFRS. Si tratta, in altre parole, di un più forte principio di derivazione dalle risultanze del bilancio che, allo stesso tempo, impone anche una maggiore rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione ai fini della determinazione delle imposte del periodo. Il primo capitolo costituisce dunque la premessa necessaria all'analisi che sarà condotta nei due successivi.

Il secondo e il terzo capitolo rappresentano il fulcro di questo lavoro: in essi sarà condotta un'analisi più tecnica dei profili fiscali delle rettifiche di valore sui crediti e del regime di deducibilità degli interessi passivi delle banche, aspetti questi, che saranno approfonditi sotto ogni forma.

Considerevole è l'importanza riconosciuta alla prima di queste due poste di bilancio, ossia quella delle svalutazioni e delle perdite su crediti. E' una rilevanza che va ricondotta al ruolo preminente ricoperto dall'attività di erogazione del credito, a cui va aggiunta anche la particolare situazione economica degli ultimi anni, che è stata caratterizzata da un crescente ricorso alle operazioni di rettifica sui crediti a seguito del loro deterioramento. Tra il 2011 e il 2012, da un'analisi condotta dall'ABI su 39 gruppi bancari italiani, è risultata una crescita pari al 45,3% delle rettifiche/riprese nette di valore per deterioramento, corrispondente ad un loro impatto dello 0,29% in più sul totale dell'attivo⁴.

La crescente mole di rettifiche sul valore dei crediti ha prodotto non poche difficoltà fiscali per le banche italiane che hanno dovuto confrontarsi, almeno finora, con un regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti decisamente sconveniente rispetto a

⁴ Dati presi da G. Torriero, *Rapporto ABI 2013 sul settore bancario in Italia*, op. cit.

quello generalmente individuabile negli altri paesi europei. Infatti, alle banche italiane, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, era riconosciuta la possibilità di dedurre le loro svalutazioni su crediti nella misura annua massima dello 0,3% di quelli risultanti in bilancio; la parte non dedotta veniva poi rateizzata nei 18 esercizi successivi. Il principale effetto prodotto da un simile sistema è stato quello di determinare consistenti pagamenti anticipati delle imposte, le cui conseguenze finanziarie si sono riscontrate soprattutto nei rapporti con le altre imprese bancarie presenti sullo scenario internazionale rispetto alle quali, le italiane, si sono mostrate decisamente più penalizzate.

Per le perdite su crediti era invece prevista la deducibilità soltanto se esse risultavano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore era assoggettato a procedure concorsuali e avveniva nel periodo d'imposta in cui gli elementi certi e precisi acquisivano consistenza e definitività.

L'inadeguatezza del sistema di deducibilità così descritto, dal carattere pro-ciclico e meno favorevole rispetto al trattamento fiscale delle altre voci di costo delle banche e rispetto a quello degli altri paesi, ha indotto il legislatore fiscale a riformarlo ancora una volta. Si tratta di una riforma recente, contraddistinta da una completa riscrittura della disciplina relativa alle svalutazioni e alle perdite su crediti: è uno dei punti toccati dalla Legge di Stabilità per il 2014, ossia la Legge n. 147/2013 che, al precipuo scopo di agevolare l'erogazione del credito a famiglie e imprese, attività che come si è visto è uscita profondamente sfiancata da questi ultimi anni di difficoltà economiche, ha dettato una disciplina più favorevole per le banche, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione. Soppresso il plafond annuo di deducibilità dello 0,3%, eliminato il meccanismo di recupero delle eccedenze nei successivi 18 esercizi, unificata la disciplina delle svalutazioni e delle perdite su crediti: sono state queste le principali novità apportate dalla Legge n. 147/2013. Il capitolo secondo contiene dunque un'analisi completa della nuova disciplina, uno studio che è stato compiuto in un'ottica comparata rispetto a quella previgente; ciò in quanto la comprensione dei punti di forza di una normativa revisionata non può prescindere dalla comprensione di quelli di debolezza che caratterizzavano la normativa che ha contribuito a sostituire.

Nell'ultimo capitolo viene affrontato il secondo degli aspetti principali connessi all'attività bancaria. Le banche, come è noto, praticano attività di funding, raccolgono cioè risorse finanziarie dai risparmiatori e le utilizzano per la concessione di crediti a famiglie e

imprese. Sulle risorse raccolte maturano interessi, attivi per i clienti che li ricevono e passivi per le banche che li pagano. Data la consistente quantità di prestiti erogati, è evidente come anche l'entità di interessi passivi che maturano a loro carico sia notevole. Si tratta di un costo che incide fortemente sul bilancio bancario e, in ultimo, anche sulla redditività complessiva degli istituti; questo anche in considerazione del fatto che, tra il 2011 e il 2012, il tasso medio sulla raccolta è cresciuto più che proporzionalmente del tasso medio sugli impieghi. A questi costi espliciti si aggiungono anche quelli, più indiretti, derivanti dalla quota indeducibile prevista dal regime della relativa disciplina del Tuir che è pari al 4%. Infatti, l'articolo 96 del Tuir, comma 5-bis, prevede la deducibilità degli interessi passivi in una misura forfettaria del 96% del loro ammontare.

E' evidente quindi come, insieme alle svalutazioni e alle perdite su crediti, la deducibilità degli interessi passivi costituisca un importantissimo aspetto fiscale a cui il legislatore ha, per questo motivo, dedicato una disciplina specifica per il settore bancario e finanziario.

Quello sviluppato nei tre capitoli rappresenta un lavoro compiuto nell'ottica della banca: come tutte le imprese, anche le banche sono tenute al pagamento delle imposte sul reddito, calcolate secondo criteri analoghi a quelli validi per tutte le altre. Anche le banche contabilizzano nel loro bilancio costi e ricavi e determinano l'utile per differenza. Anche alle banche è data la possibilità di portare in deduzione i costi connessi allo svolgimento della loro attività produttrice di reddito. E anche le banche sono assoggettate ad un regime fiscale non sempre troppo vantaggioso. Ciò che si è voluto fare in questo elaborato è stato il compimento di un'analisi condotta nell'ottica introspettiva della banca: ci si è posti non nelle vesti dei clienti, che molto spesso si vedono in una posizione di svantaggio rispetto alla banca erogatrice di denaro che applica tassi di interessi talvolta elevati, e neppure in quelle della autorità, politiche e non, che all'occorrenza decidono manovre che colpiscono il settore bancario, ritenuto uno dei più solidi e avvantaggiati, per portare nelle casse dello Stato le somme necessarie a coprire eventuali buchi di bilancio. Ci si è posti nelle vesti della banca che, in quanto impresa, pratica la sua attività con un orientamento al profitto, soggetto a tassazione; e si è scoperto così che in realtà anche le banche, il cui ruolo è spesso volte criticato, devono fronteggiare una situazione fiscale tutt'altro che florida. Nella media degli ultimi 10 anni le banche italiane hanno infatti registrato una pressione fiscale effettiva superiore di 15 punti percentuali rispetto a quella delle banche europee. La pressione fiscale sulle banche ha raggiunto a poco a poco dei livelli insostenibili e questo

anche per effetto della disciplina sfavorevole sulle deduzioni delle rettifiche sui crediti e degli interessi passivi. Solo per citarne una, la Robin Hood Tax, introdotta con il D.L. 112/08, dall'allora ministro Tremonti, è stata pensata per colpire la bolla del credito (e anche quella petrolifera), che nel 2008 aveva raggiunto livelli straordinari, e portare in questo modo fondi nelle casse erariali in modo rapido, coprendo esigenze contingenti di finanza pubblica. Il risvolto negativo è stato il fatto che, quando la bolla si è sgonfiata, gli istituti bancari si sono trovati a dovere fronteggiare gli effetti imprevisi di questa manovra. Il problema maggiore è il fatto che, un simile svantaggio competitivo, si ripercuote inevitabilmente sulla capacità di remunerazione del capitale investito e quindi sulle potenzialità di crescita della banca.

Con un sistema fiscale fondato su una normativa con forti effetti pro-ciclici, come quella vigente fino al precedente periodo d'imposta, e con un contesto economico ancora poco favorevole, il rischio che il divario di competitività rispetto agli altri paesi si ampli è più che mai presente. Un primo passo verso la rimozione degli elementi di penalizzazione che contraddistinguono le norme vigenti in Italia, sui crediti e sugli interessi passivi, è stato compiuto con la Legge di Stabilità per il 2014 che, con le modifiche apportate, ha tentato di contenere l'aggravio fiscale che altrimenti si sarebbe prodotto dalle condizioni descritte. Resta valido, invece, il regime di deducibilità limitata degli interessi passivi.

CAPITOLO I

LE BANCHE IN QUALITÀ DI IMPRESE IAS ADOPTER E I LORO PROFILI CONTABILI E TRIBUTARI

1.1 Premessa

La realizzazione dell'armonizzazione contabile nell'Unione Europea è stato uno dei prioritari obiettivi che il legislatore comunitario si è posto negli ultimi anni. Questo obiettivo si traduce nell'utilizzo, da parte delle imprese residenti nell'Unione, di standard contabili omogenei, individuati dal legislatore nei principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB⁵. A questo traguardo l'Europa è arrivata con il Regolamento n. 1606/2002⁶ che, per la prima volta, ha letteralmente imposto l'adozione di tali principi alle imprese rientranti nelle fattispecie in esso indicate. In seguito anche l'Italia si è adeguata all'ondata di innovazione contabile avviata in Europa e l'ha fatto con il D.lgs. n. 38/2005. Conoscere le tappe che hanno caratterizzato il processo europeo verso l'armonizzazione contabile è importante perché dà l'opportunità di avere una visione completa sulle modalità seguite per l'implementazione dei nuovi principi nei singoli ordinamenti e di comprendere

⁵ Lo IASB è uno Standard Setter internazionale di natura privata, costituito nell'aprile 2001 allo scopo di continuare l'attività dello IASC di promozione dell'armonizzazione delle regole contabili per la redazione dei bilanci e che vede tra i suoi partecipanti le professioni contabili dei principali paesi nonché, in qualità di osservatori, l'Unione Europea, lo IOSCO (International Organization of Securities Commissions) e il Comitato di Basilea.

⁶ Il Regolamento n. 1606/2002, che in virtù della sua importanza è conosciuto anche come Regolamento base, è il Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea l'11 settembre 2002.

altresì le risposte che si sono ottenute da parte delle diverse tipologie di imprese coinvolte in esso.

Nella categoria di imprese per le quali il legislatore ha previsto l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali ai fini della redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato vi rientrano le banche. A partire dal 2005 le banche non hanno più facoltà di scelta: le uniche norme contabili da adottare sono quelle previste nei principi IAS/IFRS⁷.

Si tratta di un'innovazione di non poco rilievo. Redigere il bilancio in base a quanto previsto dalla normativa Ias significa mettere da parte le consuete disposizioni del Codice Civile, avere degli obiettivi di bilancio differenti da quelli perseguiti fino a quel momento, rispettare dei postulati diversi. Ma significa anche adeguarsi ad una normativa fiscale modificata rispetto al passato, soprattutto quando l'impresa Ias adopter è una banca, per la cui categoria il legislatore fiscale non si trattiene dal prevedere anche disposizioni particolari, legate alla specificità dell'attività da questa praticata.

L'adeguamento della disciplina fiscale ai nuovi principi contabili internazionali è avvenuta gradualmente: è passata attraverso modifiche e aggiustamenti periodici (come quelli attuati mediante la Legge Finanziaria 2008), ha determinato l'emanazione di norme e leggi specifiche (come il Regolamento IAS) e si è confermata essere sempre in continua evoluzione.

Poiché le banche sono prima di tutto imprese, assoggettate come scritto alla disciplina Ias, esse non possono essere trattate diversamente dalle altre che svolgono attività non bancaria e che, allo stesso modo, adottano i principi contabili internazionali. Per questo motivo, ad esse si applicano le medesime disposizioni valide per tutte le imprese Ias adopter con alcune specificità legate alla svalutazione dei crediti o alla deducibilità degli interessi passivi. Nei paragrafi successivi si parlerà, dunque, indistintamente, di imprese Ias adopter, comprendendo in questa denominazione tutte le imprese che redigono il bilancio conformemente ai principi IAS/IFRS (quindi anche le banche) poiché le ripercussioni sulla redazione dei conti annuali e consolidati, nonché le modifiche alla disciplina fiscale, sono uguali per tutte quelle che rientrano nella categoria.

⁷ Fino a quel momento, la normativa di riferimento per la redazione del bilancio bancario era rappresentata dal D.lgs. n. 87/1992 che dettava una speciale disciplina per il bilancio delle banche e degli altri intermediari non bancari, mirante al raggiungimento di obiettivi significativi attraverso norme dettagliate che incidevano sui principi generali di redazione del bilancio, sulla struttura e sulla forma dello stesso, sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni e sui criteri di valutazione delle attività a fine esercizio.

1.2 Il processo di armonizzazione contabile europeo e l'adozione dei principi contabili internazionali

Quello iniziato nei primi anni del 2000, a seguito dell'emanazione di un Regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, ha rappresentato il primo vero importante processo di creazione di una base contabile unitaria per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Si è trattato di un'apertura fondamentale per l'Europa se si considera che fino a quel momento il suo contributo attivo al processo di armonizzazione, già in atto a livello internazionale⁸, era stato praticamente inesistente. In effetti, prima di allora, alcuni organismi, primo fra tutti lo IASC, successivamente sostituito dallo IASB, avevano elaborato un corpus di standard contabili riconosciuti a livello internazionale volti a uniformare e aumentare la comparabilità delle informazioni presenti nei bilanci⁹. La risposta dell'Unione Europea a questi interventi fu decisamente debole: tali postulati non furono infatti recepiti in quasi nessuno degli ordinamenti giuridici europei e anche dove ciò accadde, si trattò di una recepimento soltanto parziale.

Prima dell'emanazione del Regolamento n. 1606/2002, l'unico tentativo dell'Unione Europea di creare una base contabile unitaria e di adeguarsi ai cambiamenti che stavano interessando i mercati e i rapporti commerciali fra le imprese, sempre più globalizzati, è stato formalizzato con l'emanazione di due Direttive sul finire degli anni '70. La prima è stata la Direttiva 78/660/CEE, nota anche come IV Direttiva¹⁰, con la quale veniva prevista l'adozione di regole e principi comuni (ad esempio quello della prudenza, della competenza economica, della continuità ecc.) nella redazione dei bilanci delle società che avevano la loro sede all'interno dei paesi membri della Comunità. La seconda è stata la

⁸ La prima iniziativa a livello internazionale è partita nel 1973 dagli Standard Setting Bodies di 9 paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Olanda, Messico, UK, USA): per la prima volta l'emanazione di norme contabili di generale accettazione a livello professionale diventa un'attività a livello internazionale.

⁹ Nel 1995 lo IASC sigla un accordo con la IOSCO (l'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari, fondata nel 1974) impegnandosi a completare un programma di principi entro il 1999.

¹⁰ Recepita in Italia con il d.lgs. n. 127/91.

Direttiva 83/349/CEE, cosiddetta VII Diretta, che introduceva l'obbligo per tutte le società capogruppo della Comunità Europea di redigere il bilancio consolidato nel rispetto di principi contabili omogenei al fine di coordinarne il contenuto informativo. Il contributo di queste due Direttive è stato notevole in quanto esse hanno posto le basi per la realizzazione di un corpus uniforme di principi da seguire nella redazione dei bilanci delle società e dei gruppi europei: hanno garantito un generale incremento nel livello qualitativo delle norme contabili, favorendo altresì la comparabilità dei conti, l'aumento delle attività oltreconfine e il mutuo riconoscimento dei conti ai fini della quotazione dei titoli delle società nelle Borse europee. Nonostante ciò, con le due Direttive, il legislatore europeo non è riuscito nell'intento di realizzare un sistema contabile unico in quanto, il principale risultato raggiunto è stato la sola creazione di un'armonizzazione "per Paese": tale risultato è stato la conseguenza del fatto che, a ciascuno di essi, veniva lasciata eccessiva discrezionalità nella scelta delle opzioni contabili maggiormente in linea con la loro situazione socio-economica e, di conseguenza, le diversità nelle singole legislazioni nazionali di recepimento hanno di fatto impedito il raggiungimento dell'obiettivo più elevato dell'armonizzazione contabile europea. Nel corso del tempo entrambe le Direttive hanno pertanto manifestato tutti i limiti che nascondevano: la presenza di diverse opzioni contabili ha determinato un'armonizzazione del tutto incompleta ma non è stato il solo problema. I bilanci redatti in ottemperanza a quanto previsto dalle Direttive non soddisfacevano i requisiti maggiormente dettagliati dettati a livello internazionale e ciò costringeva le imprese a riscriverli secondo i principi internazionalmente riconosciuti, con tutte le ambiguità che ne derivavano.

Per molto tempo la situazione in Europa è rimasta pressoché invariata, nonostante venisse fortemente avvertita l'esigenza di una rimodulazione dei riferimenti normativi esistenti. Un momento decisivo si è avuto quando la Commissione Europea ha emanato la Comunicazione n. 508/95/CEE¹¹ con la quale sono stati riconosciuti come principi contabili di riferimento, in ambito europeo, quelli elaborati dallo IASB¹². In questo modo,

¹¹ Questa Comunicazione della Commissione su "*Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*" spiega, nel punto 3, l'adozione dei principi IAS con il fatto che "gli IAS sono principi adottati/adottabili da tutti i mercati finanziari del mondo" e nel punto 8, dove fa riferimento all'accordo con lo IOSCO, spiega altresì che essi rappresentano "un insieme di norme contabili internazionali destinate alle imprese che desiderano far quotare i loro titoli in più paesi".

¹² L'alternativa era rappresentata dagli US GAAP, tuttavia le evidenti difficoltà di applicazione al contesto europeo dei principi americani, predisposti facendo riferimento esclusivamente al mercato americano, e le

si escludeva l'elaborazione di ulteriori principi contabili ad hoc per l'Unione Europea e si stabiliva invece la validità dei principi dello IASB come standard di riferimento, i quali dovevano esclusivamente sottostare a un meccanismo di omologazione (*endorsement*)¹³ attraverso il quale si faceva una valutazione complessiva del principio e si dava ad esso il giusto supporto giuridico ai fini dell'applicazione nel contesto europeo, senza dovervi apportare alcuna modifica.

Per quel che riguarda invece la IV e la VII Direttiva CEE, esse, in quanto riferimenti normativi fondamentali nel percorso di armonizzazione contabile, hanno continuato a ricoprire negli anni una posizione di rilevante peso, nonostante siano state periodicamente oggetto di modifiche apportate allo scopo di renderle più in linea ai cambiamenti in atto¹⁴. Soltanto nel 2013, con l'emanazione della Direttiva Ce n. 34/13¹⁵, esse sono state abrogate con decorrenza per i bilanci nell'anno 2016.

La svolta decisiva nel processo di armonizzazione contabile e di adozione dei principi contabili internazionali, si è avuta, come già detto, solo con l'emanazione del Regolamento CE 1606/2002: con esso si è tentato di portare maggior ordine nella disciplina dei bilanci delle società dell'Unione Europea, attraverso l'imposizione, alle società individuate in esso, dell'adozione dei principi IAS nella redazione dei loro conti. Stante l'importanza del Regolamento sopracitato, non bisogna dimenticare però che all'armonizzazione europea hanno concorso anche altri riferimenti normativi non meno importanti, intervenuti prevalentemente attraverso la previsione di modifiche alla IV e alla VII Direttiva CEE¹⁶,

loro caratteristiche di principi eccessivamente dettagliati e voluminosi, hanno spinto il legislatore europeo verso l'adozione dei principi IAS, elaborati in una visione più internazionale e con un livello qualitativo non inferiore a quello degli US Gaap.

¹³ Cfr. articolo 6 del Regolamento CE n. 1606/2002.

¹⁴ Le modifiche più importanti sono quelle eseguite dalla Direttiva 65/2001, che introduce la valutazione al fair value di determinate attività e passività finanziarie, quelle apportate dalla Direttiva 51/2003, con cui vengono introdotti nuovi documenti contabili, viene introdotto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ecc., e quelle previste dalla Direttiva 46/2006, con cui vengono innalzati i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata e per l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

¹⁵ Si tratta della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. L'articolo recante la disposizione dell'abrogazione delle due Direttive è l'articolo 52.

¹⁶ Il riferimento è alle Direttive già citate nella nota precedente e cioè la Direttiva Ce n. 65/2001, la Direttiva Ce n. 51/2003 e alla Direttiva Ce n. 46/2006.

così come è già stato precedentemente anticipato: si tratta di una serie di Direttive che il legislatore europeo periodicamente ha emanato¹⁷.

1.2.1 Il Regolamento Ce n. 1606/2002 e la redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS

La decisione scaturita dalla Comunicazione n. 508/95/CEE della Commissione Europea, relativa alle implicazioni connesse all'adozione dei principi IAS/IFRS elaborati dallo IASB, consente all'Unione Europea di proseguire lungo la strada dell'uniformità contabile. Sono molteplici le novità e i vantaggi che le imprese possono trarre dall'utilizzo di tali principi¹⁸ e tanti sono i cambiamenti che essi producono sui loro bilanci, non solo in termini di maggiore comparabilità delle informazioni in essi contenute. L'aspetto innovativo dei principi contabili internazionali dello IASB è legato al loro maggior orientamento al mercato rispetto a quelli nazionali: essi consentono di dare una rappresentazione effettiva della situazione economica e finanziaria dell'impresa e, attraverso una presentazione più aggiornata dei valori di bilancio, mettono gli amministratori nelle condizioni migliori per assumere le decisioni strategiche più opportune e, al tempo stesso, consentono agli investitori di assumere con maggiore consapevolezza le loro decisioni di investimento¹⁹. Danno inoltre maggiore importanza alla sostanza rispetto alla forma e introducono la valutazione di molte poste di bilancio al fair value. Favoriscono altresì i processi di internazionalizzazione delle imprese poiché l'utilizzo di regole concordate e riconosciute a livello internazionale consente la piena

¹⁷ Poiché le Direttive rappresentano un atto indiretto del potere normativo della Comunità Europea e quindi, a differenza dei Regolamenti, non sono immediatamente applicabili all'interno degli stati membri, è necessario che questi emanino degli atti di recepimento: in Italia, le direttive di modifica della IV e della VII Direttiva CEE, sono state recepite, rispettivamente, con il D.lgs. n.394/2003, con il D.lgs. n. 32/2007 e con il D.lgs. n. 173/2008.

¹⁸ L'armonizzazione contabile consente una facilitazione delle transazioni a livello internazionale, agevola il recepimento di risorse finanziarie da finanziatori esteri, permette una riduzione dei costi per la statuizione di nuovi principi (nei paesi che non hanno ancora sviluppato principi contabili), tutto ciò nell'aspettativa di una riduzione del costo del capitale per le imprese proprio grazie alla facilitazione della circolazione dei capitali. A riguardo si veda anche A.Zurzolo, *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili*, in Quaderni di finanza, Consob, Milano, 1997.

¹⁹ Cfr. Circolare ABI "L'adozione dei principi contabili internazionali –Riflessi sulla fiscalità delle imprese." Del 21 febbraio 2006.

comparabilità dei bilanci facilitando in questo modo i processi di integrazione delle imprese. Tuttavia, per far sì che le società europee possano effettivamente trarre vantaggio dai principi IAS/IFRS, si rende necessario l'intervento del legislatore europeo che fissi delle regole di maggior dettaglio in merito alla loro applicabilità ai bilanci. Questo intervento arriva nel 2002 sotto forma di un Regolamento candidato da subito a diventare un riferimento importantissimo nell'applicazione dei principi contabili internazionali alla redazione dei bilanci.

Il Regolamento Ce 1606/2002, emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 19 luglio 2002, rappresenta un provvedimento normativo che ricopre un ruolo decisivo nell'ambito del processo di armonizzazione delle legislazioni contabili di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Esso stabilisce come obiettivo generale “[...] l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l'informazione finanziaria [...] al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno”²⁰. Il messaggio del Regolamento è chiaro da subito: esso impone a tutte le società quotate nei mercati regolamentati di adottare, a partire dal 1° gennaio 2005, i principi IAS/IFRS nella redazione del loro bilancio consolidato. Per la prima volta dunque l'utilizzo dei principi contabili internazionali diventa un obbligo, anche se soltanto circoscritto ai bilanci consolidati. Tuttavia viene lasciata agli Stati membri la facoltà di permettere che tali principi vengano utilizzati anche nella redazione dei bilanci d'esercizio delle società quotate in essi residenti, nonché di estendere l'obbligo ai bilanci d'esercizio e a quelli consolidati di tutte le altre società non quotate²¹. Questo Regolamento, imponendo l'adozione dei principi contabili internazionali a partire dal 2005, ha così modificato le Direttive preesistenti in modo tale da rimuovere possibili conflitti con gli standard contabili internazionali e aggiornarne la struttura.

Il Regolamento precisa che la competenza a decidere in merito all'applicabilità dei principi in questione all'interno della Comunità sia della Commissione²² ma stabilisce anche un

²⁰ Cfr. Articolo 1 del Regolamento CE n. 1606/2002.

²¹ Questa previsione si desume dall'articolo 5 del Regolamento Ce 1606/2002 “*Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico*”. Successivamente l'Italia è intervenuta con il decreto legislativo n. 38/2005 per disciplinare l'esercizio delle opzioni previste in tale articolo.

²² Cfr. Articolo 3, comma 1, del Regolamento CE n. 1606/2002.

criterio generale in base al quale poter valutare se un principio sia effettivamente adottabile. Infatti, l'articolo 3 del Regolamento, dice che i principi IAS/IFRS possono essere applicati soltanto se non contrastano con il principio generale della "true and fair view", se rispondono ai previsti criteri di comprensibilità, rilevanza, affidabilità e comparabilità che rendono l'informazione finanziaria utile per assumere decisioni di carattere economico e per valutare la gestione degli amministratori e, infine, se contribuiscono all'interesse pubblico europeo²³.

Con l'emanazione del Regolamento 1606/2002, il legislatore europeo ha mostrato chiaramente la sua apertura verso l'applicazione degli IAS/IFRS in ambito europeo così da giungere, gradualmente ma effettivamente, ad una applicazione generalizzata ed estesa a tutte le società europee e non più solo a quelle quotate nei mercati regolamentati.

Quando al Governo italiano, mediante la Legge Comunitaria per il 2003 (Legge del 31 ottobre 2003 n. 306), è stata attribuita la delega di emanare disposizioni applicative del Regolamento 1606/2002, il nostro legislatore è intervenuto distinguendo in maniera incontrovertibile le imprese obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS a partire dal 2005 e quelle che invece possono volontariamente decidere se adottarli o no a decorrere sempre dallo stesso anno. In questa legge non vengono trascurate le banche e gli altri intermediari finanziari che, per la specificità della loro attività, sono considerate separatamente dalle imprese di produzione e sono fatte rientrare nella sfera di previsione dell'articolo 5. Anche le banche dunque, in quanto imprese, diventano soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali e, nel fissare i criteri direttivi da tenere in considerazione al momento dell'approvazione dei decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dal Regolamento, la Legge Comunitaria ne stabilisce uno di dettaglio specificamente rivolto ad esse. Infatti, l'art. 25 della legge citata, ha sancito l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio e consolidato di tutte le banche e di tutti gli altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia²⁴ (a partire dal 2005 per i consolidati e dal 2006 per quelli d'esercizio). Inoltre, il comma 3

²³ Cfr. Articolo 3, comma 2, del Regolamento CE n. 1606/2002.

²⁴ E' quanto stabilisce l'articolo 25, comma 1, lettera c) che testualmente dice "obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia".

dello stesso articolo, conferma i poteri della Banca d'Italia già previsti dal d.lgs. 87/1992²⁵ precisando però che questi devono essere esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati. Questo è per le banche un primo considerevole passo verso l'armonizzazione contabile in quanto, quella appena descritta, rappresenta una previsione che avrà notevoli conseguenze, non solo dal punto di vista contabile ma anche dal punto di vista fiscale, per tutto il sistema bancario. Ugualmente interessante è il fatto che per esso, a differenza di quanto stabilito per tutte le altre società, non viene fatta alcuna distinzione tra banche quotate e non quotate perciò l'obbligo di adottare i principi Ias/Ifrs è valido per tutte²⁶.

La delega attribuita attraverso la Legge Comunitaria 2003 è stata poi attuata in Italia con il D.Lgs. 38/2005 il quale, come si vedrà successivamente, ha stabilito più nel dettaglio le regole e l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali senza tralasciare, come anticipato, il settore bancario.

1.2.2 Il decreto legislativo n. 38/2005 di recepimento del Regolamento Ce 1606/2002

Chiariti i destinatari delle previsioni contenute nel Regolamento n. 1606/2002 e i bilanci per i quali vale l'applicabilità dei principi IAS/IFRS, è utile adesso spiegare la risposta del nostro ordinamento alle disposizioni comunitarie, specialmente con riferimento all'esercizio delle opzioni fissate nell'articolo 5 del Regolamento in questione. Come è già stato in precedenza accennato, l'articolo 5 lasciava la facoltà ai singoli stati membri di prevedere, per le società quotate, la redazione anche del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali e riconosceva la facoltà di utilizzare i medesimi principi pure alle società non quotate, sia nella redazione del bilancio d'esercizio che in quella del bilancio consolidato. In Italia, la risposta a tali facoltà è arrivata con l'emanazione del D.lgs. n. 38/2005²⁷ il quale ha determinato l'introduzione effettiva nel nostro Paese dei

²⁵ Il d.lgs n.87 del 27 gennaio 1992 è il decreto emanato dall'Italia per il recepimento della Direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari e della Direttiva 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali stato membro.

²⁶ Circolare ABI del 21 febbraio 2006, op. cit.

²⁷ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005.

principi IAS/IFRS. Questo decreto rappresenta un passaggio importantissimo nell'ambito della trattazione che si sta affrontando in questa sede perché esso contiene, tra le altre, delle disposizioni rivolte propriamente alle banche, per le quali, oltre a fissare obblighi e facoltà, si preoccupa anche di disciplinare l'aspetto fiscale e tributario allo scopo di adattarlo ai nuovi principi contabili. Questi aspetti verranno trattati più approfonditamente nel paragrafo seguente. Per il momento ci si sofferma sulla disamina della portata generale del decreto, sugli effetti prodotti sulle diverse tipologie di società, sulle tempistiche attuative previste per ognuna di esse e sugli obiettivi che il legislatore ha voluto perseguire fissando tali disposizioni.

Fermo restando l'obbligo, per le società con titoli quotati in mercati pubblici regolamentati, di redigere, a partire dal 2005, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, e fermo restando la facoltà riconosciuta alle stesse di redigere secondo uguali principi anche il bilancio d'esercizio, sempre con decorrenza dallo stesso anno, il Decreto legislativo n. 38/2005 ha stabilito quanto segue²⁸:

1. le società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico²⁹, le banche³⁰ e gli intermediari finanziari vigilati³¹ (società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'albo, istituti di moneta elettronica) sono obbligati a redigere il bilancio consolidato, a partire dal 2005, secondo gli IAS/IFRS e, nello stesso esercizio, possono facoltativamente fare lo stesso anche per il bilancio d'esercizio, facoltà che diventa obbligo a partire dal 2006;
2. le imprese di assicurazione devono applicare obbligatoriamente i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato a partire dal 2005 mentre il bilancio d'esercizio è escluso dall'ambito di applicazione. Tuttavia, se l'impresa è

²⁸ Cfr. PWC, *"Principi contabili internazionali. Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali."* VI edizione, IPSOA, 2011.

²⁹ Ai sensi dell'articolo 2-bis della deliberazione Consob n. 14372 del 23 dicembre 2003.

³⁰ Il decreto n.38/2005 apporta, con riferimento alle banche, anche delle modifiche al decreto legislativo n. 87/1992 nel cui articolo 25, viene introdotta dopo la lettera a) la lettera a) bis che introduce un'altra fattispecie di impresa capogruppo tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Si tratta della <<banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese>>. In questo modo viene allineato, per le banche, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a quanto già previsto per le assicurazioni.

³¹ Ex articolo 106 TUB aggiornato con il d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010.

- quotata e non redige il bilancio consolidato allora è previsto l'obbligo di presentare il bilancio d'esercizio applicando i principi contabili internazionali;
3. le società incluse nel bilancio consolidato di quelle indicate ai punti precedenti, escluse quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, possono, in via facoltativa, applicare gli IAS/IFRS al bilancio d'esercizio a partire dal 2005;
 4. le società capogruppo non quotate hanno la facoltà di applicare i principi contabili internazionali al loro bilancio consolidato e, qualora optassero per questi principi, hanno la facoltà di applicarli anche al loro bilancio individuale. Inoltre, redigendo il bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS, viene estesa anche alle società controllate, collegate e joint venture la facoltà di presentare il loro bilancio individuale adottando gli stessi principi;
 5. infine, per tutte le restanti società, con la sola esclusione di quelle minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata³², è prevista la facoltà di presentare il loro bilancio d'esercizio secondo i principi Ias, previa emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia e a partire dall'esercizio individuato nel decreto.

Il decreto n. 38/2005 ammette anche la revoca della scelta di adozione dei principi IAS/IFRS ma soltanto in occasioni eccezionali: in questo caso bisogna indicarne i motivi in Nota Integrativa. Inoltre è prevista anche la cosiddetta "overriding rule" secondo la quale, nell'ipotesi di contrasto tra una disposizione contenuta in un principio IAS/IFRS e il postulato della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, si richiede la disapplicazione della disposizione³³.

Venendo agli aspetti fiscali affrontati dal decreto, il legislatore si preoccupa di trattare da vicino il profilo tributario delle imprese IAS/IFRS dettando delle disposizioni specifiche, contenute nell'articolo 11, mediante le quali vengono apportate modifiche ad alcune norme del Tuir³⁴ volte ad adeguare la disciplina fiscale sul reddito d'impresa ai principi contabili

³² Ai sensi dell'articolo 2435-bis.

³³ Tale regola è stabilita nell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 38/2005.

³⁴ Gli articoli del Tuir interessati da queste modifiche sono l'art. 83 "*Determinazione del reddito complessivo*", l'art. 102 "*Ammortamento dei beni materiali*", l'art. 108 "*Spese relative a più esercizi*", l'art.

internazionali e regolarla sia in fase transitoria, quindi durante la prima adozione dei principi Ias, che a regime. In altre parole, si tratta di modifiche al testo degli articoli che mirano all'applicabilità delle disposizioni normative in essi contenute anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. In particolare, nel modificare le norme, si è cercato di salvaguardare la neutralità dell'imposizione in modo da non far sorgere alcun tipo di differenza fiscale in caso di applicazione di diversi regimi contabili. E, nella previsione che non tutte le imprese adotteranno i principi Ias, perché comunque ci saranno imprese che continueranno ad utilizzare i principi nazionali, il legislatore ha voluto lasciare immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile cosicché tutte, a prescindere dai principi seguiti, possano determinare la base imponibile esattamente secondo gli stessi criteri. Per questo motivo il decreto non ha introdotto un nuovo sistema di tassazione basato su regole diverse e indipendenti ma si è limitato a confermare il sistema già valido per tutte le società fondato, come è noto, sul principio di derivazione³⁵.

Sempre con riferimento agli aspetti fiscali delle imprese Ias adopter, il decreto n. 38/2005 stabilisce delle disposizioni transitorie³⁶ volte a disciplinare gli effetti derivanti dall'introduzione dei principi contabili internazionali nel primo periodo di applicazione. Ad esempio, viene previsto che le imprese che utilizzano i principi internazionali debbano applicare, per la valutazione del magazzino, ai fini fiscali, il criterio LIFO. Oppure per le opere e i servizi pluriennali in corso al momento del passaggio ai nuovi principi, si prevede che ai fini fiscali si continuino ad utilizzare i criteri di valutazione originari³⁷.

La portata di questo decreto è decisamente forte. Il legislatore italiano, consapevole della necessità di creare un sistema contabile nazionale in linea con l'apertura sempre più internazionale delle imprese, ha voluto dimostrare come il nostro ordinamento fosse in realtà pronto ad adattarsi alla tendenza comunitaria. E' per questo motivo che ha previsto un'adozione generalizzata dei principi contabili internazionali (con la sola esclusione delle società minori). Ma, simili previsioni, sono da ricondurre anche alla necessità di limitare

109 “*Norme generali sui componenti del reddito d'impresa*”, l'art. 110 “*Norme generali sulle valutazioni*” e l'art. 112 “*Operazioni fuori bilancio*”.

³⁵ Secondo il disposto dell'articolo 83 del Tuir.

³⁶ Tali disposizioni transitorie sono contenute nell'articolo 13 del Decreto 38/2005.

³⁷ Cfr. Relazione al D.lgs. n. 38/2005.

quanto più possibile i problemi che sarebbero inevitabilmente sorti in caso di gestione di un doppio regime di bilancio: se alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato secondo gli Ias non fosse stata riconosciuta la facoltà di redigere anche il bilancio d'esercizio secondo gli stessi, si sarebbero prodotti notevoli difficoltà a causa della significativa difformità tra le norme italiane e quelle internazionali. Da ciò è sorta l'esigenza di utilizzare un corpus di regole omogenee.

Oggi, a otto anni dall'emanazione del decreto, si può constatare come i principali utilizzatori dei principi contabili internazionali nella redazione del loro bilancio, siano state le grandi imprese internazionalizzate per le quali l'adozione dei principi Ias/Ifrs è stata quasi una scelta obbligata vista la loro notevole attività transfrontaliera e considerati i numerosi rapporti con interlocutori esteri³⁸: questo ha fatto sorgere la necessità di avere dei bilanci che facilmente si prestassero a fornire delle comprensibili informazioni alle imprese estere. Tuttavia, è ben evidente come il tessuto imprenditoriale italiano sia caratterizzato in prevalenza da piccole e medie imprese le quali continuano a redigere i loro conti annuali secondo i principi nazionali. Questo, unito alla necessità di rendere maggiormente vicini i principi nazionali a quelli internazionali, ha indotto l'OIC³⁹ (Organismo italiano di contabilità) a considerare il progetto di una revisione dei principi contabili italiani.

Per quanto riguarda invece la risposta del settore bancario alle previsioni contenute nel decreto e rivolte in modo specifico ad esso, è possibile affermare che, benché l'adozione dei principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio fosse soltanto facoltativa per l'esercizio 2005, di fatto la maggioranza delle banche italiane ha usufruito di questa facoltà. Hanno sfruttato la possibilità a loro riconosciuta di utilizzare i medesimi principi contabili sia per il bilancio consolidato che per quello d'esercizio perché in questo modo hanno potuto beneficiare di notevoli vantaggi in termini di semplificazioni sul piano amministrativo. In effetti, redigere i loro conti annuali e consolidati secondo analoghi

³⁸ Cfr. Cfr. PWC, *“Principi contabili internazionali. Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali.”* op. cit.

³⁹ L'Organismo italiano di contabilità è una fondazione di diritto privato costituita nel 2009 su impulso delle principali categorie di soggetti interessati alla materia contabile (professione contabile, preparers, users, mercati mobiliari) e delle autorità pubbliche allo scopo di costituire uno Standard Setter contabile capace di esprimere le istanze nazionali anche sul piano internazionale.

criteri, significa per esse raggiungere una coerenza contabile che, diversamente, non avrebbero⁴⁰.

Nel prosieguo della trattazione verranno analizzate in maniera più approfondita le disposizioni fiscali previste dal decreto n. 38/2005, disposizioni utili per comprendere anche il modo in cui le banche, in qualità di imprese Ias adopter, hanno adeguato il loro bilancio ai nuovi principi internazionali che obbligatoriamente hanno dovuto adottare, così da comprendere poi gli effetti che le norme contabili nuove hanno prodotto sul trattamento fiscale delle principali poste presenti in un bilancio bancario.

1.3 L'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci delle banche italiane e le implicazioni fiscali

Il Regolamento Ce n. 1606/2002, come è stato ampiamente detto in precedenza, ha annoverato le banche nel gruppo delle imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS a partire dall'esercizio 2005. Il legislatore italiano ha successivamente dato attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento, regolando contestualmente l'esercizio delle opzioni previste nell'articolo 5 dello stesso. I principi contabili internazionali si sono dunque posti, a decorrere dal 2005, come la nuova legislazione in materia di bilancio bancario.

E' indiscusso il fatto che la disciplina basata sugli Ias abbia rappresentato un'innovazione normativa estremamente importante per il settore bancario, prevalentemente in virtù del fatto che la regolamentazione delle banche è stata sempre decisamente scarna e poco efficace, fondata su poche norme fissate dal Codice Civile. Soltanto il decreto n.87/1992, specificamente emanato per disciplinare il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari non bancari e che, come è già stato detto, ha subito modifiche dal successivo

⁴⁰ R. Mazzeo, E. Paolombini, S. Zorzoli (a cura di), *IAS-IFRS e imprese bancarie: impatti gestionali, organizzativi, contabili ed esperienze delle grandi banche italiane*, Edibank, 2005.

decreto 38/2005, è stato in grado di proporre un corpus normativo più articolato e capace di garantire il raggiungimento degli obiettivi più significativi per una banca⁴¹.

La normativa Ias applicata al contesto bancario conferma la necessità di garantire una maggiore comparabilità dei bilanci degli istituti, senza nemmeno tralasciare l'esigenza, ugualmente rilevante, di redigere un bilancio che risponda al presupposto della qualità e della trasparenza dell'informazione finanziaria, obiettivi ai quali viene riservata un'attenzione più forte rispetto al passato⁴². In particolare, dall'obiettivo della trasparenza deriva la maggiore quantità di informazioni che sono contenute in un bilancio conforme agli Ias/Ifrs: per esempio, sono richieste informazioni di dettaglio sulla natura e l'entità dei rischi legati agli strumenti finanziari detenuti, indicazioni sulla redditività dei settori in cui l'impresa opera, informazioni sui modelli utilizzati per la svalutazione delle attività non finanziarie e così via. L'obiettivo della maggiore comparabilità e trasparenza dei bilanci è a sua volta previsto allo scopo di aumentare l'efficienza e il livello di integrazione del mercato unico dei capitali per ridurre altresì il costo del capitale delle imprese⁴³.

Quella basata sui principi contabili internazionali è quindi in generale, e non soltanto per quel che riguarda il settore bancario, una normativa innovativa perché considera come principali destinatari del bilancio gli investitori in capitale di rischio, attuali o potenziali, che lo consultano allo scopo di reperire le informazioni utili ad assumere in modo razionale le loro decisioni di carattere economico. Dalla consultazione del bilancio questi possono ottenere informazioni attraverso le quali poter valutare in modo adeguato i rischi e i profitti che deriverebbero dal loro investimento. Ciò può essere propriamente definito come orientamento al mercato⁴⁴ dei nuovi principi IAS/IFRS. Tale orientamento si desume in via prioritaria dalla prevalenza, come criterio di valutazione, del *fair value* (con iscrizione

⁴¹ R. Ruozi, *Economia e gestione della banca*, EGEA, 2006.

⁴² La maggiore attenzione rivolta all'informazione sulla situazione economica e patrimoniale dell'impresa, che si sostanzia in una prevalenza della sostanza sulla forma, acquista dunque maggiore rilevanza rispetto alla prudenza che era uno dei principi fondamentali prima del passaggio ai principi IAS/IFRS.

⁴³ R. Mazzeo, E. Paolombini, S. Zorzoli (a cura di), *op.cit.*, 2005.

⁴⁴ A riguardo, la Circolare ABI del 21 febbraio 2006, dice che "L'orientamento al mercato degli IAS/IFRS porta a presentare i risultati del bilancio in una visione prevalentemente prospettica, diametralmente opposta a quella tradizionalmente seguita dai principi contabili nazionali, finalizzati alla tutela dei soci e dei creditori."

delle variazioni nel conto economico), anziché del costo come invece stabilivano i principi desumibili dal Codice Civile.

Gli effetti prodotti dall'introduzione dei principi Ias/Ifrs sono molti e non solo di natura contabile: per fare un esempio, si potrebbe dire che l'utilizzo del fair value come metodo di valutazione, se da un lato aumenta la volatilità del reddito, dall'altro consente di ridurre la possibilità per gli amministratori di compiere politiche di bilancio; ciò è evidente se si pensa ad esempio alla sostanziale scomparsa del fondo rischi su crediti o del fondo rischi bancari generali.

E' ben evidente che le nuove regole contabili sono applicabili a tutte le imprese indicate nel decreto di recepimento e non solo alle banche. Tuttavia, le peculiarità dell'attività bancaria, rispetto a quella di una qualunque impresa di produzione, richiede anche delle norme particolari, scritte tenendo conto delle sue caratteristiche. Questo è il motivo per cui il decreto n.87/1992 è stato aggiornato⁴⁵: occorre elaborare nuove norme che fossero maggiormente coerenti con le disposizioni IAS/IFRS e che le banche potessero prendere come riferimento.

Nei paragrafi seguenti verranno approfondite le disposizioni previste dal decreto n. 38/2005 e le implicazioni fiscali che esse hanno avuto sul processo di determinazione del reddito dei soggetti utilizzatori dei principi IAS/IFRS, comprese le banche. Ma non solo: si analizzeranno anche i provvedimenti normativi successivi a tale decreto e gli effetti, nonché i cambiamenti prodotti, sulla disciplina fiscale delle imprese Ias adopter.

Poiché le banche sottostanno alla medesima normativa valida per le altre categorie di imprese che adottano i principi contabili internazionali, in seguito si parlerà genericamente di imprese IAS adopter, comprendendo in queste anche le banche.

1.3.1 Il principio di derivazione semplice e il principio di neutralità introdotti dal D. lgs. n. 38/2005

Il decreto n. 38/2005 interviene sul tema della fiscalità delle imprese Ias adopter apportando modifiche al Tuir che, come si vedrà, non sono definitive in quanto successivamente il testo delle norme subirà ulteriori revisioni. Le modifiche introdotte

⁴⁵ Hanno concorso alle modifiche al D. lgs. 87/1992, ciascuno in relazione a specifici articoli, tra gli altri, il D.lgs n. 385/93, il D.lgs. 415/96, il D.lgs. 213/98

determinano degli aggiornamenti normativi validi per tutte le imprese che utilizzano come principi contabili quelli IAS/IFRS; di conseguenza essi sono applicati anche alle banche, per le quali non si riscontrano grandi differenze riguardo alle modalità di tassazione del reddito rispetto alle imprese commerciali che svolgono attività diversa. Norme di carattere settoriale, riguardanti la specificità del settore bancario, si riscontrano prevalentemente in materia di svalutazione e perdite su crediti e in materia di deducibilità degli interessi passivi⁴⁶. Questi elementi saranno oggetto di trattazione nei capitoli seguenti.

Ritornando al decreto finora considerato, è possibile affermare che il suo intervento modificatore, in materia fiscale, è basato su due fondamentali principi: quello di derivazione semplice e quello di neutralità. Si tratta, in ogni caso, di interventi piuttosto leggeri, impostati come tali in considerazione della certezza che non tutte le imprese avrebbero adottato i nuovi principi contabili internazionali ma molte avrebbero continuato ad utilizzare i consueti principi nazionali. Per questo motivo è rimasto inalterato il criterio di determinazione della base imponibile ottenuta partendo dal risultato scaturito dal conto economico e, per lo stesso motivo, sono state apportate soltanto le modifiche necessarie a permettere l'applicazione dei principi Ias/Ifrs alle imprese che avessero deciso di adottarli. E' utile approfondire entrambi i principi sopracitati nonché le modifiche al Tuir che ne sono derivate.

- **PRINCIPIO DI DERIVAZIONE SEMPLICE:** il principio di derivazione semplice è il principio che prevede che siano mantenuti immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, meccanismi che stabiliscono la derivazione di quest'ultima dal risultato del conto economico⁴⁷. L'introduzione di questo principio è avvenuta attraverso la modifica congiunta di due fondamentali articoli del Tuir, l'articolo 83 "Determinazione del reddito complessivo" e l'articolo 109 "Norme generali sui componenti del reddito d'impresa". In particolare, la nuova versione del primo comma dell'articolo 83 (versione non definitiva poiché l'articolo è stato modificato nuovamente in seguito dalla Legge Finanziaria 2008)

⁴⁶ Gli articoli del Tuir relativi a queste due voci sono rispettivamente l'articolo 106, a partire dal comma 3, che è rivolto esclusivamente al trattamento fiscale delle svalutazioni degli enti creditizi e finanziari di cui al D.lgs. 87/1992, e l'articolo 101, comma 5, che riguarda invece la deducibilità delle perdite e che rappresenta una norma a carattere più generale in quanto applicabile anche ad imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari.

⁴⁷ Questa definizione del principio di derivazione semplice è stata ricavata dalla Relazione al Decreto legislativo n. 38/2005.

ha stabilito che per la determinazione del reddito complessivo fosse necessario aumentare o diminuire l'utile o la perdita, risultante dal conto economico relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali fossero imputati direttamente a patrimonio netto. L'articolo 109, invece, è stato modificato mediante l'introduzione, nel quarto comma, del seguente periodo: "Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali". Si tratta dunque di modifiche che sono state apportate, in primis, per confermare che la base di partenza per la determinazione della base imponibile Ires resta il risultato positivo o negativo del conto economico, indipendentemente da quali siano i principi contabili adottati. Ma non solo. Esse sono state elaborate anche per fare in modo che, "ai fini della determinazione della base imponibile, si considerassero non soltanto i componenti positivi e negativi iscritti nel conto economico ma anche tutti gli altri per i quali i principi contabili internazionali, a differenza di quelli nazionali, prevedevano l'imputazione a patrimonio netto e che, per questo motivo, potevano sfuggire alla tassazione ordinaria"⁴⁸. Esempi di fatti gestionali per i quali vale l'iscrizione nel patrimonio netto sono, per citarne qualcuno, le rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali strumentali in base al fair value, l'applicazione del criterio di valutazione del fair value alle attività finanziarie classificate come "disponibili per la vendita", la valutazione al fair value dei derivati di copertura di flussi finanziari futuri (cash flow hedge), le spese per aumenti di capitale e la rilevazione degli effetti pregressi dei cambiamenti di principi contabili e di errori. Le modifiche così descritte fanno sì che, per la determinazione del reddito imponibile, il dato di partenza sia sempre il risultato del conto economico, rettificato in aumento o in diminuzione delle componenti imputate direttamente a patrimonio netto: in questo modo si supera la previsione dell'imputazione a conto economico quale presupposto imprescindibile della deducibilità di componenti negativi.

- **PRINCIPIO DI NEUTRALITA'**: il principio di neutralità è stato introdotto per assicurare, nei limiti del possibile, la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi

⁴⁸ Cfr. "La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta", a cura di F. Acerbis e A. Catona, Gruppo24ore, PWC, 2011.

criteri di redazione del bilancio d'esercizio. Tale principio è stato previsto al fine di evitare differenti trattamenti fiscali alle imprese che utilizzano principi contabili diversi e, di conseguenza, penalizzazioni o agevolazioni in conseguenza del regime contabile scelto⁴⁹. Per questo motivo, il decreto n.38/2005 ha introdotto dei correttivi al Tuir, relativi ai soggetti Ias/Ifrs a regime, atti ad evitare che l'utilizzo dei principi contabili internazionali generasse delle forme improprie di tassazione o di deducibilità e ha dettato, nell'articolo 13, delle disposizioni transitorie per garantire il rispetto del principio di neutralità anche durante la fase di passaggio ai nuovi principi contabili (First Time Adoption). Per l'esattezza, per quanto riguarda la tassazione a regime, il legislatore non ha introdotto un generale criterio di neutralità ma si è semplicemente limitato a richiamarlo nella relazione illustrativa al decreto. In merito, invece, alle disposizioni transitorie dirette a garantire la neutralità, alcune di esse sono già state indicate nei paragrafi precedenti (per esempio il criterio di valutazione, ai fini fiscali, delle rimanenze o delle opere e dei servizi ultrannuali); altre, sempre a titolo esemplificativo, sono quelle relative al ripristino e all'eliminazione nell'attivo di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi o di quelli iscritti e non più capitalizzabili, per i quali è prevista la non rilevanza ai fini fiscali⁵⁰ oppure quelle relative ai fondi per rischi e oneri per i quali lo stanziamento resta valido soltanto in presenza di un obbligo legale o di fatto cosicché, l'adozione dei principi IAS/IFRS, comporta l'utilizzo, in contropartita al patrimonio netto, di una parte di fondi presenti nel bilancio d'esercizio⁵¹. Il principio di neutralità si è imposto dunque come un principio diretto ad assicurare analoga tassazione per due imprese che utilizzano principi contabili differenti sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo quantitativo.

Benché il decreto n. 38/2005 e i principi di derivazione semplice e di neutralità da esso previsti siano stati emanati allo scopo di favorire la piena armonizzazione con i principi

⁴⁹ Anche l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 7/E del 28 febbraio 2011 con la quale ha espresso dei chiarimenti in merito non solo al principio neutralità ma anche al principio di derivazione precisando quale dovesse essere la corretta interpretazione dei due principi.

⁵⁰ Articolo 13, comma 5, del d.lgs. 38/2005.

⁵¹ Articolo 13, comma 6, del d.lgs. 38/2005.

contabili internazionali delle norme in materia di bilancio e delle disposizioni fiscali per la determinazione del reddito d'impresa, ciò che effettivamente si è verificato nelle imprese IAS è stata soltanto una dicotomia tra il risultato d'esercizio civilistico e la determinazione fiscale del reddito d'impresa. Infatti, si è osservato come le norme contabili previste dai principi IAS/IFRS venissero considerate valide ai fini fiscali soltanto nei casi in cui esse determinavano una contabilizzazione delle operazioni aziendali analoga a quella giuridico-formale. Se, quindi, la contabilizzazione prevista dai principi internazionali risultava diversa, ad assumere rilevanza ai fini fiscali era quella giuridico-formale delle disposizioni del Tuir⁵².

Il decreto in analisi creava dunque una situazione caratterizzata da un doppio binario civilistico fiscale: si produceva cioè un disallineamento tra bilancio IAS e reddito ai fini Ires e, in questo modo, il principio di neutralità si poneva proprio come meccanismo di neutralizzazione degli effetti fiscali derivanti all'adozione dei principi IAS/IFRS.

E' stato questo il motivo per il quale il legislatore ha ritenuto indispensabile un ulteriore intervento che consentisse il superamento del doppio binario e soprattutto la piena derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio ottenute dall'applicazione dei nuovi principi contabili, senza la necessità di effettuare rettifiche extracontabili e dando così piena rilevanza fiscale al bilancio Ias.

1.3.2 La Legge Finanziaria 2008, le modifiche al Tuir e la previsione del principio di derivazione rafforzata

Con l'approvazione della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), è stato avviato un processo di riforma reso necessario sia dalla necessità di limitare il principio di neutralità (che mirava alla neutralizzazione degli effetti fiscali dovuti all'adozione dei principi IAS/IFRS) e rafforzare al tempo stesso il principio di derivazione,

⁵² A titolo esemplificativo si richiama la Risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007 relativa ad un'operazione di cartolarizzazione su crediti che dà rilevanza fiscale al mantenimento del credito nel bilancio dell'impresa cedente. Questa interpretazione ministeriale sposta, almeno parzialmente, la tesi della neutralità, sia quantitativa che temporale e, il riconoscimento pieno dei criteri giuridico-formali del TUIR sembra confermarla.

sia dall'esigenza di modificare l'impianto fiscale messo in piedi dalle disposizioni dettate dal d.lgs. 38/2005, eccessivamente lacunoso e di difficile gestione⁵³.

La Legge Finanziaria 2008 introduce innanzitutto modifiche al Tuir afferenti alla determinazione dell'Ires e valide per tutte le imprese Ias adopter; ma ne introduce alcune anche in materia di Irap⁵⁴ dalle quali deriva un trattamento più penalizzante per il settore bancario. Quanto alla prima categoria di modifiche, che sono quelle che nell'ambito della nostra trattazione interessano maggiormente, si può affermare come in realtà esse consistano non tanto in modifiche radicali al Tuir quanto piuttosto in variazioni al testo di alcune norme⁵⁵, attraverso le quali si è riconosciuta generale accettazione fiscale alle risultanze contabili determinate mediante l'utilizzo dei principi IAS/IFRS.

Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 sono state implementate ed integrate con un regolamento emanato con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il decreto n. 48 del 1° aprile 2009, conosciuto meglio come Regolamento IAS il quale, ai sensi del comma 60 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria, ha stabilito <<le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59>> relativi alla determinazione del reddito delle imprese Ias adopter, tenendo conto anche delle specificità delle imprese che operano nel settore bancario e finanziario.

Più precisamente, con questi interventi, il legislatore si rivolge direttamente ai soggetti Ias, intendendo creare per essi delle regole fiscali specifiche e superare così il modello del "doppio binario"⁵⁶ prodotto dal decreto n. 38 del 2005. Tali modifiche derivano dalla presa d'atto dell'incapacità del precedente decreto di trattare in modo organico il tema della fiscalità di queste imprese, contestandogli soprattutto la mancata previsione di norme che

⁵³ La relazione illustrativa alla Legge n. 244/2007 precisa come "il decreto legislativo 38/05 si è rivelato, alla luce delle esperienze maturate in questi primi anni, non sufficiente ad affrontare in modo organico la materia. Pur riconoscendo l'immanenza del principio di derivazione, il decreto 38/05 ha lasciato inalterate, anche per i soggetti IAS, la maggior parte delle norme che disciplinano la "trasformazione" del dato originario (risultato di bilancio) in quello derivato (reddito imponibile), senza adeguarle ai nuovi criteri di redazione del bilancio".

⁵⁴ In questa sede non verranno affrontate le modifiche e le conseguenze prodotte in tema di Irap.

⁵⁵ In particolare, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, è stata apportata una nuova modifica all'articolo 83 del Tuir e poi sono state introdotte delle deroghe alle disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2.

⁵⁶ Il "doppio binario" era la conseguenza della previsione secondo cui sostanzialmente non erano ammesse divergenze in merito al calcolo della base imponibile tra i soggetti Ias e i soggetti che applicano i principi contabili nazionali.

garantissero la concordanza del reddito ricavato nel bilancio con il reddito imponibile. Da ciò discende l'introduzione del "principio di derivazione rafforzata" in luogo di quello semplice riconosciuto fino a quel momento. Questo principio prevede che per le imprese Ias adopter sia rilevante, ai fini fiscali, non la rappresentazione giuridico-formale delle operazioni bensì quella basata sulla sostanza economico-finanziaria delle stesse. Ciò significa che ad assumere rilievo, ai fini della determinazione del reddito imponibile Ires, sono gli elementi patrimoniali e reddituali iscritti in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il quale rappresenta proprio uno dei postulati del bilancio IAS/IFRS. In questo modo si dà piena rilevanza ai componenti iscritti, si ottiene una rappresentazione che evidenzia i sostanziali effetti di ciascuna operazione e si garantisce una notevole riduzione delle discordanze tra l'utile di bilancio e il reddito di impresa⁵⁷.

Rimarcando l'insufficienza del decreto n. 38/2005 nell'affrontare il problema del disallineamento tra il bilancio IAS e il reddito imponibile Ires, la Finanziaria 2008 precisa anche che il nuovo principio di derivazione rafforzata è limitato al riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione: modifica a tale scopo l'articolo 83 del Tuir riconoscendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, l'importanza dei suddetti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione⁵⁸. Con queste previsioni si determina una contestuale e marcata limitazione al principio di neutralità⁵⁹.

La modifica dell'articolo 83 del Tuir, avvenuta in conseguenza all'introduzione del principio di derivazione rafforzata, ha avuto piena attuazione innanzitutto mediante l'abrogazione dell'inciso relativo ai componenti imputati direttamente a patrimonio⁶⁰ (eliminazione che si pone soltanto come una mera semplificazione espositiva e che dal punto di vista sostanziale non produce effetti poiché la nuova disposizione contenuta

⁵⁷ Cfr. S. Salvadeo e G. D'angelo, "Principio di derivazione rafforzata nella determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS", in *Bilancio e reddito d'impresa* n. 5/2011.

⁵⁸ Su questi concetti si è soffermata anche l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/E/2011.

⁵⁹ Il principio di neutralità è stato comunque confermato per le transizioni ai principi IAS/IFRS effettuate successivamente all'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, estendendo a dette fattispecie le medesime regole di neutralità previste dall'articolo 13 del Decreto 38/05.

⁶⁰ Inciso che era stato introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 38/05.

nell'articolo si riferisce anche a quelle operazioni reddituali che secondo i principi internazionali vanno imputate al patrimonio⁶¹) e, in secondo luogo, attraverso l'aggiunta di un nuovo periodo al testo dell'articolo. Esso è stato infatti completato con la seguente disposizione: *“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”*⁶².

Il riconoscimento, ai fini fiscali, delle sole <<qualificazioni>>, delle <<imputazioni temporali>> e delle <<classificazioni>> e il contestuale mancato riferimento alle valutazioni e alle quantificazioni, fa sì che non si possa parlare di derivazione piena poiché restano non riconosciuti ai fini fiscali i fenomeni valutativi e altre fattispecie che non sono espressamente citati nell'articolo 83 e che sono rimasti soggetti ai vincoli della disciplina fiscale del Tuir, mantenendo così lo schema impositivo precedente. Pertanto, poiché escluse dalla nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, restano valide per i soggetti Ias sia le disposizioni limitative del riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, sia quelle che pongono al bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS le stesse deroghe previste per il bilancio preparato secondo i principi contabili nazionali⁶³. Queste rappresentano delle limitazioni al principio di prevalenza della sostanza sulla forma e sono previste dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento IAS⁶⁴: esse derivano dalla necessità che i criteri di valutazione previsti dagli

⁶¹ Questa precisazione è stata fatta nella Relazione illustrativa al Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 1° aprile 2009, n.48 e si ricollega a quanto dettato dal legislatore nell'articolo 2, comma 2, del Decreto citato, secondo cui i componenti positivi e negativi imputati a patrimonio concorrono alla formazione del reddito imponibile ma solo se fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Tuir.

⁶² Articolo 83 Tuir, comma 1.

⁶³ Esempi di queste disposizioni sono quelle che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa e non per competenza come gli interessi di mora, i compensi agli amministratori e i dividendi, oppure quelle che limitano la deduzione dei costi perché non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positive in modo frazionato per motivi di convenienza fiscale.

⁶⁴ L'art. 2 comma 2 dice testualmente che: “Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del

IAS/IFRS trovino applicazione nel rispetto di alcune più stringenti regole fiscali dettate dal Tuir.

Data l'importanza riconosciuta ai concetti di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, la Circolare n. 7/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate, ha voluto chiarire la portata di questi tre fenomeni individuando altresì la modalità applicativa del principio di derivazione rafforzata.

1. *Qualificazione*: la qualificazione riguarda l'interpretazione esatta della tipologia di operazione eseguita dall'impresa Ias e gli effetti, sia economico-patrimoniali sia giuridici, che essa produce. La qualificazione di un fatto, di un atto o di un negozio giuridico è fondamentale per l'individuazione del modello giuridico-contrattuale a cui assoggettare l'operazione: tale individuazione avviene tenendo conto anche degli effetti sostanziali che la stessa operazione produce. Determinato lo schema giuridico-negoziale, viene verificato se e in che modo l'operazione in analisi genera flussi reddituali, positivi o negativi. Il criterio della qualificazione permette dunque di individuare due tipologie di attività: quelle con effetti reddituali, che sono rilevanti ai fini fiscali, e quelle con effetti meramente patrimoniali che non producono conseguenze sulla determinazione del reddito ma al contrario determinano soltanto variazioni di patrimonio netto.
2. *Classificazione*: la classificazione consente di identificare la specifica tipologia di provento o onere individuata nel bilancio rappresentato secondo i principi IAS/IFRS. Il concetto di classificazione è inscindibile da quello di qualificazione, costituendo una conseguenza di quest'ultimo, con il quale deve tra l'altro risultare coerente. Essa permette, in altre parole, di definire gli specifici effetti che l'operazione produce sul reddito.
3. *Imputazione temporale*: il concetto di imputazione temporale riguarda il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali connessi ad un'operazione concorrono a formare la base imponibile. A riguardo, i principi contabili internazionali

reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS [...]”.

riconoscono il principio della competenza basato sulla “maturazione economica”⁶⁵ di costi e ricavi mentre i principi nazionali considerano la “maturazione giuridica” degli stessi: il criterio della competenza basato sulla maturazione economica dei componenti positivi e negativi prevede che essi siano di competenza del periodo in cui sia possibile valutarne l’entità in modo attendibile e si ritiene sia probabile che saranno goduti i benefici economici dall’impresa⁶⁶. Il criterio della imputazione temporale può essere connesso oppure indipendente da quello di qualificazione e di classificazione. Si potrebbe avere ad esempio un’operazione che, in base ai principi Ias, abbia una qualificazione o una classificazione uguale a quella ottenuta secondo la rappresentazione giuridico-formale e che abbia però una diversa imputazione temporale: in questo caso il criterio Ias di competenza assume pieno rilievo fiscale⁶⁷. Esistono tuttavia anche delle fattispecie per le quali il Tuir ha previsto delle deroghe al principio della imputazione temporale: esso stabilisce infatti delle disposizioni che in alcuni casi prevedono, per i soggetti Ias adopter, un’espressa deroga al principio di derivazione rafforzata⁶⁸; in altri casi, ne detta delle altre che invece impongono imprescindibili regole applicabili a tutti i contribuenti, anche a quelli che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS⁶⁹.

⁶⁵ La Circolare 7/E precisa la maturazione economica è “generalmente individuabile nel momento in cui si ritiene probabile che i benefici economici futuri saranno goduti dall’impresa ed in cui sarà possibile valutarne l’entità in modo attendibile, nonché quando anche i relativi costi sono attendibilmente determinabili”

⁶⁶ A titolo esemplificativo, sul criterio di competenza basato sulla maturazione economica si possono richiamare le disposizioni previste dallo IAS 18 relative alla rilevazione contabile dei ricavi della vendita di beni che avviene “quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
(b) l’impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l’effettivo controllo sulla merce venduta;
(c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
(d) è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dall’impresa;
(e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all’operazione possono essere attendibilmente determinati”.

⁶⁷ Cfr. Relazione di accompagnamento al Regolamento IAS che chiarisce che “si è inteso dare rilievo non solo alle imputazioni temporali conseguenti alle differenti qualificazioni Ias ma anche alle imputazioni temporali divergenti da quelle del bilancio tradizionale e pur tuttavia relative a vicende gestionali qualificate al medesimo modo”.

⁶⁸ Si pensi ad esempio alla deduzione delle quote di ammortamento di marchi e avviamento di cui all’articolo 103, comma 3-bis, ovvero alla deduzione di oneri pluriennali di cui all’articolo 108, comma 3;

⁶⁹ Si pensi, ad esempio, alle disposizioni che prevedono la rilevanza fiscale per cassa dei componenti di reddito, come nel caso di taluni contribuiti, ai sensi dell’articolo 88, comma 3, ovvero dei compensi per gli amministratori, ai sensi dell’articolo 95, comma 5.

Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 sono diventate effettive a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per le operazioni in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e più in particolare per quelle assoggettate alle regole vigenti prima del cambiamento del regime, in considerazione del rischio che la successione di norme impositive diverse avrebbe potuto far sorgere problemi di doppia deduzione o di doppia tassazione, la Legge Finanziaria 2008 ha dettato una disciplina per il periodo transitorio, cioè il triennio precedente all'introduzione del principio di derivazione rafforzata. Ha previsto infatti una "clausola di salvaguardia" che fa salvi gli effetti prodotti sulla determinazione della base imponibile derivanti da comportamenti dei contribuenti posti in essere nel periodo 2005-2007, purché essi siano coerenti con quelli che sarebbero scaturiti dall'applicazione delle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria e purché derivino da comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione degli Ias⁷⁰. Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia tutti quei comportamenti che risultano divergenti per effetto di interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate le quali hanno indotto i contribuenti a modificare il loro precedente operato⁷¹.

Sempre con riferimento al regime transitorio delle operazioni pregresse, oltre alla clausola di salvaguardia stabilita dalla Finanziaria 2008, il Decreto legge n. 185/2008⁷², articolo 15, commi 1-9, ha previsto un regime facoltativo di riallineamento per le imprese Ias, riguardante le operazioni realizzate prima della entrata in vigore delle regole di derivazione rafforzata e che presentavano un doppio binario civile/fiscale. In questa sede è sufficiente dire soltanto che esso ha riconosciuto alle imprese Ias la possibilità di riallineare⁷³,

⁷⁰ Cfr. Articolo 1, comma 61, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

⁷¹ A riguardo si può richiamare la Risoluzione 100/E/2007, già citata in relazione alle operazioni di cartolarizzazione sui crediti, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha espressamente detto che la contabilizzazione prevista dai principi contabili internazionali di dette operazioni non assumeva rilevanza ai fini fiscali in quanto non in linea con i criteri giuridico-formali previsti dal Tuir.

⁷² Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 gennaio 2009, n. 2.

⁷³ Il decreto 185/2008 consente due modalità alternative di riallineamento:

- 1) il riallineamento della totalità delle differenze positive e negative (art. 15, comma 4) con tassazione separata dell'eventuale saldo algebrico positivo o con scomputo dall'imponibile in cinque quote costanti, a partire dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dell'eventuale saldo algebrico negativo;
- 2) il riallineamento delle sole differenze relative a singole fattispecie (art. 15, comma 5) con l'eventuale assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP (e delle relative addizionali) con

attraverso l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi e mediante pagamento di imposta sostitutiva, le differenze tra valori civili e fiscali delle poste in bilancio afferenti alle operazioni sopra descritte le quali, sotto il profilo fiscale, sono state diversamente classificate, qualificate e imputate temporalmente rispetto alle classificazioni, qualificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio Ias⁷⁴.

1.3.3 Il regolamento IAS: contenuto e deroghe al comma 1 e 2 dell'articolo 109 Tuir

Il Regolamento IAS, come anticipato nel paragrafo precedente, è servito ad implementare le disposizioni previste nella Finanziaria 2008 e ad integrarle laddove necessario. L'esigenza di individuare delle regole ad hoc di attuazione del nuovo regime delineato nella Legge Finanziaria, è stata spiegata con la specifica finalità di evitare salti o duplicazioni di imposta al momento della sua adozione.

Con questo Regolamento il legislatore ha voluto chiarire innanzitutto la portata del nuovo articolo 83 del Tuir riscritto in considerazione del nuovo principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il riconoscimento dei soli criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, derivante dalla validazione del principio di derivazione rafforzata, ha portato il legislatore ad introdurre una deroga all'articolo 109 Tuir, in particolare al comma 1 e comma 2⁷⁵. Questi commi, per quello che riguarda la rilevanza fiscale dei costi e dei ricavi, fanno riferimento:

- a) alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1);
- b) alle risultanze dell'atto o alla data di acquisizione/passaggio della proprietà dei beni o a qualunque altro diritto reale sui beni (comma 2);

Dunque, alle imprese che utilizzano i principi IAS/IFRS nella redazione del loro bilancio è riconosciuta la disapplicazione di entrambi i commi sopraindicati (oltre ad essi è prevista anche la disapplicazione di ogni altra disposizione del reddito che assuma i componenti

l'aliquota del 16 per cento del saldo algebrico positivo delle differenze relative alle singole fattispecie o con l'indeducibilità dell'eventuale saldo negativo.

⁷⁴ Approfondimenti al tema dei regimi di allineamento per le imprese IAS adopter, possono essere letti nella Circolare Assonime n. 39 del 23 settembre 2009.

⁷⁵ La disapplicazione del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 109 del Tuir è stata prevista dall'articolo 2 del Decreto n. 48 del 1 aprile 2009.

redditali e patrimoniali secondo regole di rappresentazione non conformi al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma). La disapplicazione del comma 1 è stata spiegata con l'esistenza dei medesimi criteri di certezza e determinabilità anche in ambito Ias e quindi con il rischio che sorgessero delle incertezze a causa della sovrapposizione applicativa della norma fiscale, data l'esistenza di un'incompatibilità di concetti tra il Tuir e i principi Ias⁷⁶. Ciò significa che per le imprese Ias adopter non bisogna fare riferimento, per la deducibilità dei componenti negativi, ai concetti di certezza e determinabilità così come intesi nel Tuir ma a quelli di certezza e determinabilità espressi dalla normativa Ias.

La disapplicazione del comma 2 è stata prevista, insieme a quella del precedente, allo scopo di rendere rilevante, anche ai fini fiscali, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: esso infatti è adottato dagli utilizzatori dei principi IAS/IFRS ma non altrettanto riconosciuto dai criteri fiscali del Tuir. E' quindi una disapplicazione volta a favorire il superamento delle risultanze negoziali e dei criteri di competenza temporale.

In altre parole, i principi di certezza e determinabilità contemplati dal Tuir e il principio della rilevazione giuridico-formale dei fenomeni, che rappresentano entrambi il fondamento su cui si basa la normativa fiscale, non sono sempre compatibili con i criteri di rilevazione previsti dai principi IAS/IFRS che si ispirano invece al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tale divergenza nella rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali ha indotto il legislatore fiscale a prevedere la disapplicazione dei commi indicati.

Il Regolamento Ias ha anche dettato le regole per l'attuazione delle modifiche normative previste dalla Finanziaria 2008 relativamente ai rapporti tra imprese Ias e imprese non Ias. L'articolo 3, comma 1, stabilendo che *“il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi”*, ha voluto regolamentare i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali secondo i principi IAS/IFRS determinasse una doppia o, al contrario, nulla tassazione dei componenti positivi oppure una doppia o nulla deduzione dei componenti negativi. Il comma 2 dello stesso articolo ha altresì riconosciuto

⁷⁶ Cfr. Relazione al Regolamento IAS.

alle imprese IAS e non IAS, che pongono in essere operazioni tra loro, di determinare il loro reddito imponibile sulla base della corretta applicazione dei principi da esse adottati⁷⁷: questo si traduce nella non indispensabilità di coerenza nella rappresentazione di bilancio tra le imprese che partecipano ad una medesima relazione. Infine, gli ultimi due commi dell'articolo 3 stabiliscono delle deroghe alle disposizioni dettate dai precedenti, riferite ad alcuni istituti di carattere finanziario che, per le loro caratteristiche, impongono un identico trattamento a tutti i partecipanti. Il riferimento è ad esempio al trasferimento dei titoli partecipativi come le azioni, le quote di partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni, tranne le azioni proprie, oppure all'imputazione delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all'estero, o ancora al trattamento fiscale dei pronti contro termine su titoli e valute.

Il Regolamento Ias dedica gli altri articoli rispettivamente alle operazioni di riorganizzazione aziendale (articolo 4), ai criteri di neutralità e first time adoption (articolo 5) e ai comportamenti adottati nel triennio 2005-2007 (articolo 6): relativamente a quest'ultimo punto si è già discusso nel paragrafo precedente; gli altri due articoli non sono oggetto di approfondimento nell'ambito della trattazione che si sta effettuando.

1.3.4 Il coordinamento fiscale del Decreto Milleproroghe

Il Decreto legge n. 225/2010, cosiddetto Decreto Milleproroghe⁷⁸, contiene alcuni importanti riferimenti in materia di fiscalità delle imprese Ias. Le norme in questione sono i commi 25-28 dell'articolo 2.

Ricordando che i principi IAS/IFRS vengono adottati a livello comunitario mediante Regolamento (modalità che consente di garantire la massima trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziaria), il decreto in analisi interviene sulla disciplina prevista a riguardo dal D.lgs. n. 38/2005, stabilendo un nuovo iter di adozione dei principi contabili internazionali, valido a partire dal 2011 e relativo ai soli bilanci d'esercizio delle imprese

⁷⁷ Il comma 2, articolo 3, del Regolamento IAS dice testualmente: "Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati [...]".

⁷⁸ Entrato in vigore il 27 febbraio 2010 e convertito nella Legge n. 10/2011.

interessate. In particolare, ad essere revisionato è l'articolo 4 del decreto del 2005: al testo originario vengono aggiunti 3 nuovi commi, il *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* i quali introducono un coordinamento degli standard internazionali con la disciplina civilistica e fiscale. Più nello specifico, i commi *7-bis*⁷⁹ e *7-ter*⁸⁰ riguardano la disciplina del codice civile sul bilancio d'esercizio, mentre il comma *7-quater*⁸¹ attiene alla determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap.

La nuova procedura di applicabilità nel nostro ordinamento degli Ias, così come decisa dal decreto Milleproroghe, prevede che il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e della finanze, possano dettare delle disposizioni di coordinamento tra i nuovi principi IAS/IFRS emanati a livello comunitario e, da un lato, la disciplina del bilancio prevista al titolo V, libro V, del Codice Civile, e, dall'altro, la disciplina attinente al reddito fiscale. Questa riguarda tuttavia i soli principi contabili internazionali entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 perché per quelli emanati invece nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, che si intendono verosimilmente già adottati dai contribuenti nel proprio bilancio d'esercizio e nella determinazione della base imponibile, in applicazione al principio di derivazione rafforzata, le norme di coordinamento sono contenute in un altro decreto del Ministero dell'economia e delle finanze⁸².

Relativamente all'applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, dall'introduzione delle novità normative del Decreto Milleproroghe deriva una loro non più immediata applicazione in quanto viene riconosciuta al Ministro della

⁷⁹ Il comma 7-bis prevede che “I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter”.

⁸⁰ Il comma 7-ter prevede che “Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio”.

⁸¹ Il comma 7-quater prevede che “Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.”

⁸² Il decreto in questione è il Decreto dell'8 giugno 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011.

Giustizia, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap, la possibilità di emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento Ue, un Decreto contenente disposizioni applicative che garantiscano il coordinamento tra i principi emanati e la disciplina sul bilancio d'esercizio⁸³ dettata dal Codice Civile. Si tratta in ogni caso di un decreto di coordinamento solo eventuale: infatti, qualora entro 90 giorni non venisse emanato alcun decreto, i principi contabili internazionali si intendono direttamente applicabili.

Ben più importante per i nostri scopi è il coordinamento fiscale che il comma 7-*quater* dell'articolo 4 del D.lgs. 38/2005 introduce: si fa riferimento al coordinamento tra i principi IAS/IFRS e le norme sulla determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap. Anche in questo caso è previsto che tale coordinamento debba avvenire mediante un decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dal decreto sul bilancio, oppure, indipendentemente da questo, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento UE. I principi contabili internazionali a cui tali disposizioni si riferiscono sono ancora una volta quelli entrati in vigore dal 2011. Si tratta comunque di un decreto di coordinamento che non può disattendere la portata del principio di derivazione rafforzata introdotto dall'articolo 83 del Tuir: ciò significa che il decreto ministeriale emanato non può privare di rilevanza fiscale le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni temporali proprie degli Ias né tantomeno introdurre nuove disposizioni che influiscano in modo definitivo sulla base imponibile delle imprese Ias adopter perché esse si porrebbero come una violazione del principio della riserva di legge in materia tributaria ex art. 23 della Costituzione il quale stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Sarebbe più giusto dire che il legislatore, con le norme contenute nel Decreto Milleproroghe, abbia voluto introdurre dei “filtri” con i quali evitare che l'immediata ed automatica applicazione degli IAS/IFRS provocasse effetti imprevisti di anticipazioni di deduzioni fiscali, derivanti dal fatto che il

⁸³ E' importante ribadire che queste nuove disposizioni riguardano i soli bilanci d'esercizio e non anche quelli consolidati poiché, per questi ultimi, il Regolamento 1606/2002 stabilisce l'obbligo di adottare i principi IAS/IFRS in vigore; per cui qualunque disposizione nazionale che interferisca nell'adozione dei principi nel bilancio consolidato delle imprese interessate è da ritenersi incompatibile con le disposizioni comunitarie.

principio della prevalenza della sostanza sulla forma riconosciuto da questi, provoca una maggiore imprevedibilità circa la tempistica di formazione degli imponibili⁸⁴.

Venendo agli effetti che le nuove disposizioni del Decreto Milleproroghe producono sulle imprese, è necessario fare un'utile distinzione tra tipologie di imprese poiché queste norme producono effetti differenti sulle banche rispetto alle altre. A produrre delle conseguenze diverse, più limitate, sulle banche, sono tuttavia soltanto le norme relative alla redazione del bilancio e non anche quelle attinenti alla fiscalità.

Effetti più limitati sulle imprese bancarie derivano dal fatto che le disposizioni del Decreto Milleproroghe non sono ad esse applicabili poiché per esse resta valida l'applicazione dell'articolo 9 del D.lgs. 38/2005 che prevede il conferimento di specifici poteri alla Banca d'Italia⁸⁵: questo significa che esse devono continuare ad attenersi alle indicazioni fornite dai loro organismi regolamentari in materia di redazione del bilancio e non invece a quelle dettate dalle nuove norme. Tutto ciò non accade invece con riferimento agli aspetti fiscali: relativamente a questo profilo infatti, gli eventuali Decreti ministeriali si applicano indistintamente a tutte le imprese che adottano i principi IAS/IFRS quindi anche alle banche⁸⁶.

Come già scritto in precedenza, le novità normative introdotte con il Decreto Milleproroghe riguardano i soli principi contabili internazionali emanati successivamente al 31 dicembre 2010 perché, per quelli relativi al periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le norme di coordinamento sono contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011⁸⁷. Questo decreto si compone di 12 articoli e le disposizioni in essi contenute sono in linea con il principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del Tuir.

⁸⁴ Cfr. M.Tognoni, D. Stevanato, "*Sulle modifiche IAS un filtro agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto <<milleproroghe>>*", in *Dialoghi Tributari* n. 2/2011.

⁸⁵ Questo punto va chiarito perché non è possibile escludere impatti per le banche in relazione all'applicazione dei Decreti di coordinamento di cui si è scritto sopra, in quanto essi sono relativi all'applicazione dei principi contabili internazionali e quindi estendibili anche alle banche.

⁸⁶ A conferma di ciò, il decreto dell'8 giugno 2011 stabilisce che le sue disposizioni trovano applicazione per i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 38/2005.

⁸⁷ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2011.

Le principali novità del Decreto dell'8 giugno sono quelle riguardanti le altre componenti di conto economico (other comprehensive income, OCI⁸⁸) e quelle relative al valore di riclassificazione degli strumenti finanziari.

Per quanto riguarda le altre componenti di conto economico, si disciplina la rilevanza fiscale delle imputazioni dei componenti reddituali in tale sezione (che non è espressamente richiamata dal Tuir): il Decreto ne dà pieno riconoscimento e quindi, se un componente positivo o negativo imputato ad OCI passa successivamente a conto economico, esso non sarà rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile. Se, viceversa, una disposizione del Tuir prevede la rilevanza fiscale di tale componente al momento delle imputazione a conto economico, allora l'imputazione temporanea ad OCI sarà irrilevante dal punto di vista fiscale⁸⁹. Con queste disposizioni, si è voluta riconoscere medesima importanza fiscale ai componenti imputati ad OCI e a quelli imputati a patrimonio netto. Ai fini Irap è invece previsto che i componenti iscritti nell'OCI assumano rilevanza fiscale soltanto al momento della loro effettiva iscrizione a conto economico.

Infine, relativamente al secondo aspetto, il Decreto del 2011 stabilisce che in caso di riclassificazione di uno strumento finanziario, così come ammessa dallo Ias 39, ad assumere rilievo ai fini fiscali sia il valore di iscrizione dello stesso nella nuova categoria mentre, il differenziale emerso, forma la base imponibile secondo la disciplina fiscale dello strumento finanziario stesso prima della riclassificazione.

1.4 La tassazione del reddito delle imprese bancarie

Il quadro emerso da quanto esposto nei paragrafi precedenti rappresenta il fondamento su cui si sviluppa il tema più ampio della fiscalità bancaria: l'obbligo di passare dai principi contabili nazionali a quelli internazionali ha dato una nuova immagine al bilancio bancario,

⁸⁸ Regolamento (CE) n. 70/2009 del 23 gennaio 2009.

⁸⁹ A titolo esemplificativo si possono richiamare i maggiori o minori valori relativi ai titoli obbligazionari immobilizzati per i quali la lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 110 TUIR prevede la rilevanza fiscale solo al momento della loro imputazione a conto economico. In questo caso, le imputazioni fatte a OCI nella riserva denominata "riserva AFS" non assumono rilievo fino al momento della loro riclassificazione al conto economico.

rivoluzionando la modalità di rappresentazione di molti elementi. Il Tuir ha dovuto adeguarsi a questi cambiamenti e ha modificato a tale scopo alcune norme fondamentali relative alla determinazione della base imponibile Ires.

Innanzitutto occorre dire che, in linea di principio, non esistono differenze sostanziali in tema di tassazione del reddito bancario. Le banche infatti, al pari di tutte le altre imprese Ires, sono tassate nella misura del 27,5% anche se, per il solo anno 2013, è stata introdotta un'addizionale Ires di 8,5 punti percentuali⁹⁰ che, oltre ad esse, si applica anche alle imprese di assicurazione e a tutti gli enti finanziari e creditizi di cui al D.lgs. n. 87/1992. Differenze di tassazione si riscontrano solo con riferimento all'Irap, relativamente alla quale si registra un'aliquota di tassazione pari al 4,65% (con la previsione di differenziazioni d'imposta da regione a regione) e regole di determinazione della base imponibile stabilite appositamente per le banche e altri enti e società finanziarie.

Anche per le banche, dunque, la base di partenza per la determinazione dell'Ires è il risultato di bilancio, a cui si apportano variazioni in aumento e in diminuzione, determinate anche in considerazione delle novità introdotte dai provvedimenti normativi analizzati in precedenza. Non ci sono sostanziali differenze riguardo alla formazione della base imponibile né si rinvergono norme di carattere settoriale legate alla peculiarità dell'attività bancaria. Ma neppure si può parlare di totale identità di disciplina rispetto alle altre imprese in quanto esistono disposizioni specifiche connesse ad alcuni elementi particolari. Più precisamente, queste disposizioni specifiche riguardano la svalutazione e gli accantonamenti per rischi su crediti nonché la deducibilità degli interessi passivi. Sono stati questi due importanti elementi del bilancio bancario a divenire oggetto di intervento della cosiddetta Robin Hood Tax, una misura tributaria così denominata dal Ministro dell'Economia nel 2008, Giulio Tremonti, rientrante nella cosiddetta "manovra d'estate" (ossia il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008) e contemplata nell'ambito della programmazione economico-finanziaria per il periodo 2009-2013: si tratta di un intervento con finalità redistributive della ricchezza che ha determinato un aumento della tassazione di alcuni soggetti particolari, come le compagnie petrolifere, le banche e le assicurazioni, settori considerati più solidi e avvantaggiati degli altri. Per le banche la misura in questione ha inciso sugli elementi sopra indicati (interessi passivi e rettifiche nel valore dei crediti) in una direzione più sfavorevole

⁹⁰ Cfr. De Stefani L., "*Consolidato e banche: anticipo più difficile*", in *Il Sole 24 ore* del 10 dicembre 2013.

per gli istituti. Infatti la Robin Hood Tax ha imposto una riduzione della quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti dello 0,1%, portandola dallo 0,4% allo 0,3%⁹¹ del valore dei crediti risultanti in bilancio e ha altresì previsto la parziale indeducibilità degli interessi passivi per i quali ha stabilito una soglia massima di deducibilità del 97% del loro ammontare per l'esercizio in corso al 2007 e una soglia più bassa, pari al 96%, per gli esercizi successivi. Questi elementi, in considerazione dell'importanza che ricoprono nell'ambito del bilancio bancario, saranno maggiormente approfonditi nei capitoli successivi.

⁹¹ Si vedrà nel capitolo successivo come queste disposizioni sono state ulteriormente modificate recentemente con la Legge n. 147/2013.

CAPITOLO 2

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE SUI CREDITI DELLE BANCHE

2.1 Premessa

L'erogazione di risorse finanziarie costituisce da sempre il fulcro dell'attività bancaria e, nell'ambito di questa forma di impieghi, quello tipico è rappresentato dalla concessione di crediti alla clientela.

L'erogazione di prestiti a imprese e famiglie è un'attività per sua natura rischiosa perché esposta all'eventualità che il soggetto che ha ricevuto il finanziamento, una volta raggiunta la scadenza convenuta si trovi nell'impossibilità di ripagare il suo debito. Tale rischio può così trasformarsi in una perdita per la banca e gravare allo stesso modo sulla sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Legata al profilo della rischiosità dell'attività bancaria è la dinamica di svalutazioni e perdite su crediti che gli istituti contabilizzano nel loro bilancio in conseguenza di sentori che annunciano probabili inadempienze o di circostanze che le confermano. Le suddette svalutazioni e perdite su crediti rappresentano un punto cruciale della fiscalità bancaria e, per questo motivo, il legislatore, in più occasioni, ha tentato di intervenire sulla relativa disciplina, proprio allo scopo di riconoscere loro un equilibrio maggiore. Si tratta di un impianto normativo pensato e dedicato appositamente alle imprese bancarie: questa specificità normativa deriva dalla notevole importanza che l'attività creditizia ricopre in esse.

Il Tuir dedica il comma 3 dell'articolo 106 alla disciplina sulla deducibilità delle svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari; il tema delle perdite su crediti è invece disciplinato, in via generale per tutte le imprese, dall'articolo 101, comma 5⁹².

Quanto alla complessiva tematica della deducibilità fiscale delle rettifiche di valore su crediti, è possibile affermare che le disposizioni dettate dal legislatore italiano sono sempre apparse inadeguate nel confronto con quelle vigenti negli altri Paesi membri dell'Unione Europea: infatti, il regime che si applica alle banche italiane, essendo basato sulla parziale indeducibilità delle svalutazioni, è stato considerato sempre estremamente penalizzante⁹³. Al riguardo si può dire che i limiti imposti alla deducibilità delle svalutazioni producono l'effetto di far sorgere, nell'esercizio di iscrizione in bilancio della stessa, un'anticipazione di imposte verso l'Erario le quali saranno recuperate successivamente negli esercizi in cui verranno dedotte le eccedenze. Si tratta di un credito verso l'Erario infruttifero che genera per la banca un costo opportunità pari agli interessi che essa avrebbe ricevuto se avesse investito la stessa somma diversamente. Relativamente a quest'ultimo aspetto, si riporta come, per il solo anno 2010, si sia stimato un costo, per il sistema bancario italiano, derivante dall'accumulazione di attività anticipate, a seguito della parziale indeducibilità delle svalutazioni ai fini Ires, pari a circa 53 milioni⁹⁴. L'inevitabile conseguenza scaturente da siffatta disciplina, che non ha simili negli ordinamenti esteri, è la creazione di "un vero e proprio freno rispetto all'erogazione di nuovi prestiti"⁹⁵.

In virtù dell'importanza che l'erogazione creditizia ricopre nell'ambito dell'attività bancaria e in considerazione del particolare momento che sta attraversando l'economia

⁹² Come si vedrà in seguito, la Legge n. 147/2013 ha modificato in maniera sostanziale la disciplina sulla deducibilità delle rettifiche di valore dei crediti. Pertanto l'articolo 106 comma 3 non è più dedicato alle sole svalutazioni ma anche alle perdite su crediti e l'articolo 101, comma 5, diventa il regime di riferimento per le imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari; per questi ultimi, si applicano le disposizioni del comma 5 soltanto per le perdite su crediti verso altri soggetti.

⁹³ Questa situazione è stata più volte ricordata in diversi interventi del Governatore della Banca d'Italia. Si richiamano in questa sede "*Indagine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario*", Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Camera dei deputati, 17 marzo 2009 e Associazione Bancaria Italiana, Assemblea Ordinaria, Intervento del Governatore della Banca d'Italia, Roma, 15 luglio 2010.

⁹⁴ Dati presi da Banca d'Italia, "*La pressione fiscale gravante sul sistema bancario: questioni metodologiche ed evidenze empiriche*" di Giacomo Ricotti, Vittorio Pinelli, Giovanni Santini, Laura Santuz, Ernesto Zangari e Stefania Zotteri, numero 80 di dicembre 2010, allegato 1.

⁹⁵ Cfr. Relazione scritta dell'Audizione del Direttore Generale dell'ABI sul DDL di stabilità 2014 del 28 ottobre 2013, pagina 6.

italiana, il legislatore è intervenuto nuovamente con un programma di revisione della disciplina sulle rettifiche di valore dei crediti al precipuo scopo di creare un impianto normativo modificato che sia in grado di restituire vigore all'attività tipica delle banche.

Le nuove misure sono contenute nella Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) che, sopprimendo il precedente regime basato sulla deducibilità delle svalutazioni nel limite massimo dello 0,3% annuo, con recupero delle eccedenze nei 18 esercizi successivi⁹⁶, introduce la deducibilità, ai fini Ires ed Irap, delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela in cinque esercizi e a quote costanti, ad eccezione di quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso che sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Si tratta di modifiche normative che presentano spiccati tratti di misure anticicliche: esse infatti sono volte, tra l'altro, ad evitare che durante i periodi di espansione economica le banche deducano larga parte delle svalutazioni sui crediti, riducendo così il carico fiscale, mentre in quelli di contrazione non possano dedurre l'intero ammontare elevando così la pressione fiscale per il periodo. Come è stato affermato dal Direttore Generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, in occasione dell'Audizione alla Camera dei Deputati sul DDL Stabilità *“la parziale revisione contenuta nella Legge di Stabilità permette alle banche di disporre di una maggiore liquidità a disposizione della normale attività di supporto all'economia per pianificare più correttamente l'erogazione del credito. Il provvedimento si inquadra quindi in una scelta di politica fiscale volta a dare nuovo impulso alla economia italiana attraverso nuovi finanziamenti che le banche saranno così in grado di erogare”*⁹⁷.

2.2 La contabilizzazione in bilancio dei crediti secondo gli IAS/IFRS

La collocazione dei crediti nel bilancio bancario non ha subito sostanziali variazioni a seguito del passaggio ai principi contabili internazionali. Indipendentemente dal regime contabile adottato resta infatti indubbia la loro natura di attività, a prescindere da quale sia

⁹⁶ Regime previsto dall'articolo 106, comma 3, Tuir, vigente prima dell'approvazione della Legge 147/2013.

⁹⁷ Relazione scritta dell'Audizione del Direttore Generale dell'ABI, op.cit., pag. 8.

la controparte. Che siano crediti verso la clientela oppure crediti verso altre banche, la loro contabilizzazione non cambia.

In linea generale si può dire che, mentre il Codice Civile detta dei criteri di valutazione per i crediti in quanto tali, ricomprendendoli nella più ampia voce dell'attivo circolante e prevedendo l'indicazione separata di quelli esigibili oltre l'esercizio successivo⁹⁸, i principi contabili internazionali, disponendo una diversa ripartizione delle voci dell'attivo, basata sulla contrapposizione tra attivo corrente e non corrente, e non prevedendo una struttura rigida di Stato Patrimoniale, fanno rientrare i crediti nella categoria degli strumenti finanziari⁹⁹ assoggettandoli alle disposizioni dettate dallo IAS 39¹⁰⁰: quest'ultima è una voce generica e molto ampia che si riferisce sia alle attività che alle passività e sia alle immobilizzazioni che al circolante. In effetti, i principi IAS/IFRS non danno una specifica definizione di titoli, partecipazioni o crediti ma ricomprendono tutti sotto la medesima voce di strumento finanziario. Come ben si può intuire, i crediti, insieme alle disponibilità liquide, agli strumenti rappresentativi di capitale di un'altra impresa e ai contratti, derivati e non derivati, che saranno o potranno essere estinti attraverso strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa, rappresentano delle attività finanziarie.

Venendo al bilancio bancario, prima che per le banche diventasse obbligatorio l'utilizzo dei principi IAS/IFRS, le disposizioni relative alla redazione e al contenuto del bilancio erano dettate dal D.lgs. 87/1992¹⁰¹ il quale, considerando l'importanza ricoperta dai titoli, dalle partecipazioni e dai crediti, stabiliva che queste tre voci venissero iscritte in bilancio separatamente l'una dall'altra costituendo, ognuna di esse, una posta a sé stante. Il decreto stabiliva che i crediti e i titoli di proprietà entrassero nella struttura patrimoniale della banca soltanto nel momento in cui si verificava la manifestazione finanziaria

⁹⁸ Articolo 2424 c.c. sul "Contenuto dello Stato Patrimoniale".

⁹⁹ Secondo lo IAS 32 "uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità."

¹⁰⁰ Lo IASB ha elaborato un nuovo Standard, l'IFRS 9, più adatto all'attuale contesto economico, che a partire dal 1° gennaio 2015, sostituirà definitivamente lo IAS 39.

¹⁰¹ L'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 87/92 dice che "Gli enti creditizi e finanziari redigono gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'articolo 5". Quindi le disposizioni relative alla redazione e al contenuto del bilancio sono fornite non solo dal decreto in questione ma anche, come stabilisce l'articolo 5, dalle "disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti".

dell'operazione e quindi, ad esempio, i crediti venivano iscritti al momento della loro effettiva erogazione e per un ammontare pari al loro valore nominale, determinato secondo il criterio del presumibile valore di realizzo¹⁰².

Il bilancio bancario conforme ai principi contabili internazionali viene invece redatto, per quel che riguarda l'ambito dei crediti, sulla base delle disposizioni normative contenute nello IAS 32 e nello IAS 39 i quali sono relativi, rispettivamente, agli aspetti dell'esposizione nel bilancio e delle informazioni integrative (IAS 32) e a quelli più prettamente contabili della rilevazione e della valutazione degli strumenti finanziari (IAS 39). Questi principi danno rilievo alla destinazione funzionale dello strumento non considerando invece la forma contrattuale con cui esso si presenta né tantomeno la sua natura. Secondo la normativa Ias, la banca deve valutare il proprio portafoglio crediti inizialmente al fair value¹⁰³ e successivamente al suo costo ammortizzato¹⁰⁴ ed eseguire, per lo stesso, un procedimento di "impairment"¹⁰⁵ utile per identificare, all'interno del portafoglio, eventuali posizioni creditorie dalle quali potrebbe derivare un inadempimento totale o parziale. Questo potrebbe accadere a causa di evidenti e significative situazioni di difficoltà finanziaria del debitore oppure a causa del suo mancato pagamento degli interessi e del capitale su un debito già in essere o ancora come conseguenza dell'entrata dello stesso in una procedura concorsuale o in un piano di ristrutturazione finanziaria. Occorre anche dire che le attività finanziarie non vengono iscritte in bilancio tutte secondo gli stessi criteri perché lo IAS 39, par. 9, individua diverse categorie di strumenti finanziari, sia

¹⁰² E' quanto stabilisce il comma 4 dell'articolo 20 del D.lgs. 87/92 il quale precisa anche che il valore di presumibile realizzazione deve essere calcolato "[...] tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:

- a) alla situazione di solvibilità dei debitori;
- b) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori."

Il comma 5 precisa inoltre che si può tenere conto anche di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti.

¹⁰³ Lo IAS 32 definisce il fair value come "il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili".

¹⁰⁴ Il costo ammortizzato di un'attività finanziaria corrisponde al suo valore iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo determinato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

¹⁰⁵ L'impairment, ai sensi dello IAS 39, è quel processo che l'impresa compie per valutare, alla data di chiusura di ciascun esercizio, se vi è una qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie hanno subito una riduzione di valore.

relative alle attività che relative alle passività, delle quali sarà fatta una chiara esposizione nel paragrafo successivo.

Per ciò che riguarda il profilo fiscale, è bene anticipare che, indipendentemente dal portafoglio in cui viene fatto rientrare il credito, le disposizioni fiscali relative alle svalutazioni e agli accantonamenti per rischi su crediti si applicano esclusivamente a quelli che la banca vanta nei confronti della clientela: restano dunque esclusi le svalutazioni e gli accantonamenti relativi a rischi e impegni di altra natura e nei confronti di soggetti diversi. Ciò significa che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 106 Tuir, comma 3, tutti i crediti che non rispondono alle caratteristiche indicate nell'articolo in questione e che saranno successivamente analizzati.

2.2.1 Classificazione, rilevazione e valutazione ai sensi dello IAS 32 e IAS 39

Lo IAS 39, relativo alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari, individua nel paragrafo 9 quattro diverse tipologie di attività finanziarie e due di passività¹⁰⁶. Questo significa che i crediti, al momento dell'iscrizione in bilancio, possono essere classificati in uno di questi quattro portafogli¹⁰⁷:

- 1) FVTPL- Fair value through profit or loss;
- 2) HTM- Held to maturity;
- 3) L&R- Loans and receivables;
- 4) AFS- Available for sale.

Nelle righe seguenti sono indicate le principali caratteristiche che contraddistinguono ognuna delle categorie sopra indicate.

- 1) Fair value through profit or loss: questo portafoglio comprende sia quelle attività acquisite allo scopo di trarre un beneficio dalle fluttuazioni di breve periodo (in questo caso si parla di attività finanziarie "Held for trading") sia quelle attività che l'impresa ha deciso di rilevare al fair value a conto economico al momento della

¹⁰⁶ In questa sede si approfondiscono esclusivamente le attività finanziarie e si tralasciano invece le passività. Tuttavia per completezza si precisa che i due portafogli di passività finanziarie individuati dallo IAS 39 sono quello delle passività finanziarie FVTPL e quello delle altre passività.

¹⁰⁷ Le quattro tipologie di attività finanziarie sono indicate nel paragrafo 2 dello IAS 39.

rilevazione iniziale¹⁰⁸ (in questo caso si parla di “Fair value option”¹⁰⁹). Nel portafoglio in questione rientrano tutti gli strumenti finanziari derivati non di copertura e tutti quelli detenuti unitariamente con finalità di negoziazione nel breve termine;

- 2) Held to maturity: in questa categoria rientrano tutte le attività finanziarie caratterizzate da pagamenti certi o determinabili, con scadenza prefissata, che l'impresa vuole e può mantenere fino alla scadenza e che non sono generate dalla sua attività tipica;
- 3) Loans and receivables: è il portafoglio che comprende tutte quelle attività finanziarie non quotate in un mercato attivo, originate e non acquistate dall'impresa, che derivano dall'aver fornito denaro, merci o servizi a un debitore e relativamente alle quali non c'è l'intenzione di venderle a breve termine (altrimenti rientrerebbero nelle Held for trading), non è prevista una scadenza fissa e neppure l'intento di possederle fino alla scadenza (altrimenti rientrerebbero nelle Held to maturity);
- 4) Available for sale: si tratta di un portafoglio che accoglie in via residuale tutte le attività non classificabili come attività di negoziazione né come investimenti detenuti fino a scadenza o come prestiti o crediti ceduti dall'impresa.

Per ciascuna di queste categorie lo IAS 39 definisce i requisiti che lo strumento finanziario deve possedere per rientrare in uno piuttosto che in un altro portafoglio, le modalità di iscrizione iniziale, il trattamento contabile dei costi di transazione e dei ricavi accessori, i criteri di valutazione da adottare, la modalità di determinazione e il trattamento contabile delle variazioni di valore e infine le ipotesi di riclassificazione dello strumento finanziario in un portafoglio diverso¹¹⁰. Tutti gli strumenti finanziari inclusi nelle precedenti quattro categorie possono essere valutati, inizialmente e successivamente al primo esercizio, al

¹⁰⁸ Cfr. ABI, *L'adozione dei principi contabili internazionali- riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 21 febbraio 2006.

¹⁰⁹ La Fair Value Option, come precisa la Circolare ABI del 21 febbraio 2006, riconosce all'entità la possibilità di valutare qualsiasi attività finanziaria al fair value, a prescindere dal portafoglio in cui è classificata, eccezion fatta per gli investimenti in equity instruments non quotati e per i quali il fair value non può esser misurato in maniera attendibile.

¹¹⁰ Cfr. Circolare ABI del 21 febbraio 2006, op. cit., pag. 16.

costo ammortizzato o al fair value¹¹¹. Il criterio del costo ammortizzato si applica alle attività incluse nel portafoglio Held to maturity e Loans and receivables; quello del fair value, invece, è utilizzato per la valutazione delle attività che rientrano nel portafoglio FVTPL e Available for sale.

L'esperienza pratica del mercato bancario italiano insegna che i crediti di una banca, sia quelli verso la clientela che quelli verso altre banche, per le loro caratteristiche, vengono fatti rientrare nella terza categoria, quella cioè dei "Loans and receivable"¹¹².

La rilevazione iniziale di tali crediti in bilancio, nel portafoglio sopra indicato, avviene nel momento in cui la banca diviene controparte contrattuale: in genere questo accade al momento dell'erogazione materiale della somma; tuttavia, in caso di mancata coincidenza tra questi due momenti, la rilevazione iniziale viene fatta al momento in cui il cliente acquisisce il diritto a riceverla. Il valore iniziale di iscrizione è il fair value, corrispondente all'importo erogato aumentato dei costi di transazione¹¹³ e delle commissioni imputabili all'operazione¹¹⁴, come ad esempio quelle di intermediazione pagate alle agenzie e altri oneri simili. Qualora l'importo erogato fosse discordante con il suo fair value, il valore iniziale di iscrizione sarà pari ad un ammontare corrispondente al valore attuale dei flussi di cassa futuri attualizzati ad un tasso adeguato¹¹⁵.

La rilevazione successiva, sempre con riferimento alla categoria dei L&R, che è quella nella quale rientrano i crediti della banca, viene effettuata al costo ammortizzato, calcolato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo dove, il tasso di interesse effettivo,

¹¹¹ Il fair value rappresenta, ai sensi dello IAS 39, paragrafo 46, la modalità di valutazione ordinaria delle attività finanziarie le quali, in sede di rilevazione iniziale vengono tutte, qualunque sia la categoria di appartenenza, valutate secondo tale valore.

¹¹² Questo è quello che risulta anche dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, la quale individua anche l'esatta collocazione dei crediti e delle rettifiche nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico del bilancio bancario.

¹¹³ I costi di transazione sono i costi incrementali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Per un elenco completo degli elementi inclusi nei costi di transazione di veda IAS 39, paragrafo 4.

¹¹⁴ IAS 39, paragrafo 43 dice che: "Quando un'attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie".

¹¹⁵ Cfr. "La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta", a cura di F. Acerbis e A. Catona, Gruppo24ore, PWC, 2011.

corrisponde al tasso di interesse che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati per tutta la durata attesa del finanziamento così da ottenere, alla fine, il valore contabile netto all'atto della rilevazione iniziale¹¹⁶. L'utilizzo del metodo del costo ammortizzato nelle rilevazioni successive delle attività finanziarie produce rilevanti conseguenze sul piano fiscale perché, comportando una diversa contabilizzazione in bilancio (rispetto a quella che si ottiene con l'utilizzo dei principi contabili nazionali) determina inevitabili differenti impatti in termini di rilevanza fiscale del credito. Se, ad esempio, una banca eroga un prestito sotto la pari di 1000, di cui 950 come capitale e il restante 50 come commissione "upfront", essa inizialmente rileverà in bilancio un credito di 950 anziché 1000 ma, per effetto del metodo del costo ammortizzato, la rilevazione di un valore iniziale inferiore sarà compensata dalla rilevazione, negli esercizi successivi, di incrementi nel valore dello stesso: tali incrementi derivano dal maggior tasso di interesse effettivo (rispetto a quello nominale) che consente di riportare gradualmente, lungo tutta la vita del credito, il suo valore a quello nominale di erogazione che era pari a 1000. In altre parole, all'inizio, la commissione viene inclusa (in diminuzione) nel valore del credito; tuttavia essa è iscritta a conto economico solo in un secondo momento, in base al tasso effettivo e durante tutta la vita dello stesso: quindi essa, non essendo imputata a conto economico, non sarà assoggettata interamente a tassazione nell'esercizio di erogazione.

La totale rilevanza, ai fini fiscali, della rilevazione dei crediti in base al costo ammortizzato è stata riconosciuta anche dal Tuir e dal principio di derivazione rafforzata con i relativi criteri di qualificazione, contabilizzazione e imputazione temporale.

Il Regolamento IAS conferma la rilevanza fiscale del valore del credito così determinato sostenendo che tale valore "non è espressione di un criterio di valutazione ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un'esposizione, cioè, che tiene conto dell'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso d'interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale – come qualificazione- anche ai fini fiscali"¹¹⁷.

¹¹⁶ IAS 39, paragrafo 9.

¹¹⁷ Questo è quanto risulta dalla Relazione di accompagnamento al Regolamento IAS.

2.3 I profili fiscali dei crediti delle banche

Quella dei crediti rappresenta una delle voci del bilancio bancario relativamente alla quale il Tuir ha dettato norme fiscali, in materia di deducibilità, specifiche per gli enti creditizi e finanziari.

La previsione di un regime ad hoc per il settore del credito deriva dalle peculiarità delle imprese che in esso operano, peculiarità che appaiono riconducibili soprattutto alle caratteristiche del rischio che sopportano il quale, rispetto alle altre imprese, è normalmente di breve periodo e coperto da riserve. Anche l'esistenza di un patrimonio di vigilanza posto a presidio delle perdite inattese ha giocato un ruolo determinante nel disegno di un regime rivolto direttamente alle imprese che in questo settore operano¹¹⁸.

E' evidente il fatto che, disposizioni normative specifiche, hanno l'effetto di produrre differenti conseguenze sulla determinazione della base imponibile Ires ed Irap delle banche per le quali, rispetto alle altre imprese, sono ammesse modalità di determinazione diverse. Naturalmente, ad assumere rilievo ai fini fiscali non è il credito in sé poiché, come è noto, il credito non è un componente di reddito ma un valore finanziario che rientra nello Stato Patrimoniale: l'aspetto importante, sotto il profilo fiscale, è la dinamica di svalutazioni ed accantonamenti per rischi connessa ad essi. Infatti, mentre i crediti sono iscritti nello Stato Patrimoniale alla voce 70 "Crediti verso la clientela", le connesse rettifiche di valore rientrano nel conto economico alla voce 130¹¹⁹.

Il valore dei crediti che assume rilievo ai fini fiscali è il valore di bilancio. Il rinvio, compiuto dal Tuir, ai crediti risultanti in bilancio, è la conferma, nonché la conseguenza, del perfetto allineamento tra valore fiscale e valore contabile dei crediti e comporta, pertanto, il pieno riconoscimento ai fini fiscali del valore iniziale di iscrizione che, come si

¹¹⁸ Il documento dell'ABI "Crediti in sofferenza e regole fiscali –possibili interferenze della normativa tributaria sulle scelte aziendali" di marzo 2010 sottolinea lo stretto legame che esiste tra credito e patrimonio di vigilanza della banca "[...] nel senso che la bontà del primo assicura la solidità del secondo, che a sua volta è il fondamento stesso per il mantenimento del flusso dei finanziamenti dalle imprese [...]".

¹¹⁹ La voce 130 del Conto economico comprende tutte le rettifiche di valore delle attività finanziarie, quindi non solo dei crediti L&R. Essa è così rubricata:

"Rettifiche/riprese di valore per deterioramento di:

- a) crediti;
- b) attività finanziarie disponibili per la vendita;
- c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza;
- d) altre operazioni finanziarie."

sa, è determinato secondo le modalità previste dai principi IAS/IFRS già esposte in precedenza¹²⁰: questo significa che le svalutazioni operate nell'esercizio vengono portate in diretta diminuzione del valore del credito.

Non esistono dunque accantonamenti a fondo rischi su crediti. L'eliminazione di questo fondo si è avuta proprio in seguito al passaggio ai principi contabili internazionali e solo con riferimento alle imprese che operano nel settore creditizio e finanziario. Per tutte le altre, appartenenti al settore industriale e commerciale, continua ad esistere la bipartizione delle rettifiche su crediti tra svalutazioni dirette e accantonamenti a fondo rischi su crediti¹²¹.

La soppressione del fondo in analisi è avvenuta in conseguenza della cancellazione della possibilità di effettuare deduzioni extracontabili ex articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir, prevista dalla Legge Finanziaria 2008. Da ciò deriva che, a partire dal periodo d'imposta 2008¹²², le banche Ias compliant possono rilevare eventuali rettifiche di valore dei crediti soltanto come svalutazioni e non più anche come accantonamenti a fondo rischi; e, poiché le svalutazioni abbattano il valore del credito, la banca si troverà ad avere, nell'attivo del bilancio, un credito non più al suo valore nominale ma rettificato della svalutazione; contestualmente, nel passivo, non potrà aprire alcun fondo come invece accadeva prima dell'introduzione dei principi IAS/IFRS.

Per comprendere il modo in cui la banca determina l'entità delle svalutazioni determinanti ai fini reddituali, occorre fare alcune preliminari considerazioni di carattere contabile.

I crediti che le banche hanno nel loro portafoglio possono essere inserite in una di queste quattro categorie¹²³:

- 1) Crediti in bonis: si tratta di crediti relativamente ai quali la banca non riscontra alcun problema di esigibilità;

¹²⁰ Cfr. *op. cit.* " Circolare ABI del 21 febbraio 2006".

¹²¹ Per le imprese del settore industriale e commerciale, le rettifiche di valore, siano esse considerate come svalutazioni o come accantonamenti al fondo rischi su crediti, sono trattate sempre come accantonamenti: di conseguenza, la loro rilevazione non va a modificare il valore del credito in bilancio perché esso continuerà comunque ad essere iscritto al suo valore nominale.

¹²² Prima del 2008 le banche, pur redigendo il bilancio conformemente agli IAS, potevano effettuare accantonamenti di natura extracontabile al fondo rischi su crediti. Dal periodo d'imposta successivo la fiscalità dei crediti delle banche è regolata esclusivamente in relazione alle svalutazioni.

¹²³ Cfr. "La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta", a cura di F. Acerbis e A. Catona, *op.cit.*

- 2) Scaduti: questa tipologia di crediti si caratterizza per il fatto di presentare dei ritardi nei pagamenti, ritardi che tuttavia non sono allarmanti poiché non superano delle soglie temporali, in genere di 90 o 120 giorni;
- 3) Incagli: crediti che presentano delle obiettive difficoltà di esigibilità le quali, comunque, si può ritenere possano essere risolte in un periodo di tempo ragionevole;
- 4) Sofferenze: si tratta della categoria maggiormente a rischio che lascia temere un fondato rischio di non esigibilità del credito.

Orbene, le disposizioni generali in materia di crediti prevedono che, ad ogni data di riferimento del bilancio, la banca proceda ad una valutazione del suo portafoglio, valutazione che deve essere compiuta in base ai criteri previsti dallo IAS 39. In particolare, lo IAS 39 stabilisce che i crediti possono essere sottoposti ad una valutazione analitica o ad una valutazione collettiva¹²⁴: la prima si sostanzia nella valutazione di singole posizioni creditizie, fatta in base ad una stima analitica delle singole situazioni di solvibilità; la seconda prevede che i crediti vengano valutati per categorie omogenee¹²⁵. Sui crediti in bonis e su quelli scaduti, in genere la banca esegue delle semplici valutazioni di portafoglio (quindi delle valutazioni collettive) mentre, per i crediti incagliati e in sofferenza procede a delle valutazioni analitiche per posizione.

Da queste valutazioni possono emergere delle rettifiche o delle riprese di valore che, con riguardo ai crediti iscritti nella categoria dei L&R (che, come è stato già detto, rappresenta la classe di attività finanziaria nella quale rientra la generalità delle operazioni compiute da una banca), sono rilevate a conto economico nella voce 130 a) “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti” e che vanno a ridurre il valore dei crediti iscritti nello Stato Patrimoniale alle voce 70 “Crediti verso la clientela”¹²⁶.

Tali svalutazioni si considerano rilevanti ai fini dell’applicazione del regime previsto dall’articolo 106 Tuir solo se esse derivano da un processo valutativo perché, al contrario,

¹²⁴ Si veda a riguardo l’IFRS 7 (che ha sostituito lo IAS 30 a partire dal 1° gennaio 2007) il quale stabilisce che, nella parte delle informazioni integrative dedicate alle politiche contabili, si devono indicare i metodi di valutazione e le altre politiche contabili importanti per la comprensione del bilancio.

¹²⁵ La quantificazione delle svalutazioni collettive, in linea con le previsioni dello IAS 39, paragrafo AG 89, è stimata “[...] sulla base di esperienze storiche di perdite per attività con caratteristiche di rischio di credito simili a quelle del gruppo [...]”

¹²⁶ Voci determinate dalla Circolare della Banca d’Italia n. 262/2005 aggiornata al 18 novembre 2009.

quelle determinate sulla base di processi realizzativi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, comma 5.

Le disposizioni che disciplinano il regime fiscale dei crediti, delle svalutazioni, degli accantonamenti e delle perdite su crediti sono dunque contenute negli articoli 101 e 106 del Tuir. L'articolo 101 riguarda la perdite su crediti mentre l'articolo 106 regola il trattamento delle svalutazioni degli stessi. Entrambi questi articoli sono stati oggetto di revisione da parte del Governo in occasione dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2014 cioè la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Questo provvedimento normativo, mirante a perseguire e realizzare obiettivi di crescita per il Paese, è intervenuto sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari e assicurativi prevedendo nuove misure agevolate e semplificate in tema di svalutazione e perdite su crediti. Notevoli sono le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità: i commi dal 158 al 161 dell'unico articolo di cui si essa compone hanno profondamente innovato il trattamento fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti, sia ai fini Ires che ai fini Irap¹²⁷.

Nell'articolo 106 si registrano le seguenti modifiche:

- a) è stato integralmente sostituito il testo contenuto nel comma 3, con la previsione che le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, siano deducibili senza il limite precedente dello 0,3% e in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro esercizi successivi;
- b) sono stati abrogati il comma 3-*bis* e il comma 5 relativi rispettivamente alla percentuale di deducibilità maggiorata per i "nuovi crediti" e al coordinamento tra la disciplina sulle deduzioni delle svalutazioni e quella sulle deduzioni delle perdite al verificarsi degli elementi certi e precisi di cui all'articolo 101, comma 5;
- c) è stato modificato il comma 4 nel senso che, nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo in questione, si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione; al contrario, non è più compresa la rivalutazione delle operazioni <<fuori bilancio>> iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri previsti nell'articolo 112 del Tuir.

¹²⁷ In questa sede, ai fini del lavoro che si sta compiendo, si considerano soltanto gli effetti delle svalutazioni e delle perdite su crediti sulla determinazione della base imponibile ai fini Ires, tralasciando invece quella ai fini Irap.

Anche l'articolo 101, comma 5, ha subito dei cambiamenti, continuando ad operare per tutte le perdite su crediti diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3, articolo 106, sempre che risultino da elementi certi e precisi o che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis R.D. n. 267/1942. Dalle modifiche apportate con la Legge di Stabilità all'articolo 101, comma 5, si desume altresì che “[...] Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. La portata dei cambiamenti introdotti nei due articoli sopra indicati verrà approfondita nel prosieguo della trattazione, nel paragrafo relativo alla disciplina fiscale delle perdite.

Le norme contenute negli articoli succitati, in deroga ai criteri generali di determinazione del reddito d'impresa contenuti nell'articolo 109 Tuir¹²⁸, configurano un trattamento fiscale che è basato sulla parziale indeducibilità delle perdite e delle svalutazioni sui crediti: da questo deriva, come è già stato premesso, un regime fiscale delle banche italiane molto più sfavorevole rispetto a quello degli intermediari degli altri Paesi. Innanzitutto, il regime fiscale vigente in Italia per il settore bancario è strutturato in un modo tale da creare una situazione di svantaggio competitivo in confronto alle banche degli altri stati membri dell'Unione Europea, svantaggio derivante proprio dall'impatto finanziario che le disposizioni legislative producono. A ciò si aggiungono anche le conseguenze che esso è in grado di generare sull'attività principale della banca, quella cioè dell'erogazione del credito: l'esistenza di disposizioni fiscali penalizzanti per le banche italiane contribuisce notevolmente al fenomeno del credit crunch, ossia quella patologica situazione di restrizione dell'erogazione del credito a famiglie e imprese che ha l'effetto di amplificare situazioni di difficoltà economica e rallentare ancora di più la crescita¹²⁹. Anche per questa ragione il Governo è voluto intervenire sulla disciplina relativa agli enti creditizi e

¹²⁸ L'articolo 109 del Tuir stabilisce che “[...] i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.” Dunque, secondo questa norma, le svalutazioni e gli accantonamenti non dovrebbero rientrare nella base imponibile; tuttavia, l'articolo 83 del Tuir riconosce ai soggetti Ias la possibilità di derogare alle disposizioni contenute nei successivi articoli del Tuir perciò, l'inclusione di tali valori nella base imponibile, è considerata una deroga al criterio generale contenuto nell'articolo 109.

¹²⁹ E' questo il quadro sul sistema bancario italiano che è stato presentato all'Audizione del 28 ottobre 2013 del Direttore Generale dell'ABI alla Camera dei deputati sul DDL stabilità.

finanziari, per tentare di mitigare tutti quegli elementi di penalizzazione, sul piano fiscale, che da sempre caratterizzano il sistema bancario italiano e che, ancora più fortemente, si avvertono in situazioni di crisi economica come quelle che stanno attraversando il contesto attuale per provare, in questo modo, a “ricondere a ragionevolezza e sostenibilità la fiscalità del settore bancario”¹³⁰.

2.3.1 Il riferimento normativo in tema di svalutazione dei crediti: l’articolo 106, commi 3 e 4, Tuir

L’articolo del Tuir contenente la disciplina sulla deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti è, lo si ripete, l’articolo 106 e, in particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 147/2013, i commi 3 e 4. Nell’articolo menzionato appare oggi una normativa completamente riformata rispetto al passato.

Il precedente comma 3 stabiliva che *“Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio. L’ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. [...]”*¹³¹.

Il primo punto importante da segnalare è il fatto che la versione precedente del comma 3 fa riferimento specifico ai crediti verso la clientela: questa previsione, che è stata sempre confermata anche dalla prassi amministrativa, resta valida anche con il nuovo testo definito dalla Legge di Stabilità. Al contrario, sono esclusi dal campo di applicazione del comma 3, le svalutazioni connesse a relazioni intrattenute con soggetti diversi. Il mancato

¹³⁰ Cfr. R. Dolce, *“Deducibilità Ires ed Irap di svalutazioni e perdite su crediti verso clientela degli enti creditizi e finanziari”* in Il fisco del 6 gennaio 2014.

¹³¹ Articolo 106, comma 3, Tuir, versione precedente a quella attuale definita dalla Legge di Stabilità n. 147/2013.

riconoscimento della rischiosità legata a forme di finanziamento differenti da quelle tradizionali riguardanti il portafoglio clienti, appare decisamente gravoso per il settore bancario in virtù della consistente mole di impegni che gli istituti assumono nei confronti di soggetti non riconducibili alla clientela ordinaria.

La disciplina fiscale delle svalutazioni su crediti, prevista dal previgente comma 3, era il risultato di un intervento di riforma eseguito nel 2008 nell'ambito della cosiddetta "manovra d'estate", ossia il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008. La Robin Hood Tax, così venne definita la misura di riforma fiscale del Ministro dell'economia Tremonti, aveva imposto un abbassamento del plafond di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso i clienti, portandolo dallo 0,4% allo 0,3% dei crediti risultanti in bilancio e, allo stesso tempo, aveva innalzato l'arco temporale di deducibilità delle svalutazioni che superavano il limite imposto, facendolo passare da 9 a 18 mesi.

La percentuale di deducibilità dello 0,3% delle svalutazioni aveva come base di applicazione un monte crediti che era composto dai seguenti valori:

- i crediti verso la clientela cioè quelli che originano dall'erogazione di denaro a soggetti clienti della banca che non siano coperti da garanzia assicurativa¹³²;
- i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Questa tipologia di crediti, pur non essendo riconducibile alla clientela, era comunque inclusa nella formazione del monte crediti poiché essi sorgevano da operazioni di finanziamento eseguite nell'interesse degli esportatori nazionali;
- le rivalutazioni delle operazioni fuori bilancio¹³³ che sono iscritte nell'attivo secondo quanto previsto dall'articolo 112 del Tuir: il riferimento è alla contropartita contabile dei maggiori valori delle operazioni fuori bilancio (iscritta

¹³² Il riconoscimento dei soli crediti verso la clientela era ribadito dalla Ris.Dir. II. DD. N.9/876-76 del 27 luglio 1976 la quale specificava che "[...] il Legislatore [...] ha voluto limitare –per quanto riguarda gli istituti di credito- la base di commisurazione dell'accantonamento deducibile, ai soli crediti derivanti da operazioni relative all'erogazione del credito alla clientela e cioè a tutte quelle operazioni che rientrano nell'attività propria degli istituti di credito e che si riferiscono a finanziamenti connessi alla normale clientela (cioè a soggetti che sono esterni al sistema bancario)".

¹³³ Secondo il comma 1 dell'articolo 112 Tuir, sono operazioni fuori bilancio:

- a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;
- b) i contratti derivati con titolo sottostante;
- c) i contratti derivati su valute;
- d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

nell'attivo dello Stato Patrimoniale) anche se esse sono riconducibili a titoli, valori e strumenti derivati, sia che abbiano formato il reddito imponibile nel periodo di rilevazione, sia che siano state iscritte in esercizi precedenti. Le rivalutazioni delle operazioni fuori bilancio partecipavano alla formazione del monte crediti perché esse sostanzialmente rappresentavano un credito della banca verso la controparte e altresì perché le operazioni a cui esse si riferivano erano state compiute a scopi di copertura di elementi patrimoniali.

Il comma 4 dell'articolo 106 citava, come componenti del monte crediti, anche i crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria. Questa chiara previsione era dovuta al fatto che, prima del passaggio ai principi contabili internazionali, il D.lgs. 87/1992 riconosceva la contabilizzazione in bilancio del leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale: ciò imponeva che il bene concesso in leasing venisse iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni mentre il credito ad esso connesso venisse riportato soltanto in Nota Integrativa. Con l'adozione dei principi IAS/IFRS, invece, la contabilizzazione dell'operazione di leasing avviene secondo il metodo finanziario¹³⁴ per cui i crediti derivanti da essa vengono esplicitati e sommati a quelli relativi alle operazioni di finanziamento verso la clientela. L'espresso riferimento fatto dall'articolo 106, comma 4, ai crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria si poteva spiegare pertanto con il fatto che tale norma era stata dettata quando ancora le banche operavano conformemente al D.lgs. 87/1992 e adottavano il metodo patrimoniale per le loro operazioni di leasing.

Non concorrevano invece a formare l'ammontare totale dei crediti su cui si effettuavano svalutazioni deducibili fiscalmente, i crediti coperti da garanzia assicurativa¹³⁵. Delle garanzie assicurative è necessario indicare, per prima cosa, le diverse tipologie a disposizione delle banche. Quelle a cui può fare ricorso possono variare in funzione del rischio coperto, e quindi possono essere coperture contro il rischio di default del credito (ad esempio la copertura SACE) oppure coperture di rischi specifici che riguardano il debitore, e possono variare anche in funzione del soggetto che stipula la copertura: in

¹³⁴ Ad eccezione dei contratti di leasing operativo per i quali si utilizza il metodo patrimoniale (Cfr. IAS 17, paragrafo 50)

¹³⁵ E' quanto risultava dalla formulazione precedente dell'articolo 106 Tuir, così come confermato anche dall'Amministrazione Finanziaria con la Ris.Dir. AA. GG. N. 6-701 del 30 dicembre 1993.

questo caso può essere direttamente la banca che conclude il contratto assicurativo oppure il cliente che lo stipula indicando come beneficiario la banca stessa. Inoltre la copertura può essere totale, quando l'assicuratore rimborsa alla controparte l'intero valore, oppure parziale se la copertura riguarda solo alcune situazioni di rischio opportunamente pattuite nel contratto¹³⁶.

In passato, la non inclusione dei crediti coperti da garanzia assicurativa era legata alla volontà del legislatore fiscale di evitare una doppia deduzione visto che alla banca era già riconosciuta la possibilità di dedurre i costi sostenuti per la copertura stessa¹³⁷ (il premio pagato). Se fosse stato consentito dedurre anche le svalutazioni connesse a questi crediti si sarebbe prodotta una mera duplicazione di valori. Questo era l'approccio prevalente prima dell'emanazione della Legge n. 549/95 (legge importante in quanto ha introdotto la nuova versione, vigente fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, dell'articolo 106). Successivamente alla sua emanazione è cambiata la posizione del legislatore fiscale sulle motivazioni della non inclusione nel monte crediti di quelli coperti da garanzia assicurativa. Non fa più appello alla duplicazione di valori in deduzione ma argomenta il divieto di comprenderli nel monte crediti con il venir meno dei costi eventualmente sorti a seguito di default sul credito che, poiché soggetto a copertura assicurativa, saranno rimborsati integralmente dall'assicuratore senza che la banca sopporti alcun onere. In particolare, potevano presentarsi due situazioni diverse. Se la copertura assicurativa stipulata era totale, e quindi l'assicuratore garantiva il rimborso alla banca in qualunque situazione, allora non sorgeva alcun diritto alla deduzione della svalutazione perché l'eventuale rischio di insolvenza del debitore non si sarebbe mai tradotto in una perdita per la banca, in conseguenza della totale sostituzione dell'assicuratore al debitore originario. Diverso è il caso in cui la copertura era soltanto parziale: in tali circostanze, poiché la banca poteva subire una potenziale perdita sulla parte del credito non coperta da garanzia, era legittimo riconoscerle la possibilità di dedurre la svalutazione effettuata. Era quindi compito della stessa banca valutare l'esistenza e l'ampiezza della garanzia, per stabilire

¹³⁶ Cfr. *“La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta”*, op. cit.

¹³⁷ Questo approccio era stato confermato dall'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione Dir. AA.GG. n. 6-701 del 30 dicembre 1993 nella quale si precisava che “[...] la deduzione di detti costi si pone in alternativa all'inclusione dei crediti garantiti nella base di commisurazione dell'accantonamento di cui trattasi”.

successivamente, in ultima analisi, quali svalutazioni si riferivano a crediti coperti e destinate pertanto ad essere lasciate fuori dal regime delle deduzioni ammesse.

Ai fini della formazione del monte crediti non concorrevano dunque i crediti diversi da quelli sopra elencati. Non vi concorrevano quindi: i crediti verso le banche, i conti e i depositi interbancari, i conti e i depositi presso gli istituti centrali di categoria, i finanziamenti ad altre istituzioni creditizie, e depositi e i conti presso la Banca d'Italia, i depositi presso il Tesoro, quelli presso la Cassa Depositi e Prestiti, quelli presso le Casse di Risparmio postali e i conti attivi con l'Ufficio italiano Cambi¹³⁸. Erano esclusi anche i titoli eventualmente iscritti nella categoria dei L&R poiché, malgrado l'iscrizione, essi non rappresentavano finanziamenti alla clientela.

Ai crediti rientranti nella formazione del monte crediti occorreva aggiungere anche l'importo delle svalutazioni del periodo d'imposta: tale previsione derivava dal fatto che, l'ammontare dei crediti su cui si applicava la percentuale dello 0,3%, era quello che risultava dopo le rettifiche di valore ad essi apportate alla fine dell'esercizio. Per questo motivo, alla somma dei crediti sopra descritti, si sommavano le svalutazioni e si detraevano le rivalutazioni imputate a conto economico nell'esercizio in corso¹³⁹.

Esposta la composizione del monte crediti, è utile chiarire anche quali siano le fattispecie rettificative a cui il terzo comma dell'articolo 106 fa riferimento. La norma riguarda tutte quelle operazioni di carattere valutativo che interessano i crediti; di conseguenza, sono escluse le rettifiche e le riprese che hanno natura realizzativa come ad esempio le perdite su crediti e le riprese da incassi.

Le svalutazioni e le rivalutazioni considerate sono quindi¹⁴⁰:

- a) quelle relative a crediti incagliati o in sofferenza (si parla in questo caso di svalutazioni analitiche);
- b) quelle generiche dei crediti in bonis;
- c) le riprese di valore su crediti svalutati analiticamente;

¹³⁸ Cfr. Circolare Dir. II.DD. n.1 – prot. N. 9/043-76 del 23 gennaio 1976.

¹³⁹ Il precedente comma 3 dell'articolo 106 diceva infatti che “[...] le svalutazioni[...] sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. [...] Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. [...]”.

¹⁴⁰ L'elenco delle fattispecie per le quali trova applicazione l'articolo 106, comma 3, Tuir è stato preso da è stato preso da: “*La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta*”, op.cit.

- d) le riprese di valore sui crediti svalutati collettivamente;
- e) le rivalutazioni dei crediti avvenute per un importo superiore al nominale iscritto;
- f) le svalutazioni e le rivalutazioni dei derivati realizzati a scopo di copertura dei crediti rilevanti;

Dalle svalutazioni venivano poi escluse, come detto sopra, tutte quelle rettifiche che potevano essere considerate delle vere e proprie perdite su crediti e che pertanto rientravano nell'ambito applicativo dell'articolo 101, comma 5 del Tuir.

Le svalutazioni così determinate (al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio) dovevano poi essere confrontate con il limite di deducibilità dello 0,3% calcolato sulla base dei crediti risultanti in bilancio (il monte crediti così come descritto nelle righe precedenti) e aumentati delle svalutazioni dell'esercizio. Da questo confronto potevano emergere due diverse situazioni:

- I. Le svalutazioni nette erano inferiori al limite di deducibilità: in questo caso “[...] *sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio*”¹⁴¹. Tuttavia, è stato ricordato in precedenza come i principi contabili internazionali non prevedano più la costituzione di alcun fondo rischi su crediti ammettendo, al contrario, soltanto svalutazioni dirette del loro valore. La norma, così come è espressa sopra, era legata alle disposizioni contenute nel D.lgs. 87/92 che, come più volte detto, costituiva il corpus normativo di riferimento per le banche prima che per esse diventasse obbligatoria l'adozione dei principi IAS/IFRS e che, al contrario di quanto stabiliscono i nuovi principi contabili, riconosceva la possibilità di creare un fondo rischi su crediti. Essa andava quindi letta nel senso che erano deducibili le svalutazioni nette imputate a conto economico.
- II. Le svalutazioni nette erano superiori al limite di deducibilità: in questo caso, come stabiliva il previgente comma 3 dell'articolo 106, “[...] *L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.[...]*”. Ciò significa che, nell'esercizio in cui si verificava tale eccedenza, la banca rilevava una variazione in aumento per la

¹⁴¹ Cfr. ultimo periodo del comma 3, articolo 106, Tuir.

creazione della base imponibile del periodo mentre, nei 18 esercizi successivi, rilevava una variazione in diminuzione per un importo costante in ognuno di essi.

La portata della norma che era contenuta nell'articolo 106, comma 3, del Tuir era spiegata con una duplice esigenza del legislatore fiscale. La prima era legata all'impatto che le svalutazioni compiute in un periodo potevano produrre sulla determinazione della base imponibile dello stesso: infatti, senza la fissazione di un limite massimo di deducibilità delle svalutazioni, l'autorità fiscale sarebbe andata incontro a impatti decisamente negativi poiché svalutazioni eccessive, senza la previsione di un tetto massimo, si sarebbero tradotte in livelli di deduzione altrettanto elevati; da ciò, la previsione di una soglia massima di deducibilità che si poneva come scopo primario quello di contenere deduzioni sproporzionate. Preliminare alla suddetta necessità era la seconda esigenza individuata dal legislatore fiscale, quella cioè di garantire alle imprese la piena autonomia nell'effettuazione delle svalutazioni. Questa esigenza spiegava la ragione per cui non era completamente sconosciuta alle imprese la possibilità di effettuare rettifiche di valore del credito laddove era prevista soltanto una semplice limitazione della misura massima consentita.

L'imposizione di una soglia massima di deducibilità comportava anche delle chiare e ben delineate conseguenze per le banche in termini finanziari. Si è già scritto nelle righe precedenti che il limite massimo di svalutazione annua deducibile era stato abbassato, fino a portarlo al livello dello 0,3%, dal decreto n. 112 del 2008, il quale aveva anche aumentato il numero di anni in cui le eccedenze potevano essere riportate, fissandolo in 18 esercizi. Ma quello non è stato l'unico intervento a riguardo poiché già negli anni precedenti si erano susseguiti altri cambiamenti analoghi.

L'immagine seguente mostra proprio l'evoluzione, nel corso del tempo, delle percentuali ammesse e del tempo di riporto dell'eccedenza:

	1996-99	2000-04	2005-07	2008-10
Svalutazioni deducibili nell'anno <i>(in percentuale degli impieghi)</i>	0,5	0,6	0,4	0,3
Numero anni per il riporto dell'eccedenza	7	9	9	18

Fonte: La pressione fiscale gravante sul sistema bancario: questioni metodologiche ed evidenze empiriche. Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Banca d'Italia.

Prima della previsione delle soglie ammesse fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la soglia di deducibilità era fissata allo 0,4% e anche il periodo in cui potevano essere portate deduzione delle eccedenze era più breve (nove esercizi). L'abbattimento dello 0,1% e l'allungamento di 9 esercizi (rispetto al precedente periodo 2005-2007) hanno comportato un consistente aggravio finanziario, e di conseguenza anche economico, per le banche che, alla luce della precedente disciplina del comma 3, potevano portare in deduzione una quota più bassa di svalutazione, non solo nel primo esercizio ma anche in quelli successivi. Tutto questo si traduceva anche in un mancato incentivo verso l'adozione di politiche di prudente apprezzamento del valore di recupero dei crediti. Infine, è anche bene precisare che, con il previgente testo normativo dell'articolo 106, comma 3, il legislatore intendeva riconoscere piena valenza fiscale al valore dei crediti iscritti in bilancio, per dare così pieno riconoscimento fiscale alle svalutazioni imputate a conto economico in modo da "allineare il valore fiscale dei crediti a quello risultante in bilancio"¹⁴².

Quello descritto finora è, in linea generale, lo scenario fiscale sulle svalutazioni dei crediti riconosciuto fino alla data di approvazione della Legge n. 147/2013. Con la Legge di Stabilità l'impianto normativo di riferimento è stato innovato per tenere conto della situazione del contesto economico-finanziario attuale nel quale le imprese del settore creditizio e finanziario si trovano ad operare. In particolare, sono due gli aspetti penalizzanti del sistema bancario italiano su cui la legge in esame è intervenuta.

Il primo aspetto è relativo all'esiguo limite dello 0,30% previsto dalla previgente normativa. Si tratta di una soglia eccessivamente bassa rispetto alla mole di impegni che la banca ha verso la clientela; ancora più inadeguata se si considera il tempo ammesso per il recupero delle eccedenze, le quali sono rinviate nei 18 esercizi successivi.

Il secondo aspetto riguarda invece le perdite su crediti, di cui si parlerà in maniera più dettagliata nel paragrafo successivo, per le quali valgono dei criteri di <<certezza e precisione>>, stabiliti dall'articolo 101, comma 5, molto stringenti; a ciò si aggiunge anche il fatto che le banche, in quanto soggetti Ias adopter, devono confrontarsi con un differente orientamento dell'Agenzia delle Entrate in merito al periodo di competenza delle perdite e agli elementi che contraddistinguono la certezza rispetto alle altre imprese che invece

¹⁴² Cfr. Relazione illustrativa alla legge n. 549/1995.

adottano i principi contabili nazionali (nonostante, con riferimento agli elementi di certezza, il legislatore sia già intervenuto con il D.l. 83/2012¹⁴³).

Dall'esigenza di fronteggiare e superare le sopra indicate difficoltà, derivano le nuove misure introdotte con la Legge di Stabilità.

La prima importante novità prevista dalla Legge n.147/2013 consiste nell'uniformazione delle perdite su crediti con le svalutazioni: ciò significa che, a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, bisogna considerare superata la consueta bipartizione tra perdite e svalutazioni e, contestualmente, considerarle come un elemento unico da ripartire su cinque esercizi.

Il nuovo testo dell'articolo 106, comma 3, stabilisce infatti che *“Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.”*¹⁴⁴

Dalla lettura del nuovo terzo comma dell'articolo si desume dunque l'unificazione accennata prima: sia che si tratti di svalutazione, sia che si tratti di perdita su crediti, la norma di riferimento è l'articolo 106 ma ad una condizione: quella cioè che tali perdite e/o svalutazioni si riferiscano a crediti che la banca vanta verso la clientela. Tale specificazione è rilevante alla luce delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, ancora una volta dalla Legge di Stabilità, il quale adesso precisa che le disposizioni in esso contenute sono applicabili a tutte le perdite su crediti <<diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106>>; in altre parole, per tutte le svalutazioni e le perdite su crediti verso soggetti diversi dalla normale clientela, si applica il regime ordinario previsto dall'articolo 101, comma 5.

Con l'entrata in vigore delle nuove misure, dunque, a tutti i soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è consentita la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti

¹⁴³ Cfr. R. Parisotto, *“Le banche scontano le perdite su crediti”*, in Il sole 24 ore del 27 dicembre 2013.

¹⁴⁴ Nuovo testo dell'articolo 106, comma 3, Tuir, così previsto dalla Legge n.147/2013.

verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, senza più il vincolo del rispetto del limite massimo di deducibilità dello 0,3% previsto dalla disciplina precedente: pertanto, esse sono dedotte, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro esercizi successivi. Viene così abbandonato anche il meccanismo di deducibilità, di tali quote iscritte in bilancio, nei 18 esercizi successivi. Il nuovo testo precisa però che il regime di deducibilità nel periodo di 5 anni si applica alle sole svalutazioni e perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso: per queste ultime, stabilisce invece la deducibilità integrale nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Inoltre, analogamente a quanto dettato del testo previgente, le svalutazioni e le perdite, si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Nel progetto di riforma della disciplina fiscale delle svalutazioni sui crediti rientra anche l'abrogazione del comma 3-bis e del comma 5 dell'articolo 106.

Il comma 3-bis¹⁴⁵ era dedicato ai “crediti nuovi” quelli cioè erogati (il riferimento è alle sole somme che sono state messe materialmente a disposizione dei clienti e non anche a quelle soltanto previste attraverso la stipulazione del contratto o la delibera di affidamento della banca) “[...] a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti [...]”¹⁴⁶. Si tratta di una disciplina specifica che il legislatore aveva introdotto allo scopo di favorire l'erogazione del credito, in un momento in cui stavano scatenandosi gli effetti negativi connessi alla crisi economica che, proprio in quegli anni, stava raggiungendo il suo momento culminante. Riguardo all'individuazione dei crediti nuovi, non sono state fornite dal legislatore specifiche indicazioni sui requisiti che un credito doveva possedere per rientrare in questa categoria e neppure l'Agenzia delle entrate si è mai pronunciata con chiarimenti che potessero agevolare l'individuazione. Pertanto, fino a quando la disciplina relativa è rimasta in vigore, sono stati definiti come crediti “nuovi” tutti quei crediti diversi da quelli che la banca avrebbe ordinariamente già posto in essere. In virtù di questa interpretazione, non possono quindi considerarsi crediti “nuovi” gli utilizzi di finanziamenti già concessi in precedenza, quelli che scaturiscono da accordi che possono essere attribuiti ad esigenze tecnico/organizzative della banca e/o del cliente e

¹⁴⁵ Questo comma è stato introdotto con l'articolo 7 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 convertito con modificazioni con la legge n. 102 del 3 agosto 2009.

¹⁴⁶ Articolo 106, comma 3 bis, Tuir successivamente abrogato dalla Legge n. 147/2013.

quelli che nascono da una mera novazione soggettiva del debitore¹⁴⁷. Per converso, sono considerati “nuovi” tutti quei crediti che derivano dal rinnovo di finanziamenti in scadenza (a fronte dell’aumento dell’esposizione bancaria rispetto a quanto si verificherebbe se la scadenza non fosse seguita dal rinnovo), con l’esclusione di quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato. Per tutti questi crediti, l’articolo 3-bis prevedeva l’aumento della soglia massima di deducibilità allo 0,5%¹⁴⁸ e, contemporaneamente, la riduzione del periodo di tempo in cui poter dedurre le eventuali eccedenze che, per questi crediti, era fissato in nove esercizi anziché 18.

Affinché la norma potesse trovare concreta applicazione era inoltre previsto che l’ammontare di tali crediti dovesse eccedere la media di quelli erogati nei due periodi di imposta precedenti. Anche riguardo a questo punto non c’è mai stata piena chiarezza da parte del legislatore che mai ha precisato se tale media dovesse essere determinata confrontando il saldo patrimoniale dei crediti a fine ed inizio esercizio oppure considerando le sole erogazioni effettuate nel biennio precedente¹⁴⁹. La metodologia più accreditata era la seconda indicata nonostante da essa derivassero non poche difficoltà di carattere applicativo e gestionale.

Oltre al comma 3-bis, la Legge n. 147/2013 ha disposto altresì l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 106, relativo alle perdite su crediti. Il comma 5 conteneva il rimando all’articolo 101 per gli aspetti relativi alla deducibilità delle perdite su crediti e soltanto “[...] limitatamente alla parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. [...]”¹⁵⁰. Era questa, dunque, la sola parte di perdita che andava portata in deduzione, salvo poi il recupero a tassazione, come sopravvenienza attiva, dei crediti che erano stati dichiarati irrealizzabili e che invece sono stati riscossi.

¹⁴⁷ L’elenco delle fattispecie dei crediti “nuovi” e di quelli che invece non possono essere annoverati in questa categoria, è stato preso da: “La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta” op.cit.

¹⁴⁸ Parte della dottrina ha ritenuto che nel plafond su cui applicare la soglia dello 0,50% bisognasse inserire anche i derivati contratti per la copertura dei nuovi crediti: tale orientamento deriva dal fatto di ritenere che per questi possa trovare applicazione il principio di simmetria fiscale, valido per le operazioni di copertura e contenuto nell’articolo 112 Tuir (Renella-Parisotto, *Svalutazione fiscale di crediti in sofferenza*, Contabilità, Finanza e controllo, Novembre 2009 n.11 e D’abruzzo G., *Svalutazione fiscale dei crediti, nuovi criteri*, La settimana fiscale, Il Sole 24 ore n. 9 settembre 2009).

¹⁴⁹ Sostenitore di quest’ultima tesi è l’Assonime: con la sua Circolare n. 47 del 23 novembre 2009, sostiene che la base del confronto debba essere il flusso dei nuovi crediti del periodo.

¹⁵⁰ Ex comma 5, articolo 106, abrogato dalla Legge n. 147/2013.

Infine vanno citate anche le modifiche apportate al testo del quarto comma dello stesso articolo. In particolare, il legislatore è intervenuto seguendo due direzioni. Innanzitutto ha confermato che, tra i crediti rilevanti ai fini dell'articolo 106, si considerano anche i crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, dei quali si è già discusso nelle pagine precedenti. Successivamente, ha soppresso la parte relativa alle <<rivalutazioni delle operazioni fuori bilancio iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112>>: questa soppressione è spiegata con il carattere pleonastico del riferimento a tali operazioni che le banche, in quanto soggetti Ias, già rilevano in bilancio.

Dagli interventi di modifica decisi con la Legge di Stabilità, descritti fino a questo punto, si delinea la disciplina attuale sulle svalutazioni dei crediti. Quello attuato adesso non è stato l'unico: il tema delle svalutazioni è stato costantemente oggetto di attenzione da parte del legislatore fiscale che, in più occasioni, anche in considerazione delle contingenze dei periodi economici, è intervenuto per revisionare la normativa e renderla maggiormente in linea con il contesto di riferimento della banca.

In tutto il percorso normativo e di riforma sull'ambito in analisi, la Legge n. 549/95 è stata sicuramente una delle più importanti poiché è stato il provvedimento normativo che più di altri ha contribuito a definire il testo dell'articolo 106, dandogli la forma e il contenuto che successivamente è stato oggetto di sommarie rivisitazioni che, almeno fino alla Legge n. 147/2013, non hanno comportato radicali cambiamenti nella struttura della disciplina.

Nel paragrafo successivo saranno indicate le principali tappe dell'evoluzione che la normativa sui crediti ha attraversato nel corso degli anni.

2.3.2 Interventi e modifiche inerenti la disciplina delle svalutazioni su crediti

Il testo che si è letto fino ad oggi all'articolo 106 del Tuir è stato più volte modificato dal legislatore che ha, di volta in volta, revisionato specifici aspetti normativi in modo da giungere, alla fine, ad un'impostazione che fosse quanto più possibile idonea a garantire la maggiore aderenza agli altri cambiamenti, sia contabili che fiscali, in atto. Si è precedentemente anticipata l'importanza che ha ricoperto, e ancora oggi ricopre, la Legge n. 549/1995. La sua rilevanza deriva dall'aver previsto, per la prima volta, un trattamento fiscale, in tema di svalutazione dei crediti per gli enti creditizi e finanziari, differente

rispetto alle altre imprese¹⁵¹. In particolare, l'art.3, comma 103 della legge, aveva previsto che i commi dal terzo al quinto dell'articolo 106 del Tuir fossero dedicati esclusivamente a tali enti: era un traguardo importante se si pensa che fino a quel momento il trattamento fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti, per gli intermediari finanziari e per tutte le altre imprese, fosse unico. Si considerava quindi la natura del soggetto interessato e si delineava un quadro normativo differente. Per tutte le imprese non rientranti nel settore creditizio-finanziario era rilevante il valore nominale dei crediti, entro un limite forfettario e senza alcuna possibilità di portare l'eventuale eccedenza in deduzione negli esercizi successivi. Diverso era invece il regime fiscale valido per le banche e gli altri intermediari finanziari. Per questa categoria di imprese, ad assumere rilievo era il valore di iscrizione in bilancio del credito; e non venivano considerati indistintamente tutti i crediti ma venivano stabilite delle eccezioni sia soggettive, cioè inerenti alla categoria verso cui il credito è vantato, sia oggettive: quindi, come già si sa, erano rilevanti i soli crediti verso la clientela e solo quelli non coperti da garanzia assicurativa. Inoltre, veniva altresì stabilito un limite annuo di deduzione. Con la Legge n. 549/1995 si inizia a delineare così il regime fiscale delle svalutazioni su crediti che è valido ancora oggi: è stata definita, in altre parole, la base sulla quale, in seguito, sono state elaborate ulteriori nuove modifiche.

Nel 2003, con l'emanazione del D.lgs. n. 344, è stato compiuto un altro importante passo verso l'attuale formulazione della norma. Infatti, con questo decreto, è stato eliminato il riferimento, indispensabile in passato, che veniva fatto al fondo rischi su crediti. La versione precedente al D.lgs. 344/2003 faceva chiaro rinvio agli accantonamenti a tale fondo; questo implicava che la deducibilità degli accantonamenti fosse ammessa soltanto se essi venivano prioritariamente imputati a conto economico e se contestualmente si creava un fondo rischi nel passivo dello Stato Patrimoniale. L'eliminazione di questo riferimento ha dunque permesso di dedurre l'importo della svalutazione anche se questo non è fatto confluire preventivamente nel conto economico.

Un'altra tappa fondamentale nel percorso evolutivo che l'articolo 106 del Tuir ha attraversato è stata già richiamata nelle pagine precedenti. Si tratta del D.L. n. 112/2008 che, è stato precedentemente anticipato, ha apportato delle novità di carattere tecnico. Esso

¹⁵¹ La previsione di un regime rivolto specificamente agli enti creditizi e finanziari è il frutto dell'avvertita esigenza di considerare più da vicino le caratteristiche proprie di questi enti che, in quegli anni, avevano registrato un significativo aumento delle sofferenze, ma anche dell'importanza di dare una corretta rappresentazione in bilancio di tali aggregati.

ha infatti modificato sia le percentuali di deducibilità ammesse in un esercizio sia l'arco temporale nel quale le eccedenze potessero essere dedotte. Relativamente al primo punto si è imposto un abbassamento della soglia di deducibilità annua delle svalutazioni dallo 0,4% allo 0,3%; in merito invece al periodo di deducibilità si è avuto un allungamento dello stesso che è passato da 9 a 18 mesi.

Successivamente, il D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 ha introdotto il comma 3-bis con il quale il legislatore ha voluto disciplinare, in modo separato rispetto agli altri, il profilo fiscale dei crediti cosiddetti "nuovi", quelli cioè erogati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Per ultimo, va citato il più recente intervento di riforma attuato mediante la Legge n. 147/2013 il quale è incentrato principalmente sulla riscrittura del comma 3 dell'articolo 106, sull'abrogazione del comma 3-bis e del comma 5 e su ulteriori modifiche al comma 4 dello stesso.

Ciascuno di questi interventi di riforma ha ricoperto un ruolo importante nel processo di definizione della disciplina sulle svalutazioni in quanto, ognuno, ha contribuito alla formazione della disciplina che oggi trova concreta attuazione.

2.4 Le perdite su crediti, l'art. 101, comma 5, Tuir e il requisito della certezza

La disciplina sulla deducibilità fiscale degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti era contenuta, per gli enti creditizi e finanziari, interamente nell'articolo 101, comma 5, Tuir che, non meno rispetto alle norme in tema di svalutazione dei crediti, è stato più volte materia di interventi di modifica.

I crediti, come è noto, rappresentano delle attività finanziarie la cui effettiva realizzazione per il soggetto attivo è subordinata al mantenimento dell'impegno assunto dal debitore. Qualora quest'ultimo non rispettasse l'impegno di pagamento preso nei confronti del creditore, è necessario che questi rilevi in bilancio una perdita su crediti.

La deducibilità fiscale delle perdite è oggetto di una specifica disciplina per le imprese Ias adopter, tra le quali le banche e gli altri enti creditizi e finanziari. Oggi, con le modifiche apportate dalla Legge n. 147/2013, la deducibilità delle perdite rilevate dalle banche viene disciplinata dall'articolo 106, comma 3, unitamente alle svalutazioni. Continuano ad applicarsi le regole ordinarie previste dall'articolo 101, comma 5, soltanto con riferimento alle perdite su crediti verso soggetti diversi dalla clientela. Nel prosieguo si analizzerà dapprima il regime previgente e infine si introdurrà quello deciso attualmente.

L'articolo 101, comma 5, indica i requisiti ai quali la perdita deve rispondere affinché possa essere portata in deduzione il costo che da essa deriva.

Le perdite assoggettabili alla disciplina dell'articolo 101, comma 5, sono quelle che originano da atti di natura realizzativa ossia: la cessione del credito da cui deriva la sua fuoriuscita dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore; la transazione con il debitore che determina la riduzione definitiva del debito motivata da difficoltà finanziarie di quest'ultimo; l'atto di rinuncia al credito.

La cessione del credito, che rappresenta una delle fattispecie più diffuse per le banche, può avvenire secondo due modalità: cessione pro-soluto e cessione pro-solvendo. Nel primo caso si realizza un trasferimento del credito tra le due parti senza il riconoscimento di alcun diritto di rivalsa sul cedente in caso di insolvenza del debitore. Nel secondo caso, invece, il cessionario acquisisce il credito continuando a mantenere altresì il diritto di rivalersi sul cedente qualora il debitore si riveli insolvente¹⁵². A prescindere da quale sia la forma di cessione adottata dalle parti si può affermare che le banche, in quanto soggetti Ias, sono assoggettate, in virtù del principio di derivazione rafforzata ex articolo 83 Tuir, ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale e che questi criteri, assumono rilievo anche ai fini della derecognition del credito dal bilancio¹⁵³. Fermo restando ciò, le due forme di cessione del credito comportano differenti conseguenze sul piano fiscale. Con la cessione pro-soluto, poiché vengono trasferiti tutti i benefici e tutti i rischi connessi al credito, con la completa liberazione del cedente, l'effetto che si determina è la cancellazione dello stesso dal suo bilancio; tuttavia, come si desume da una serie di

¹⁵² Articolo 1267 c.c.

¹⁵³ Secondo lo IAS 39, paragrafi 17-19, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, per cancellare dal bilancio un'attività finanziaria è necessario che vengano trasferiti all'acquirente tutti i rischi e i benefici connessi alla medesima, a prescindere dal trasferimento giuridico del titolo di proprietà.

sentenze della Corte di Cassazione¹⁵⁴, “*le perdite su crediti sono deducibili, al di fuori dei casi di procedure concorsuali, solo ove risultino da elementi certi e precisi. Ciò non può dirsi per una perdita da credito derivante da una mera cessione di crediti asseritamente pro-soluto. E perciò ove l’Amministrazione ne contesti la deducibilità fiscale il contribuente deve documentare mediante elementi certi e precisi che la perdita risultante dalla cessione era da intendersi oggettivamente definita*”. Questo significa che la perdita può essere dedotta soltanto previa dimostrazione degli elementi certi e precisi contemplati dall’articolo 101¹⁵⁵. Se, invece, si verifica una cessione pro-solvendo, il cedente non può cancellare il credito dal suo bilancio perché egli resta comunque legato al cessionario dal diritto di rivalsa di cui beneficia quest’ultimo; per lo stesso motivo, non si intendono soddisfatti i requisiti di certezza e precisione che sono richiesti ai fini della deducibilità della perdita la quale, pertanto, non può essere trattata in modo analogo a quelle derivanti da cessioni pro-soluto.

L’altra ipotesi da cui può scaturire una perdita deducibile ai sensi dell’articolo 101 comma 5 è quella della transazione con il debitore¹⁵⁶: in questo caso, si considerano soddisfatte le condizioni di deducibilità previste quando “il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi)”¹⁵⁷.

Un’ultima fattispecie da cui può derivare la perdita del credito è la rinuncia allo stesso da parte del creditore. L’Agenzia delle Entrate, con la sua Circolare n. 26/E/2013, ha stabilito che “sebbene si sia in presenza dell’estinzione giuridica del credito in capo al creditore,

¹⁵⁴ In particolare le sentenze Corte Cass. Sez. Tributaria del 10 marzo 2006 n. 5357, del 23 maggio 2002 n. 7555, del 4 ottobre 2000 n. 13181 e del 20 novembre 2001 n. 14568.

¹⁵⁵ In relazione a questo aspetto, dottrina contraria (M. Leo, *Testo Unico delle Imposte sui redditi*, Giuffrè Editore, 2010) ritiene che “*non appare chiaro se la valutazione che un soggetto Ias adopter deve effettuare per cancellare un credito pro-soluto dal bilancio, ed eventualmente rilevare una perdita, possa soddisfare i requisiti di certezza e precisione richiesti dalla norma, ovvero se anche in tal caso debbano essere integrati gli elementi di certezza e precisione di cui al comma 5*”.

¹⁵⁶ Secondo l’articolo 1965, comma 1, c.c., la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o prevengono una lite che potrebbe insorgere tra loro. Pertanto, trattandosi di un atto bilaterale che presuppone l’esistenza di una lite anche potenziale conseguente all’incertezza in ordine alla spettanza o meno di un diritto, la transazione va qualificata come sopravvenienza passiva.

¹⁵⁷ Cfr. Circolare n. 26/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2013, pag. 12.

nonché dell'esclusione di ogni futuro effetto economico-patrimoniale del credito in capo al medesimo, la perdita rilevata matura in un contesto di unilateralità e può pertanto rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali". Tuttavia, riconosce la deducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 5, se la perdita derivante da un atto formale di remissione o di rinuncia al credito, risulta inerente all'attività d'impresa, senza dunque apparire come una liberalità¹⁵⁸.

Diverso è il caso delle perdite determinate in base ad un processo valutativo effettuato internamente: in presenza di un procedimento di stima del valore del credito, l'eventuale perdita riconosciuta può essere considerata deducibile soltanto se è possibile ritenere che essa derivi da una situazione oggettiva di insolvenza¹⁵⁹ non temporanea¹⁶⁰. Caso contrario, la perdita è annoverata tra quelle "potenziali" per le quali il legislatore ha individuato una misura forfettaria degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti¹⁶¹.

Nell'ambito della normativa fiscale dedicata alle perdite su crediti è possibile inquadrare tre diversi momenti legislativi: quello precedente al D.L. n. 83/2012 (Decreto Sviluppo convertito nella Legge n. 134/2012 in vigore dal 26 giugno 2012), quello successivo all'approvazione di tale decreto e, infine, l'ultimo, ossia quello delineato a seguito dell'approvazione della Legge n. 147/2013. A legare questi tre diversi momenti, ciascuno importante perché a vario modo ha contribuito a modificare la normativa di riferimento, è il requisito della certezza, sempre richiamato dall'articolo, quale presupposto imprescindibile per la deducibilità fiscale della perdita.

L'articolo 33 del D.l. 83/2012 ha apportato una prima modifica al testo del comma 5 nella parte relativa agli aspetti connessi all'individuazione delle fattispecie per le quali è ammessa la deducibilità automatica della perdita.

¹⁵⁸ La sentenza della Corte di Cassazione n. 11329 del 29 agosto 2001 ha stabilito che l'inerenza all'attività d'impresa può considerarsi verificata se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive.

¹⁵⁹ Questa situazione può essere senz'altro verificata in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex articolo 494 del codice penale o nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'articolo 49 c.c.

¹⁶⁰ Cfr. Circolare 26/E/13, cit., pag. 8.

¹⁶¹ Cfr. E. Mignarri, "Deducibilità delle perdite su crediti. Alcune annotazioni sulla circ. 26/E del 1° agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate", in *Il fisco* del 30 settembre 2013.

Da questa modifica è risultata una sostanziale invariabilità della prima parte del testo: essa continua infatti a precisare che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”. In altre parole, si continua a dire che la perdita può essere portata in deduzione se è verificata la sua esistenza e la sua oggettiva determinabilità. La verifica del rispetto di questi presupposti richiede una “valutazione caso per caso della idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui essa è maturata”¹⁶². In effetti, le disposizioni contenute nella prima parte del comma in analisi, si ritengono applicabili soltanto nell’ipotesi in cui la perdita sia considerata definitiva¹⁶³ cioè non ci sia per il creditore alcuna possibilità di riscuotere in seguito il credito, totalmente o parzialmente. Inoltre, la certezza, è collegata anche al profilo della prova; ciò significa che il creditore, unico soggetto cui spetta l’onere probatorio, deve essere in grado di provare l’esistenza e l’oggettiva determinabilità della perdita¹⁶⁴ e dimostrare di aver utilizzato tutti i possibili rimedi per il recupero del credito¹⁶⁵. Non meno importante è la precisazione secondo cui, il rimando agli elementi di certezza e precisione, vale nella sola ipotesi in cui il debitore non sia assoggettato a procedure concorsuali quali, ad esempio, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo¹⁶⁶ o l’amministrazione straordinaria¹⁶⁷ poiché, in tali circostanze, la deduzione della perdita è ammessa in ogni caso. Quest’ultimo aspetto rappresenta il primo punto su cui è intervenuto l’articolo 33 del D.l. 83/2012.

Mentre il testo dell’articolo 101, comma 5, precedente all’emanazione del suddetto decreto faceva riferimento alle sole procedure concorsuali quali ipotesi esimenti della prova degli elementi di certezza, il testo successivamente entrato in vigore ne richiamava anche

¹⁶² Cfr. Circolare 26/E/2013, cit., pag. 7.

¹⁶³ Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 10 maggio 2002.

¹⁶⁴ Questa previsione è confermata anche dalla Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 14568 del 20 novembre 2001, stabilisce che “è il contribuente a dover dimostrare come e perché una perdita su crediti (fiscalmente rilevante) si è verificata in quanto il credito, azionato nelle forme di legge, è diventato inesigibile”.

¹⁶⁵ In tal senso è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la Sentenza Sez. Tributaria n. 23863 del 19 novembre 2007.

¹⁶⁶ Procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267, rispettivamente Titolo II, Titolo V e Titolo III.

¹⁶⁷ Procedura concorsuale ex Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

un'altra e cioè la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267¹⁶⁸. Questa previsione si traduce in una presunzione ex lege di esistenza degli elementi certi e precisi, la quale giustifica l'automatica deduzione della perdita su crediti¹⁶⁹ qualora essa scaturisca da relazioni con un debitore assoggettato a procedure concorsuali¹⁷⁰ o partecipante ad un accordo di ristrutturazione dei debiti. In questi casi, dunque, l'apertura della procedura concorsuale o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito da parte del Tribunale, costituiscono un elemento sufficiente ai fini della deducibilità della perdita e, l'unico adempimento a carico della banca, è la quantificazione della rettifica di valore del credito che deve essere effettuata tenendo conto del presumibile valore di realizzo e che, in applicazione del principio generale di derivazione dal bilancio, coincide con un ammontare pari al valore imputato nel periodo d'imposta a Conto Economico. Al verificarsi di tali circostanze e diversamente dalle indicazioni fornite precedentemente dall'Agenzia delle Entrate¹⁷¹, la perdita va imputata all'esercizio nel quale si manifestano i requisiti di certezza che il credito non sarà più soddisfatto¹⁷².

Nel testo dell'articolo 101, comma 5, che si leggeva prima dell'emanazione del decreto n. 83/2012 il legislatore fiscale non faceva ulteriori precisazioni. Gli unici due aspetti

¹⁶⁸ Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati introdotti dal legislatore civilistico con il D.L. n. 35/2005. Essi consistono in un accordo tra la società e i creditori (che rappresentino almeno il 60% dei crediti) mediante il quale i creditori rinunciano ad una frazione del loro credito al fine di consentire alla società debitrice di realizzare il suo attivo e pagare i debiti rimanenti dopo la parziale rinuncia da parte dei creditori.

¹⁶⁹ Come prevedeva già la Risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009, questo automatismo deriva dal fatto che l'accertamento giudiziale o da parte di un'autorità amministrativa circa lo stato di insolvenza del debitore costituisce un'evidenza della situazione di illiquidità di quest'ultimo.

¹⁷⁰ Il comma 5 dell'articolo 101 prevede altresì che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

¹⁷¹ Il riferimento è alle Circolari n. 8/E/2009 e n. 42/E/2010 le quali stabilivano che la deducibilità della perdita dovesse avvenire nel periodo di apertura della procedura.

¹⁷² Al riguardo si richiama la Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Tributaria, n. 16198 del 27 dicembre 2001 che ha precisato che la deduzione può essere operata soltanto nell'esercizio in cui "[...] si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto [...] diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa".

importanti erano pertanto solo due: l'esistenza di elementi certi e precisi che giustificassero la deduzione della perdita¹⁷³ e la deduzione automatica in caso di procedure concorsuali.

Il nuovo testo introdotto con il decreto in questione si preoccupa invece di precisare le circostanze nelle quali si può ritenere siano realizzati gli elementi certi e precisi. Infatti, esso stabilisce che “[...] *Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5000 euro per le imprese di più rilevante dimensione [...] e non superiore a 2500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto [...]*”¹⁷⁴. Pertanto, nell'ipotesi in cui il credito sia di modesta entità (misura questa che deve essere individuata considerando il valore nominale del credito e non considerando invece eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e/o fiscale) e per esso sia decorso un tempo di sei mesi dalla scadenza del pagamento e nell'ipotesi in cui sia prescritto il diritto alla sua riscossione, gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma si considerano esistenti e, dunque, è ammessa la deducibilità della perdita. Tale disposizione è spiegata con l'antieconomicità delle azioni di recupero del credito: in altre parole, quando un credito è di modesta entità, i costi che la banca deve sopportare per attivare le procedure di recupero, sono maggiori, o tutt'al più uguagliano, l'importo del credito da recuperare¹⁷⁵.

Il testo normativo precedente al decreto n. 83/2012 si caratterizzava anche per il fatto di non legare il concetto di perdita su crediti ad una forma tecnica specifica: non faceva cioè alcuna distinzione tra rettifiche da svalutazione e rettifiche da stralcio che, per questo motivo, venivano trattate indistintamente secondo gli stessi criteri ed assoggettate al medesimo obbligo di dimostrare l'esistenza del requisito della certezza. Con il Decreto Sviluppo, viene invece ampliato il testo del comma 5 dell'articolo 101. E' infatti introdotto, nell'ultimo periodo, un esplicito richiamo alla forma tecnico/contabile della cancellazione del credito dal bilancio: per i soli soggetti Ias adopter, quindi anche le

¹⁷³ A riguardo, la circolare n. 26/E/2013 precisa altresì che la perdita è deducibile quando questa si presenta di ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito, sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito.

¹⁷⁴ Nuovo periodo introdotto nel comma 5 dell'articolo 101 dal D.l. n. 83/2012.

¹⁷⁵ Così si desume dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5 novembre 2008.

banche, se tale cancellazione avviene a seguito di un evento estintivo si possono ritenere esistenti gli elementi certi e precisi valevoli ai fini della deducibilità fiscale¹⁷⁶. In altre parole, i requisiti di certezza e precisione si presumono sussistenti nell'ipotesi in cui la banca (e in generale qualunque altra impresa Ias adopter) effettui la derecognition del credito dal bilancio a seguito di eventi estintivi. A riguardo, lo IAS 39 stabilisce che è ammessa la cancellazione di un'attività finanziaria quando¹⁷⁷:

- 1) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalla stessa scadono¹⁷⁸. In questa fattispecie viene fatto rientrare anche un altro evento previsto dalla Banca d'Italia e cioè "l'evento estintivo delle esposizioni, secondo le definizioni fissate dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza"¹⁷⁹;
- 2) l'impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria¹⁸⁰, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria;
- 3) l'impresa mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria¹⁸¹.

¹⁷⁶ La circolare n. 7/E/2011 in alcuni punti riconduce la derecognition del credito nell'ambito del criterio della qualificazione previsto per i soggetti IAS adopter.

¹⁷⁷ L'elenco delle circostanze in cui è ammessa la derecognition del credito ai sensi dello IAS 39 è preso dal Documento IAS ABI Bluebook n. 18 del 2005.

¹⁷⁸ Cfr. IAS 39, paragrafo 17.

¹⁷⁹ Provvedimento della Banca d'Italia n. 262/2005, aggiornamento del 18 novembre 2009, op. cit.

¹⁸⁰ Cfr. IAS 39 paragrafo 18. In questo caso, il cedente deve verificare in che misura sono stati trasferiti i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria perché si possono verificare tre diverse situazioni:

- 1) tutti i rischi e tutti i benefici sono stati trasferiti al cessionario: in questo caso l'attività finanziaria deve essere eliminata;
- 2) tutti i rischi e tutti i benefici sono stati mantenuti dal cedente: in questo caso l'attività finanziaria deve essere mantenuta;
- 3) i rischi e i benefici non sono stati né mantenuti né trasferiti: in questo caso occorre verificare se il cedente ha mantenuto il controllo dell'attività o meno perché nella prima ipotesi l'attività va mantenuta in bilancio nei limiti del suo coinvolgimento residuo mentre nella seconda ipotesi essa va eliminata integralmente.

¹⁸¹ IAS 39 paragrafo 19.

Si tratta di una modifica normativa che rappresenta una conferma della valenza fiscale della derecognition effettuata in base alla corretta applicazione dei principi IAS/IFRS, conferma che deriva dal fatto che, i criteri di certezza previsti dall'articolo 101, comma 5, si possono intendere ragionevolmente integrati dai criteri di qualificazione ammessi in forza del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del Tuir.

La disposizione è dedicata espressamente ed esclusivamente alle imprese che adottano i principi contabili internazionali. Di conseguenza, tutte le altre che continuano a redigere il bilancio in base ai principi nazionali non possono godere dell'applicazione della stessa, rimanendo in tal modo ancorate al rispetto degli elementi di certezza e precisione richiesti. Tuttavia, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 prevede la possibilità "per l'amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti di cui si tratta": questo significa che l'amministrazione finanziaria può dimostrare la non economicità delle operazioni compiute dal contribuente e dalle quali è scaturita la perdita ponendosi, tale previsione, come un'esplicitazione del principio di inerenza che si applica indistintamente a tutti i soggetti IRES.

L'ultimo momento legislativo che ha interessato il regime della deducibilità delle perdite su crediti è quello conseguente all'approvazione della Legge di Stabilità per il 2014.

Il legislatore si è nuovamente adoperato per modificare e semplificare ulteriormente la disciplina fino a questo momento vigente. Il comma 160, lettera b) dell'unico articolo della Legge interviene infatti sulla fattispecie degli elementi certi e precisi di cui si è parlato, andando a modificare l'ultimo paragrafo del comma 5 dell'articolo 101, nella parte relativa alla deducibilità delle perdite derivanti da cancellazione del credito dal bilancio. L'ultimo periodo stabilisce adesso che "*Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.*"¹⁸²

L'intento del legislatore è molto chiaro: con questa manovra egli propone l'estensione della disposizione che prevedeva la sussistenza di elementi certi e precisi in caso di cancellazione del credito dal bilancio da parte delle imprese Ias adopter, a tutte le imprese, senza più la differenza che in precedenza derivava dal regime contabile adottato. Quindi, non più soltanto le imprese Ias ma anche le imprese che adottano i principi contabili nazionali, hanno la possibilità di dedurre le loro perdite su crediti senza dover più

¹⁸² Nuova formulazione dell'ultimo paragrafo del comma 5 dell'articolo 101 Tuir così decisa dalla Legge n. 147/2013.

dimostrare il rispetto del requisito della certezza. E' un passo importante se si considera che, con il testo normativo passato, si produceva un effetto fortemente negativo che era rappresentato proprio dalla sostanziale e ingiustificata disparità di trattamento tra imprese Ias adopter, come le banche, e imprese non Ias. Con le modifiche al Tuir di cui si sta discutendo, anche le imprese che redigono il bilancio conformemente ai principi nazionali possono dedurre automaticamente le loro perdite su crediti a seguito del loro stralcio dal bilancio, con il rispetto di una sola condizione: quella cioè che tale cancellazione venga effettuata in conformità al principio OIC n. 15¹⁸³ e, contestualmente, che essa non abbia intenti elusivi.

La nuova formulazione del testo del comma 5 si limita a prevedere soltanto che la cancellazione deve avvenire in applicazione dei principi contabili, eliminando pertanto la parte che, nel testo precedente, faceva riferimento al verificarsi di eventi estintivi. Tale eliminazione è in linea con quanto già aveva chiarito la circolare n. 26/E/2013 la quale, in relazione alle perdite su crediti, prevedeva che tra gli esiti estintivi fossero compresi non solo quelli di tipo prettamente giuridico ma anche quelli di tipo meramente contabile: la norma va applicata quindi a tutti gli eventi che danno luogo alla cancellazione del credito dal bilancio.

In ogni caso, la possibilità di dedurre la perdita scatta soltanto se la cancellazione viene posta in essere mediante la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento. E, allo stesso tempo, rimane in capo all'amministrazione finanziaria il potere di disconoscere la rilevanza fiscale della perdita qualora <<la cancellazione derivi da operazioni elusive ovvero sia dimostrata la non economicità dell'atto realizzativo o il fatto che esso sia equiparabile ad una liberalità¹⁸⁴>>.

Inoltre, la previsione specifica fatta dall'articolo 106 comma 3, in base alla quale sono deducibili integralmente, nell'esercizio in cui si verificano, soltanto le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, fa sì che quelle riconducibili alle ipotesi di cancellazione dei crediti ai sensi dei principi IAS/IFRS, diverse dalle cessioni a titolo oneroso, non possano essere dedotte integralmente. Pertanto, visto che l'estinzione dei diritti contrattuali e l'obbligo della società di trasferire i flussi finanziari dell'attività

¹⁸³ Il principio OIC n. 15 ha lo scopo di definire i crediti ed i principi contabili relativi alla loro valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi.

¹⁸⁴ Cfr. R. Giorgetti, "Perdite su crediti: più facile la prova" in *Il Sole 24 ore* dell'8 gennaio 2014.

finanziaria ad altre società (che rappresentano due delle fattispecie previste dallo IAS 39 per la cancellazione dell'attività finanziaria dal bilancio) non sono considerate propriamente come operazioni di cessione a titolo oneroso allora esse sono da escludere dall'ambito delle perdite per cui vale l'integrale deduzione nell'esercizio di contabilizzazione¹⁸⁵.

Il comma 160, lettera b), articolo 1 della Legge n. 147/2013 apporta al testo del comma 5 dell'articolo 101 un'altra variazione: inserisce la specificazione secondo cui le perdite su crediti cui la norma si riferisce sono soltanto quelle diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106. Questa precisione appare necessaria in virtù della nuova veste che la Legge di Stabilità ha dato al terzo comma dell'articolo 106, il quale, come è stato ampiamente spiegato nel paragrafo precedente, fa adesso riferimento non più soltanto alle svalutazioni ma anche alle perdite su crediti verso la clientela che non sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Pertanto, l'articolo 101, comma 5, richiamando le sole perdite su crediti diverse da quelle che ricadono nell'articolo 106, comma 3, fa chiaramente riferimento a tutte quelle fattispecie diverse da quelle che originano dai rapporti con la clientela.

Per quel che riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni, il comma 161, stabilisce che esse siano applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; resta invece ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

2.5 Considerazioni conclusive sulle nuove misure introdotte dalla Legge n. 147/2013

Dal quadro descritto nelle pagine precedenti è emersa una sostanziale riforma della disciplina relativa alla deducibilità fiscale delle rettifiche di valore.

La modifica più importante introdotta dalla Legge n. 147/2013, come si è già visto in precedenza, è riscontrabile nell'articolo 106, comma 3, del Tuir, che diventa la norma di

¹⁸⁵ Cfr. R. Dolce, *“Deducibilità Ires ed Irap di svalutazioni e perdite su crediti verso clientela degli enti creditizi e finanziari”*, op. cit.

riferimento non più soltanto per le svalutazioni su crediti ma anche per le perdite. Nonostante queste modifiche appaiano favorevoli laddove garantiscono un minor tempo per la deducibilità delle svalutazioni, esse presentano il grande svantaggio di non consentire più la totale deduzione di quelle inferiori allo 0,3% dei crediti verso la clientela risultanti in bilancio né tantomeno l'integrale deduzione delle perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

Quanto alle perdite, l'ultimo periodo che è stato introdotto nell'articolo 101, comma 5¹⁸⁶, sostituendo quello precedente che faceva riferimento specifico ai soggetti Ias adopter, consente il superamento della limitazione soggettiva alle sole imprese Ias per ciò che riguardava la sussistenza degli elementi certi e precisi in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. E, allo stesso modo, consente anche il superamento della limitazione oggettiva che scaturiva dalla locuzione "in dipendenza di eventi estintivi", adesso soppressa. Il nuovo periodo introdotto nel comma 5 dell'articolo 101 sta a segnalare dunque che le perdite "certe e definitive", sia da valutazione sia da realizzo, si determinano per derivazione diretta dal bilancio redatto secondo corretti principi contabili.

Se, dunque, prima della Legge n. 147/2013 la deducibilità delle perdite delle banche era disciplinata anche dal comma 5 dell'articolo 101, che conteneva una deroga speciale per le imprese Ias adopter, oggi, con la riforma in atto, la disciplina delle perdite per le banche è regolamentata esclusivamente dal nuovo articolo 106, comma 3, Tuir. Per contro, le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, continuano a valere per le sole imprese commerciali e per le perdite degli enti creditizi e finanziari su crediti diversi da quelli verso la clientela.

Alle modifiche esaminate nel capitolo va riconosciuto senz'altro il merito di ridurre l'incertezza interpretativa. Dal punto di vista della fiscalità bancaria è bene dire invece che, se da un lato, viene ridotto il periodo per la deducibilità delle svalutazioni da 18 a 5 esercizi, dall'altro impone di spalmare, sullo stesso arco temporale, anche le perdite che precedentemente venivano dedotte interamente nell'esercizio di contabilizzazione.

E' impossibile dire, in via generale e sin da ora quali saranno gli effetti delle modifiche normative né è altrettanto possibile prevedere la loro bontà o meno in relazione ai conti delle banche: il "saldo" di questi effetti dovrà essere valutato caso per caso ed esercizio per

¹⁸⁶ Testualmente dice: "Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili".

esercizio e solo a posteriori, dopo che alla nuova normativa sarà stata riconosciuta l'effettività necessaria.

CAPITOLO 3

GLI INTERESSI PASSIVI

3.1 Premessa

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 è entrato in vigore un nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi delle banche e degli altri soggetti finanziari. Si tratta propriamente di un regime speciale che il legislatore, con il Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008¹⁸⁷, ha previsto per le imprese operanti in questi settori.

Il nuovo regime di deducibilità ha affiancato quello ordinario, contenuto in prevalenza nei primi 4 commi dell'articolo 96 del Tuir che, fino al 2008, ha rappresentato l'unica normativa di riferimento in materia di deducibilità degli interessi passivi delle imprese Ires. Le banche e gli altri soggetti finanziari, non essendo assoggettati, per espressa previsione del dettato del comma 5, alle disposizioni di cui ai commi dall'1 al 4 dell'articolo 96, deducevano, prima che venisse emanato il Decreto in parola, integralmente i loro interessi passivi, anche nell'ipotesi in cui questi derivavano da forme di indebitamento contratte con finalità diverse dalla concessione di finanziamenti alla clientela. L'integrale deducibilità rappresentava una diretta conseguenza della centralità dell'attività di raccolta fondi che, prima come adesso, costituiva l'attività tipicamente svolta dalle banche. Parallelamente, il riconoscimento di una qualunque forma di indeducibilità si sarebbe tradotto in un pesante divario strutturale tra utile e reddito imponibile.

¹⁸⁷ Convertito, con modifiche, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, l'articolo dedicato alla disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi è l'articolo 82, i commi dall'1 al 5.

Con il Decreto n. 112/08, nella parte concernente le disposizioni relative al settore tributario¹⁸⁸, è stato perseguito l'intento del legislatore fiscale di penalizzare talune attività economiche che, più di altre, realizzano extraprofitti di congiuntura o notevoli rendite di posizione, come proprio le attività bancarie¹⁸⁹. E, a tale scopo, è stato previsto un regime di deducibilità forfettaria degli interessi passivi: infatti, il comma 5-bis dell'articolo 96 del Tuir, introdotto dal decreto in parola, ha previsto che gli interessi passivi possano essere dedotti nella misura del 96% del loro ammontare; di conseguenza, soltanto il restante 4% concorre alla formazione della base imponibile Ires. La quota di deducibilità di interessi passivi viene così stabilita in una misura prefissata, misura che prescinde dai risultati dell'attività principale esercitata e che non contempla la possibilità di riportare in avanti la quota di interessi risultata essere indeducibile nel periodo d'imposta in corso, come è invece previsto per le imprese cui si applica il regime ordinario.

Il nuovo comma 5-bis contiene inoltre anche delle disposizioni particolari applicabili alle banche che prendono parte ad un consolidato nazionale: si tratta di misure stabilite al fine di dare loro, se rientranti nell'ambito di un consolidato, la possibilità di beneficiare di un trattamento fiscale vantaggioso.

3.2 La disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi

L'articolo 96 del Tuir è dedicato al trattamento fiscale degli interessi passivi. Il suo contenuto, riscritto dalla Legge Finanziaria n. 244/2007 e modificato nuovamente in

¹⁸⁸ Si tratta in prevalenza del Titolo V del decreto n. 112/08, rubricato "Perequazione tributaria".

¹⁸⁹ Il riferimento non è soltanto alle banche ma anche alle imprese operanti nel settore energetico, quali le imprese con un volume di ricavi, nel periodo di imposta, superiore a 25 milioni di euro, operanti nei settori della: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, b) raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale e c) produzione o commercializzazione di energia elettrica; per queste imprese, la Robin Hood Tax, introdotta con il Decreto 112/08, ha determinato un aumento dell'aliquota Ires del 5,5% e ha colpito gli extra-profitti nel settore dell'energia determinati dalla crescita "speculativa" delle quotazioni delle materie prime, soprattutto grezzo e gas naturale.

seguito dal D.l. n. 112 del 25 giugno 2008, è applicabile in via ordinaria ai soggetti passivi dell'Ires di cui all'articolo 73 del Tuir¹⁹⁰.

Gli interessi passivi hanno costituito sempre una problematica, tutt'altro che di poco conto, nell'ambito del sistema impositivo delle imprese e, per questa ragione, la connessa disciplina è stata costantemente oggetto di attenzione da parte del legislatore. In effetti, è indubbio il fatto che essi rappresentino la posta del bilancio che più di altre si presta ad arbitraggi tra società e soci al fine di ottenere vantaggi fiscali¹⁹¹; così come è vero che gli interessi passivi costituiscono uno dei valori contabili maggiormente in grado di esprimere eventuali squilibri finanziari delle imprese. Quanto appena scritto è sufficiente a spiegare l'intervento di modifica, decisamente radicale, posto in essere dal legislatore con la Finanziaria 2008.

Ribadendo che le modifiche di cui si discute in questa prima parte del paragrafo ineriscono alla disciplina ordinaria applicabile alle imprese assoggettate ad Ires¹⁹², e non alle banche, è possibile richiamare le tre principali misure compiute dalla legge sopra indicata:

1. E' stato soppresso il c.d. *pro rata reddituale*: il testo precedente dell'articolo 96 legava la deducibilità degli interessi passivi al rapporto tra i proventi imponibili ed i

¹⁹⁰ Sono destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 96 del Tuir, commi dall'1 al 4, in quanto soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

¹⁹¹ Una delle forme più diffuse di arbitraggio fiscale consiste nell'indebitarsi e portare in deduzione dal proprio reddito gli interessi passivi relativi, sottoscrivendo contemporaneamente attività esenti o comunque agevolate fiscalmente. Per contrastare questa forma di arbitraggio il legislatore impone dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi.

¹⁹² Questa precisazione è importante in quanto, la disciplina specifica per le banche che conosciamo oggi, costituisce una disciplina eccezionale rispetto a quella ordinaria che vale per tutte le altre imprese; e, ugualmente importante da precisare, è il fatto che, alla data in cui sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008, il legislatore non aveva ancora previsto una normativa speciale per le banche.

proventi esenti¹⁹³. Si trattava di un regime non particolarmente incisivo poiché limitava la deduzione degli interessi passivi solo in presenza di proventi che non concorrevano alla formazione del reddito¹⁹⁴.

2. E' stato abrogato l'articolo 97 contenente il regime del *pro rata patrimoniale*: si tratta di un regime che poneva ulteriori limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e che interessava solo i possessori di partecipazioni in regime di PEX¹⁹⁵ (benché esso cessasse di applicarsi con l'attivazione del consolidato fiscale, nazionale o mondiale) quando il valore contabile di tali partecipazioni fosse stato superiore al patrimonio netto contabile della società. Con l'introduzione della tassazione delle plusvalenze nella misura del 5% del loro ammontare, il regime in parola non aveva più ragione di esistere¹⁹⁶ e pertanto se n'è decisa l'abrogazione.
3. E' stato abrogato l'articolo 98 riguardante la *thin capitalization rule*: si trattava di una regola che, per incentivare la ricapitalizzazione delle imprese, trasformava i dividendi in interessi passivi per l'impresa partecipata. Al riguardo è stato osservato come "l'eliminazione della thin capitalization rule discende logicamente dall'adozione di una norma idonea a svolgere, contemporaneamente, funzione di incentivo alla capitalizzazione e di contrasto allo sfruttamento fiscale della sottocapitalizzazione."¹⁹⁷

L'ordinario regime vigente, sempre con riferimento alle imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario e assicurativo, si basa sulla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati¹⁹⁸ fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

¹⁹³ A riguardo, il comma 1 dell'articolo 96, ante Legge n. 244/2007, recitava: "La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi".

¹⁹⁴ Cfr. Assonime, Circolare n. 46 del 2009.

¹⁹⁵ Ex articolo 87 del Tuir.

¹⁹⁶ Cfr. G. Ferranti, L. Miele, A. Doderò, "Interessi passivi", 2010, IPSOA (Temi di reddito d'impresa).

¹⁹⁷ Da M. Zeppilli, *Inquadramento sistematico della disciplina degli interessi passivi*, in *Corriere Tributario* n. 21/2009, pag. 1672.

¹⁹⁸ Non rientrano nella disciplina dell'articolo 96 quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110. Quindi non vi rientrano gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali, che sono compresi nel costo dei beni.

L'eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica)¹⁹⁹. Inoltre, è fondato su un meccanismo dinamico che consente di riportare in deduzione, in esercizi successivi che abbiano un ROL capiente e non utilizzato, le quote di interessi ed oneri indeducibili in un determinato periodo d'imposta²⁰⁰.

Infine, per completare il quadro relativo alla ordinaria disciplina limitativa della deducibilità prevista dall'articolo 96, occorre dire che l'ammontare di interessi passivi considerato²⁰¹ è costituito dagli interessi passivi iscritti nella voce "C17)Interessi e altri oneri finanziari" più gli interessi passivi relativi ai canoni di leasing contabilizzati nella voce "B8)Per godimento beni di terzi" (per i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme civilistiche); a questo totale vanno poi sottratti gli interessi attivi e proventi assimilati iscritti nella voce "C16)Altri proventi finanziari", gli interessi passivi capitalizzati ad incremento del costo di beni iscritti nella voce "A4)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" e gli interessi passivi per cui è già prevista l'ineducibilità ex comma 6 dello stesso articolo²⁰².

Quella descritta finora costituisce dunque la disciplina di riferimento per tutti i soggetti Ires che determinano il reddito con le regole previste dal capo II del Titolo II del Tuir.

Il comma 5 dell'articolo 96 precisa che *"Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da*

¹⁹⁹ Il comma 2 dell'articolo 96 per ROL intende "la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere A) e B), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti." L'esclusione dei canoni di leasing deriva dalla volontà del legislatore di definire condizioni di neutralità tra imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali e imprese che usano i principi IAS/IFRS poiché queste ultime anziché contabilizzare il canone passivo (comprensivo di interessi), contabilizzano gli ammortamenti sul bene utilizzato e, in modo distinto, gli interessi passivi effettivi.

²⁰⁰ Cfr. comma 4 dell'articolo 96, Tuir.

²⁰¹ In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 96, comma 3.

²⁰² Al riguardo si veda il prospetto illustrativo contenuto in P.Pisoni, F.Bava, *Gli interessi passivi nel bilancio 2011: trattamento contabile e rilevanza ai fini del meccanismo del ROL*, in *Il fisco*, n. 25 del 18 giugno 2012, pag. 3901.

quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi [...]»²⁰³.

L'elenco delle società escluse, contenuto nel comma 5, è un elenco a carattere tassativo. Ciò significa che la previsione di estromissione che esso detta non può essere estesa a soggetti diversi da quelli specificati, anche se l'attività da questi compiuta è assimilabile a quella effettuata dai soggetti in esso indicati. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate precisa che "La previsione in questione, operando in veste di limitazione (rectius, depotenziamento) della disciplina ordinariamente applicabile ai componenti (interessi passivi) dalla stessa contemplati, configura una norma di stretta interpretazione, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica"²⁰⁴. Di conseguenza, i soggetti che, pur svolgendo attività assimilabili a quelle esercitate dalle imprese comprese nell'elenco del comma 5, non sono indicati in esso, ricadono nella disciplina limitativa ordinaria dell'articolo 96.

Dunque, le banche e tutte le altre imprese individuate nel comma 5, sono escluse dal regime ordinario di deducibilità: per esse non vale la regola secondo cui gli interessi passivi possano essere dedotti fino a concorrenza con quelli attivi, né il meccanismo del ROL e del riporto delle eccedenze; per questi soggetti, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, in assenza di una previsione normativa alternativa, valeva la deducibilità integrale dei loro interessi passivi²⁰⁵ mentre, a partire dal periodo successivo, ha trovato attuazione, per essi, un nuovo e specifico regime.

²⁰³ Il comma 5 individua anche altre imprese escluse dalla disciplina prevista nei commi precedenti. Esso infatti prosegue dicendo: "[...] Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni."

²⁰⁴ Risoluzione n. 268/E del 3 luglio 2008.

²⁰⁵ Così precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 21 aprile 2009 di commento alla Legge Finanziaria 2008 che recita: "[...]Al riguardo si fa presente che i predetti soggetti, in quanto esclusi *ex lege* dall'ambito di applicazione dell'articolo 96, possono procedere alla deduzione integrale degli interessi passivi, sempreché inerenti all'attività d'impresa. [...]"

3.2.1 La disciplina speciale per banche e altri soggetti finanziari prevista dal comma 5-bis, art. 96

Fino all'emanazione del D.l. n. 112 del 25 giugno 2008, alle banche e agli altri soggetti finanziari ex art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 87, poiché espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina prevista nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 96, era consentita, come anticipato, la deduzione integrale degli interessi passivi.

La ratio dell'esclusione dal regime ordinario era una: poiché per le banche la raccolta di fondi, con il connesso pagamento di interessi, rappresenta un'attività ordinaria e principale, la previsione di un'ineducibilità, anche soltanto parziale, degli interessi, si sarebbe posta come una penalizzazione eccessiva in relazione alla redditività della gestione caratteristica, con una differenza permanente tra utile e reddito imponibile²⁰⁶. Questo era l'orientamento valido fino al 2008, momento in cui, con l'approvazione del Decreto succitato, è stato riformato l'impianto normativo di riferimento. In effetti, la regola della integrale deducibilità degli interessi passivi, seppur in linea con l'esigenza sopra spiegata, appariva non completamente adeguata e, per questa ragione, nell'ambito della "manovra d'estate", già richiamata anche nei capitoli precedenti, il legislatore fiscale ha voluto inserire una nuova disciplina specificamente rivolta al settore bancario, finanziario e assicurativo. Essa è contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 96 del Tuir il quale, superando la precedente regola dell'integrale deducibilità, stabilisce l'ineducibilità parziale, assoluta e a titolo definitivo²⁰⁷, degli interessi passivi, che non tiene conto di margini positivi o negativi della gestione caratteristica e che appare completamente avulsa dal meccanismo del ROL valido per le altre categorie di imprese.

Prende così vita un sistema di parziale imposizione: *"Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. [...]"*²⁰⁸.

²⁰⁶ Cfr. "La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta", a cura di F. Acerbis e A. Catona, op.cit.

²⁰⁷ Si parla di ineducibilità assoluta e a titolo definitivo perché non sono previsti meccanismi per il recupero, negli esercizi successivi, degli interessi eccedenti la soglia deducibile nel periodo in corso. A riguardo si veda anche Circolare informativa del Consorzio Studi e ricerche del Gruppo Intesa Sanpaolo n. 7 del 3 aprile 2008.

²⁰⁸ Primo periodo del comma 5-bis, articolo 96, Tuir.

Destinatari di questo regime speciale sono dunque, tra gli altri, le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 87/92 con <<l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria>>: il riferimento è alle holding industriali²⁰⁹ alle quali si applica il regime ordinario previsto nei commi dall'1 al 4 dell'articolo 96²¹⁰. Giova ricordare che l'assoggettamento delle holding industriali al regime ordinario si desumeva anche precedentemente all'emanazione della disciplina speciale valida per le banche e gli altri soggetti finanziari: si trattava di una previsione volta a fare in modo che queste holding fossero tenute fuori dal regime di deducibilità forfettizzata degli interessi passivi perché, pur svolgendo un'attività di assunzione di partecipazioni, oggettivamente finanziaria, esse, per il tipo di attività svolta dalle società partecipate, presentavano tutte le caratteristiche di un'impresa industriale²¹¹. Dopo l'emanazione del decreto n. 112/08, questa eccezione è stata inoltre spiegata con l'intento del legislatore di individuare due diversi ambiti soggettivi, quello industriale²¹² e quello non industriale, ai quali applicare due regimi di deducibilità altrettanto diversi.²¹³

Qualora la holding eserciti, in aggiunta all'attività di assunzione di partecipazioni, anche attività industriale o finanziaria, l'attività prevalente deve determinarsi in base a specifici criteri oggettivi che sono indicati nell'articolo 2 del decreto ministeriale del 6 luglio

²⁰⁹ Le holding industriali sono quelle la cui attività consiste nel coordinamento dell'indirizzo strategico di tutte le altre società del gruppo, non esercenti attività finanziaria, in funzione di una policy aziendale unitaria, al fine di sviluppare e sfruttare le sinergie di gruppo.

²¹⁰ Al fine di individuare quando una holding presenta la natura di holding industriale, il comma 5 dell'articolo 96 richiama, quale criterio definitorio, l'esclusività o la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società "industriali", ovvero in società che svolgono "*attività diversa da quella creditizia o finanziaria*". Al riguardo l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 37/E del 22 luglio 2009 nella quale ha fornito un criterio per valutare detta esclusività o prevalenza: l'Amministrazione Finanziaria interpreta il criterio della prevalenza utilizzando come metodo di commisurazione il rapporto tra valore contabile, iscritto in bilancio, delle partecipazioni in società esercenti attività industriali ed il 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

²¹¹ Cfr. Circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2009.

²¹² Rientrano nell'ambito industriale e quindi sono assoggettate al regime ordinario di cui ai primi quattro commi dell'articolo 96, tutte le holding che, pur essendo iscritte nella apposita sezione di cui all'articolo 113 del TUB (sezione a cui si iscrivono i soggetti che esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività indicate nell'articolo 106 cioè attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi), verificano l'esclusività o la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non creditizie o finanziarie con i criteri individuati nella Circolare 37/E/09.

²¹³ Cfr. Risoluzione n. 68/E del 23 giugno 2011.

1994²¹⁴, di modo che, in base all'attività che risulta quale attività prevalente, possa essere individuato il regime di deducibilità adeguato.

Ritornando all'ambito oggettivo del comma 5-bis, oltre alle banche, i soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.lgs. 87/92 sono:

- a. le società di gestione del risparmio previste dalla Legge 23 marzo 1983 n.77;
- b. le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'apposito albo (di cui all'articolo 64 del TUB);
- c. le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, lett. e) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
- d. i soggetti di cui al titolo V e V-bis del TUB, in particolare:
 - gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB che esercitano nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazioni²¹⁵, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi;
 - gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB;
 - gli intermediari finanziari non operanti nei confronti del pubblico di cui all'articolo 113 del TUB che svolgono oltre all'attività di assunzione di partecipazioni anche altre attività finanziarie nei confronti delle partecipate;
 - le società esercenti altre attività finanziarie di cui all'articolo 59 del TUB.

Oltre a questi, rientrano fra i destinatari del regime speciale di deducibilità degli interessi passivi anche le imprese di assicurazione, le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi e tutte le altre che sono già state indicate nella precedente nota 17.

²¹⁴ Si tratta dell'articolo recante "Determinazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. Lgs. n. 385 del 1993, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1". Questi criteri sono stati successivamente anche illustrati nella Circolare dell'Amministrazione finanziaria del 4 giugno 1998, n. 141 e richiamati, peraltro, nella circolare n. 11/E del 17 marzo 2005.

²¹⁵ Per questi soggetti non è prevista la verifica della prevalenza della detenzione di partecipazioni in società non finanziarie secondo i criteri previsti dalla Circolare 37/E/09 dell'Agenzia delle Entrate perché, data la loro natura strettamente finanziaria, questi non possono che svolgere attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Quanto all'ambito oggettivo, il comma 5-bis cita testualmente i soli interessi passivi, intendendo, con questa locuzione, sotto il profilo letterario, il solo corrispettivo per la remunerazione dell'impiego del capitale²¹⁶. Tuttavia, ai fini dell'individuazione degli elementi che concorrono a formare l'ammontare di interessi passivi deducibili dalla banca, bisogna considerare il fatto che essa costituisce un soggetto Ias adopter e che, pertanto, è assoggettata al principio di derivazione rafforzata previsto dall'articolo 83 del Tuir; ciò significa anche che gli interessi da assoggettare alla disciplina dell'articolo 96, comma 5-bis, vengono selezionati considerando i criteri di qualificazione, di imputazione temporale e di classificazione previsti dai principi contabili internazionali. La disciplina del comma 5-bis deve pertanto essere declinata secondo i criteri previsti nell'articolo 83 Tuir e, di conseguenza, per le banche, gli interessi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime previsto dall'articolo 96 devono rispondere ad una qualificazione di carattere economico-sostanziale che non sempre è riconducibile a quella giuridico-formale²¹⁷. Un esempio che può essere fatto a riguardo è quello degli interessi passivi sul debito figurativo iscritto in bilancio con riferimento ad operazioni di cartolarizzazione che non producono la cancellazione delle attività cedute fino a quando non vengono trasferiti tutti i rischi e i benefici ad esse collegati. In questo caso, i crediti ceduti alla società veicolo restano iscritti in bilancio e, dal punto di vista economico, vengono rilevati sia gli interessi attivi che maturano sui crediti ceduti sia quelli passivi in suo favore. Prima dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata prevaleva un approccio giuridico-formale che imponeva la sterilizzazione ai fini fiscali degli interessi passivi, i quali risultavano essere totalmente indeducibili²¹⁸. Successivamente, la qualificazione operata secondo i principi contabili

²¹⁶ Come precisa anche la Circolare informativa n. 9 del 23 luglio 2008 del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo, "in tal senso deporrebbe indirettamente anche il fatto che, nel precedente costituito dall'ineducibilità, ai fini Irap, prevista per banche ed enti e società finanziari dal citato articolo 15 bis del D.l. n. 81/2007, la norma aveva espressamente fatto menzione sia degli interessi passivi che degli oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di Conto Economico".

²¹⁷ In base a questo, si può concludere ad esempio che si configurano come interessi passivi quei componenti negativi rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato in base allo IAS 39, oppure la quota di interessi compresa nei canoni di leasing, che è configurata come interessi passivi in base allo IAS 17. In altre parole, si applica la regola del 96% di deducibilità, per tutti quegli interessi e oneri assimilati che sono iscritti in bilancio secondo corretti principi contabili (Cfr. Circolare informativa del Consorzio Studi e ricerche del Gruppo Intesa Sanpaolo, op.cit.).

²¹⁸ Risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007.

internazionali, ha reso applicabile, per gli interessi passivi sul debito figurativo, la limitazione prevista dall'articolo 96, comma 5-bis.

Si tratta, in ogni caso, di un riflesso del principio della prevalenza della sostanza sulla forma: ciò significa che per l'individuazione degli interessi passivi bisogna fare riferimento, più che ad una nozione nominalistica, ad una nozione più sostanzialistica di interessi, così come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella già citata Circolare 19/E/09. Dunque, in virtù di quanto scritto nelle righe precedenti, sono da ricomprendere nell'applicazione della norma anche gli oneri assimilati agli interessi passivi purché derivino da rapporti che assolvono ad una funzione finanziaria²¹⁹ quali contratti di mutuo, contratti di locazione finanziaria, operazioni di emissione di obbligazioni e titoli simili e, comunque, ogni altro rapporto avente causa finanziaria; al contrario, sono da escludere, gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale²²⁰. Gli elementi rilevanti sono quindi quelli che in bilancio risultano classificati sotto la voce *“Interessi passivi ed oneri assimilati”*. La Circolare di Banca d'Italia n. 262/05²²¹ include gli interessi passivi e gli oneri assimilati nella voce 20 del Conto Economico e precisa che in essa confluiscono tutti gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi a debiti, verso banche e verso la clientela, che sono iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale rispettivamente alle voci 10 e 20, a titoli in circolazione, iscritti alla voce 30 dello Stato Patrimoniale e a passività finanziarie, sia di negoziazione che valutate al fair value, iscritte alle voci 40 e 50 dello Stato Patrimoniale; in essa sono compresi anche tutti gli eventuali altri interessi maturati nell'esercizio. Inoltre, la Circolare in parola, comprende, fra gli interessi passivi, *“anche i differenziali o i margini”²²² negativi maturati sino alla data di riferimento del bilancio e relativi a:*

- a) *contratti derivati finanziari di copertura di attività e passività che generano interessi, inclusi anche i differenziali su tassi di interesse relativi a contratti*

²¹⁹ Cfr. Circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2009.

²²⁰ E' così stabilito dal comma 3 dell'articolo 96 il quale esclude gli interessi passivi derivanti da debiti di natura commerciale includendo però quelli attivi derivanti da crediti della stessa natura.

²²¹ Si tratta della Circolare intitolata *“Il Bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”*, aggiornata il 18 novembre 2009, che disciplina la redazione e la composizione del bilancio bancario.

²²² Questi margini e differenziali devono essere calcolati secondo il principio di competenza, tenendo conto di eventuali commissioni up-front pagate in un'unica soluzione in via anticipata.

- “currency interest rate swap” e “total rate of return swap”; nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi;*
- b) contratti derivati classificati nello stato patrimoniale nel portafoglio di negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attività e/o passività finanziarie valutate al fair value (c.d.fair value option), secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo 9;*
- c) contratti derivati connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (c.d. contratti “pluriflusso; ad esempio gli “interest rate swap”).”²²³*

Poiché l’articolo 96 fa riferimento ai soli interessi che originano da rapporti finanziari, è evidente come la voce 20 del Conto Economico non possa essere considerata nella sua interezza ma occorra escludere sia gli interessi passivi che nascono da operazioni aventi natura commerciale, quindi operazioni attinenti l’acquisto di beni e servizi, sia tutti gli altri interessi di natura non finanziaria (ad esempio interessi passivi per rifusione di interessi su bonifici).

Inoltre, per tutte quelle fattispecie per le quali è già stabilita l’indeducibilità da altre norme²²⁴, è prevista la non inclusione nella base imponibile onde evitare una doppia tassazione sul 4%.

²²³ Cfr. Circolare n. 262/05 sezione 2.3.1, nella quale viene precisato altresì che i contratti derivati (o loro singole rate) devono essere scaduti o chiusi entro la data di riferimento del bilanci e che il saldo dei differenziali e i margini delle operazioni devono essere inclusi fra gli interessi passivi soltanto se hanno segno negativo.

²²⁴ Il comma 6 dell’articolo 96 richiama ad esempio le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 dell’art. 90 del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi previsti dai commi 7 e 10 dell’art. 110 Tuir derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis, gli interessi passivi calcolati con un tasso di rendimento effettivo superiore a quello mediamente praticato nel mercato (ex art. 3, comma 115, l. 549/95) e gli interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative (ex art. 1, comma 465, l. 311/04),

Gli interessi che rientrano nelle fattispecie fin qui elencate sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. Il nuovo regime di deducibilità parziale è diventato applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007: tuttavia, l'articolo 82, comma 2, del D.L. 112/08, precisa che "limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97% del loro ammontare²²⁵". Pertanto, la vigente soglia del 96% è diventata effettiva a partire dagli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Quanto agli effetti prodotti dal descritto regime di deducibilità limitata, si può innanzitutto affermare come una prima conseguenza, non del tutto positiva, della previsione dell'inededucibilità forfettaria sia quella di colpire indistintamente le banche: l'unico elemento che conta è, quindi, la sola mole di interessi passivi (e in particolare la loro ineducibilità al 4%) che la banca ha nel suo bilancio. Non contano né gli interessi attivi né il fatto che questi abbiano o meno una composizione equilibrata rispetto a quelli passivi. Di conseguenza, a risultare maggiormente sfavorite da questo regime saranno soprattutto le banche che fanno raccolta diretta e che, per questo motivo, hanno una quota più alta di interessi passivi. Ciò significa anche che, a parità di interessi passivi, una banca che rileva dei ricavi molto alti sconterà le stesse penalizzazioni, sotto il profilo della quota deducibile, di una che ha ricavi più bassi.

Un altro elemento controverso, a cui si fa solo cenno senza entrare nel merito della questione, è quello relativo ad una presunta incostituzionalità²²⁶, secondo autorevole dottrina²²⁷, della disciplina contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 96. La presunta incostituzionalità si desume in relazione al presupposto dell'Ires individuato nel comma 1 dell'articolo 75 per le società e gli enti commerciali residenti in Italia. Esso stabilisce che il presupposto dell'Ires è il possesso di un reddito netto, cioè depurato dei costi inerenti l'attività produttiva. Gli interessi passivi rappresentano per le banche, a tutti gli effetti, un

²²⁵ Si tratta di una disposizione speciale, introdotta con il maxi emendamento governativo approvato alla Camera che ha modificato il testo del decreto, che deroga all'articolo 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) la quale stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

²²⁶ In relazione al principio di ragionevolezza fissato dall'articolo 3 della Costituzione e al principio di capacità contributiva prevista dal successivo articolo 53.

²²⁷ Escalar G., Dubbi di costituzionalità sul regime degli interessi passivi per banche ed assicurazioni, in *Corriere Tributario* n. 16/2009.

costo inerente alla sua attività, cioè un costo di produzione del loro reddito al pari dei costi di produzione delle imprese industriali o commerciali²²⁸ che, come questi, dovrebbero essere portati in deduzione dalla base imponibile per il loro intero ammontare. Le disposizioni del comma 5-bis, ammettendo una deducibilità non piena degli interessi passivi, determinano una forma di prelievo riconducibile ad una fattispecie differente rispetto a quella individuata nell'articolo 75 del Tuir: il dubbio è che, in questo modo, si vada a colpire un reddito lordo anziché netto come invece dovrebbe essere.

3.2.2 La deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del consolidato nazionale: i vantaggi per le banche e il regime dei gruppi misti

Il comma 5-bis dell'articolo 96 contiene un regime speciale che detta anche le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi delle imprese bancarie, assicurative e finanziarie nel caso queste aderiscano al consolidato fiscale nazionale²²⁹. E' un regime differente rispetto a quello previsto nei commi 7 e 8 dello stesso articolo: questi due commi sono infatti dedicati a tutte le altre imprese diverse dalle banche, dai soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.lgs. 87/92 e dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

Il vantaggio che ricavano le imprese che optano per il consolidato nazionale è quello di riversare all'interno del gruppo i finanziamenti acquisiti dall'esterno; tale riversamento produce un effetto positivo sotto il profilo della deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati dalla holding (che ha fatto ricorso al finanziamento esterno) a favore delle altre imprese consolidate: essi sono infatti interamente deducibili nei limiti dell'ammontare di quelli che la holding ha pagato ai suoi finanziatori esterni.

²²⁸ L'articolo 109, comma 5, Tuir, stabilisce che "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi". E' questa l'esplicitazione del principio di inerenza valido per le imprese. Pertanto, gli interessi passivi delle banche, pur essendo interessi, quindi testualmente esclusi dal comma 5 dell'articolo 109, poiché rappresentano per esse dei costi inerenti alla loro attività principale, dovrebbero essere dedotti secondo le disposizioni dell'articolo 109, comma 5.

²²⁹ Il consolidato nazionale, che è disciplinato dagli articoli del Tuir da 117 a 129 e dal regolamento approvato con D.m. 9 giugno 2004, si basa sulla tassazione consolidata che colpisce il risultato del gruppo inteso come un'unità economica.

Il comma 5-bis sancisce un meccanismo di “sterilizzazione”²³⁰ degli effetti di parziale deducibilità degli interessi passivi derivanti da operazioni di finanziamento tra soggetti inclusi nel consolidato nazionale. Esso infatti prevede che, per le banche e gli altri soggetti finanziari che hanno aderito al consolidato nazionale²³¹, *«l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato»*²³². Alle banche e agli altri soggetti partecipanti al consolidato nazionale non è applicata la deducibilità limitata al 96% ma è riconosciuta una soglia entro la quale gli interessi maturati sui finanziamenti infragruppo sono integralmente deducibili, soglia che è costituita dall’ammontare di interessi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di soggetti che ne sono estranei.

Questa previsione normativa è stata così definita innanzitutto per limitare l’impatto che l’indeducibilità parziale, ex comma 5-bis, articolo 96, degli oneri finanziari può avere sulle banche (o, analogamente sugli altri soggetti finanziari che partecipano al consolidato) e sulle società capogruppo in caso di opzione per la tassazione di gruppo²³³. Ma non si esaurisce solo con questa motivazione perché, la relazione illustrativa al Decreto 112/2008, ne individua un’altra, ancor più importante, ossia quella di <<evitare duplicazioni della indeducibilità>>: visto che l’impresa aderente al consolidato nazionale, che fa ricorso al finanziatore esterno, paga a quest’ultimo degli interessi che sono deducibili solo nella misura del 96%, l’intento del legislatore, con la disciplina dell’articolo 5-bis, è quello di

²³⁰ Si tratta di un meccanismo che opera, in ogni caso, per “masse” cioè significa che l’importo complessivo degli interessi passivi sostenuti sui finanziamenti contratti con soggetti terzi libera un pari ammontare di interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati tra soggetti che appartengono alla stessa fiscal unit (cfr. Circolare 19/E/09).

²³¹ Secondo periodo del comma 5-bis, articolo 96, Tuir.

²³² A riguardo, la Circolare informativa del Consorzio Studi e ricerche del Gruppo Intesa Sanpaolo, op.cit, precisa che “Il riferimento all’ <<ammontare degli interessi passivi complessivamente maturati in capo ai soggetti partecipanti al consolidato a favore di soggetti estranei>> dovrebbe evitare che vengano penalizzate quelle società che effettuano provvista esclusivamente o prevalentemente nell’ambito del gruppo e che, quindi, individualmente, sono prive o quasi di interessi passivi maturati all’esterno del consolidato”.

²³³ La relazione di accompagnamento al Decreto n. 112/08 precisa, infatti, che l’intenzione del legislatore che ha dettato la norma fosse quella di evitare penalizzazioni, per esempio, per una holding bancaria che eroga la provvista alle proprie società controllate, dopo essersi precostituita i mezzi finanziari necessari indebitandosi all’esterno del gruppo.

evitare che una seconda impresa aderente al consolidato, che decidesse di ricorrere al finanziamento infragruppo, debba sostenere degli interessi passivi ugualmente deducibili solo in parte. Da ciò la previsione della indeducibilità integrale nei limiti dell'ammontare corrisposto al soggetto esterno.

E' possibile spiegare il meccanismo che consente di evitare la duplicazione della indeducibilità con un esempio pratico. Si supponga l'esistenza di due imprese, alfa e beta, aderenti al regime di consolidato nazionale e si supponga altresì che la prima, l'impresa alfa, faccia ricorso ad un finanziamento esterno sostenendo interessi passivi per un importo pari a 100. Di questi interessi, solo una quota pari a 96 può essere portata in deduzione poiché si tratta di interessi maturati non verso altri partecipanti bensì verso un soggetto esterno. Successivamente, l'impresa alfa concede un finanziamento all'impresa beta su cui maturano interessi passivi, a favore della prima, pari a 100: si tratta, in questo caso, di un finanziamento infragruppo e, pertanto, trova applicazione la disciplina prevista nel comma 5-bis dell'articolo 96. Gli interessi passivi sostenuti dall'impresa beta sono deducibili fino a concorrenza con gli interessi pagati al finanziatore esterno estraneo al consolidato, cioè per 100 anziché per 96. Nel primo rapporto di finanziamento valeva la deducibilità secondo la regola ordinaria del 96%, nel secondo no. E' evidente come l'applicazione di questo meccanismo agevolativo (il cui buon funzionamento si verifica in presenza di una normale situazione di superiorità di interessi passivi maturati in capo ai soggetti aderenti al consolidato, a favore di soggetti estranei, rispetto a quelli maturati infragruppo, perché è solo a questa condizione che questi ultimi risultano essere deducibili integralmente) evita la duplicazione dell'ineducibilità.

Tuttavia questo rischio non è del tutto evitato perché <<in caso di successivi finanziamenti a cascata all'interno del gruppo, gli ulteriori interessi passivi corrisposti restano soggetti all'ineducibilità parziale²³⁴>>: ciò avviene perché, in tali circostanze, gli interessi passivi infragruppo diventano superiori rispetto a quelli complessivamente maturati verso soggetti esterni. Se, all'esempio condotto finora, si aggiunge anche una terza impresa partecipante al consolidato nazionale, l'impresa gamma, e si suppone che questa ricorra ad un finanziamento infragruppo concesso dall'impresa beta, sostenendo interessi passivi per 100, allora, il totale degli interessi passivi sulle operazioni di finanziamento infragruppo sarà pari a 200 (100 da beta verso alfa più altri 100 da gamma verso beta) mentre il totale

²³⁴ Cfr. Relazione illustrativa al Decreto 112/2008.

degli interessi esterni sarà sempre pari a 100. Di conseguenza, gli interessi sui finanziamenti interni (200), poiché sono deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi maturati a favore di soggetti esterni (100), potranno essere dedotti soltanto fino a 100; per la parte restante si applicherà nuovamente la percentuale ordinaria di parziale deducibilità del 96%.

E' importante anche precisare come il comma 5-bis dell'articolo 96 non faccia riferimento alla partecipazione virtuale delle società estere al consolidato nazionale, come è previsto invece dal comma 8 dello stesso articolo per la generalità dei soggetti Ires. Una loro inclusione tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato consentirebbe l'integrale deducibilità degli interessi sulle relative operazioni di finanziamento.

Perché potesse trovare applicazione la disciplina in esame, secondo l'opinione prevalente²³⁵ e prima che venissero successivamente forniti dei chiarimenti dai documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate²³⁶, era necessario che i soggetti che intrattenevano rapporti di finanziamento con enti esterni al gruppo, nonché le società che rientravano nel perimetro di consolidamento, fossero appartenenti al settore bancario, assicurativo o finanziario: a conferma di ciò c'era ad esempio la collocazione della disciplina nel comma 5-bis dell'articolo 96, proprio l'articolo dedicato al trattamento fiscale degli interessi passivi dei soggetti appartenenti ai settori menzionati²³⁷.

In seguito la tendenza è cambiata perché, in presenza di gruppi che, nel medesimo perimetro di consolidamento, comprendono sia soggetti esercenti attività industriale sia soggetti esercenti attività finanziaria, è necessario che vengano applicati accorgimenti particolari per l'applicazione delle relative regole di consolidamento. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la summenzionata Circolare n. 37/E/09, ha stabilito che, in questi casi, occorre applicare separatamente i regimi di consolidamento relativi alle due

²³⁵ Il riferimento è sia all'Assonime, in particolare alla Circolare n. 50 del 7 agosto 2008, sia all'Assoholding, in particolare alla Circolare n. 3 del 29 ottobre 2008.

²³⁶ Il riferimento è alla Circolare n. 37/E/09.

²³⁷ La Circolare Assonime n. 50/08 precisa infatti che “[...] In tal senso depone sia la *ratio* della norma – volta, come accennato, ad attenuare i penalizzanti effetti che derivano dall'applicazione del suddetto regime in capo alle società aderenti al consolidato – sia la sua collocazione sistematica all'interno dell'art. 96, comma 5-bis, del TUIR. [...] Il legislatore ha ulteriormente precisato che, ai fini del calcolo degli interessi passivi verso terzi, assumono rilievo soltanto quelli maturati da soggetti facenti parte del consolidato e “*di cui al periodo precedente*”; da soggetti, cioè, che, oltre a rientrare nel perimetro di consolidamento, appartengono anche ai settori bancario, assicurativo e finanziario e, dunque, sono destinatari del nuovo regime di indeducibilità parziale di cui al primo periodo dell'art. 96, comma 5-bis, del TUIR”.

diverse tipologie di imprese e quindi le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 per i soggetti industriali e le disposizioni contenute nel comma 5-bis per quelle finanziarie: si determinano così due sub-consolidati, ciascuno dei quali funzionante in base alle proprie regole di attuazione, e si delinea in questo modo “una sorta di doppio perimetro di consolidamento: l’uno industriale e l’altro finanziario”²³⁸.

In questi casi, ai fini dell’applicazione del comma 5-bis dell’articolo 96, tra i soggetti estranei al perimetro di consolidamento, vanno compresi;

- le società che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 117 del Tuir (società esterne al consolidato);
- le società che, nonostante facciano parte dello stesso consolidato fiscale, rientrano nel sub-consolidato industriale;
- i soggetti non residenti che potrebbero apportare benefici al gruppo sia sotto forma di trasferimento di eccedenze di ROL, sia sotto forma di rilevanza di interessi maturati nei confronti di società finanziarie che fanno parte del consolidato²³⁹.

Dal punto di vista operativo, il meccanismo da cui derivano i benefici per i soggetti partecipanti al consolidato, descritto fino a questo momento, si applica attraverso una variazione in diminuzione, operata dalla capogruppo, in sede di determinazione del reddito complessivo globale. Infatti, l’ultimo periodo del comma 5-bis precisa che “*La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti*”. Dunque, nella dichiarazione individuale dell’impresa in capo alla quale sono maturati gli interessi passivi compare la parziale indeducibilità degli interessi, salvo poi la rettifica di consolidamento che la consolidante farà, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi del consolidato, in relazione alla quota indeducibile provvisoriamente determinata nella dichiarazione della singola società consolidata. Tale rettifica di consolidamento si sostanzia in una variazione in diminuzione al reddito delle società consolidate, per un importo pari alla quota di interessi indeducibili determinati

²³⁸ Cfr. Circolare n. 37/E/09, op. cit.

²³⁹ Cfr. G. Ferranti, L. Miele, A. Dodero, “*Interessi passivi*”, op.cit.

dalla singola società: viene quindi apportata una variazione in diminuzione pari al 4% degli interessi passivi, variazione che ha l'effetto di sterilizzare quella di segno opposto operata dalla società consolidata nella propria dichiarazione dei redditi in sede di applicazione, su base individuale, della disciplina dell'articolo 96 del Tuir.

Qualora si tratti di un gruppo misto, come quelli visti nella pagina precedente, composto da imprese industriali e finanziarie, la creazione del doppio perimetro di consolidamento e la costituzione dei due sub-consolidati comporta la determinazione in via separata della rettifica di consolidamento del reddito complessivo globale della fiscal unit²⁴⁰.

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 19/E/09, ha anche evidenziato un'altra fattispecie: quella in cui il soggetto consolidato che corrisponde interessi passivi in relazione a finanziamenti infragruppo abbia delle perdite fiscali pregresse. In questo caso²⁴¹ “la variazione in diminuzione ad opera del soggetto consolidante risulterà possibile soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato un risultato imponibile almeno pari alla variazione in aumento dalla stessa operata in corrispondenza della quota forfettizzata di interessi passivi indeducibili.”²⁴² Questa previsione deriva dalla volontà del legislatore di evitare che venga aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui all'articolo 118, comma 2, del TUIR²⁴³. In altre parole, se la perdita pregressa annulla completamente ogni contributo al consolidato fiscale allora la società non può usufruire del beneficio derivante dalla rettifica di consolidamento sugli interessi passivi. Se, al contrario, la perdita compensa parzialmente il contributo

²⁴⁰ In particolare, per le banche e gli altri soggetti finanziari la rettifica di consolidamento è calcolata in misura pari al 4% del minore tra il totale degli interessi passivi verso soggetti partecipanti o estranei al sub-consolidato finanziario. Per i soggetti diversi dalle banche e altri soggetti finanziari la rettifica di consolidamento è pari all'ammontare delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato, che deve corrispondere all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato dai soggetti che partecipano al sub-consolidato industriale. Cfr. “*La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta*”, a cura di F. Acerbis e A. Catona, op.cit.

²⁴¹ Così precisato dalla Circolare n. 19/E/09 pag. 43.

²⁴² In questo contesto sono applicabili le precisazioni fornite con le risoluzioni n. 36/E e n. 160/E del 2007. La “variazione in diminuzione” di cui all'ultimo periodo del nuovo comma 5-bis, essendo apportata al risultato della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti al consolidato, presenta, infatti, un meccanismo operativo assimilabile a quello che caratterizzava le abrogate rettifiche di consolidamento oggetto dei menzionati precedenti di prassi.

²⁴³ Esso precisa infatti che “Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono”. Da ciò, il divieto di trasferirle nell'ambito del consolidato.

all'imponibile del consolidato fiscale allora la società può beneficiare, anche se in maniera ridotta, della rettifica²⁴⁴.

Connesso agli aspetti relativi alla determinazione della variazione in diminuzione da apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese partecipanti al consolidato, è il problema, sorto successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.l. 112/08, dell'attribuzione del beneficio ottenuto dalla sterilizzazione dell'indeducibilità degli interessi passivi infragruppo.

Nella realtà operativa si possono individuare due diversi criteri di restituzione del beneficio: uno a vantaggio esclusivo della società controllante e un altro a vantaggio di tutte le consolidate²⁴⁵.

Il primo criterio si applica, generalmente, quando la società controllante compie un'attività di raccolta di risorse finanziarie all'esterno, attività che va a giovamento di tutte le società consolidate. In questo caso, il beneficio ricavato tramite l'applicazione del meccanismo previsto dal comma 5-bis dell'articolo 96 va a compensare i maggiori oneri fiscali (derivanti dal 4% di indeducibilità) che gravano sulla società consolidante. Sarà quindi quest'ultima a goderne.

Il secondo criterio si applica invece quando l'attività di finanziamento da soggetti terzi non viene svolta in maniera centralizzata dalla capogruppo. Riconoscere i benefici esclusivamente a quest'ultima non sarebbe una soluzione ragionevole ed equilibrata perché, al contrario, il meccanismo più equo è quello della attribuzione del beneficio a tutte le imprese consolidate: tale attribuzione avviene secondo dei criteri omogenei, determinati anche in considerazione delle politiche di finanziamento delle controllate. In questo modo, ciascuna di esse riceve un importo ricavato in base ad una specifica "percentuale di deducibilità"²⁴⁶.

²⁴⁴ Cfr. *"La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta"*, a cura di F. Acerbis e A. Catona, op.cit., pag. 106

²⁴⁵ Cfr. *"La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta"*, a cura di F. Acerbis e A. Catona, op.cit., pag. 101.

²⁴⁶ Tale percentuale di deducibilità è pari al rapporto tra la rettifica di consolidamento (che risulta dall'aggregazione e dal confronto dei valori intra ed extra consolidato) e la variazione in aumento sugli interessi passivi a livello consolidato.

3.2.3 Il trattamento degli interessi passivi correlati ad operazioni di Pronti contro Termine e contratti derivati

In relazione alla tematica connessa all'individuazione degli oneri assimilati agli interessi passivi, è interessante richiamare due fattispecie di particolare rilevanza: quella relativa agli interessi che maturano sulle operazioni di pronti contro termine e quella riguardante gli interessi passivi collegati a contratti derivati.

I pronti contro termine costituiscono per le banche un'operazione di raccolta diretta, attraverso la quale, vendendo titoli a pronti e incassando il prezzo concordato, realizzano il loro obiettivo di raccolta fondi, che resteranno a disposizione per tutta la sua durata. I clienti, a loro volta, acquistano i titoli dalla banca ad un determinato prezzo e li rivendono successivamente ad un prezzo superiore, lucrando la differenza positiva tra i due valori.²⁴⁷

Per tutta la durata dell'operazione, i titoli ceduti dalla banca vengono mantenuti nel suo bilancio e l'operazione viene qualificata come un finanziamento garantito da titoli. Su questi titoli maturano, durante il periodo di vita del contratto, degli interessi i quali, ai sensi dell'articolo 89, comma 6²⁴⁸, del Tuir "concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto"²⁴⁹. Concorrendo esclusivamente alla formazione del reddito del cessionario, l'ammontare di questi interessi è fiscalmente irrilevante per la banca e, per questa ragione, sono da considerarsi estromessi dall'ambito di applicazione dell'articolo 96, comma 5-bis. Sono cioè esclusi dalla voce di conto economico relativa agli interessi passivi, venendo invece contabilizzati nella voce relativa a quelli attivi; coerentemente, sono esclusi anche dalla base imponibile ai fini del calcolo del 4% di indeducibilità. L'irrilevanza di questi interessi e la loro imputazione a conto economico tra quelli attivi comporta per la banca la necessità di effettuare una variazione in diminuzione nella propria dichiarazione dei redditi.

²⁴⁷ Cfr. R. Ruozi, *Economia e gestione della banca*, op. cit.

²⁴⁸ L'articolo 89, comma 6, rappresenta una norma speciale e, per questo motivo, prevalente rispetto a quella dell'articolo 96: ciò è sufficiente a spiegare l'esclusione degli interessi maturati sul contratto di pronti contro termine, dal regime di deducibilità parziale previsto dal comma 5-bis dell'articolo 96. Inoltre, sempre a conferma di ciò, l'articolo 89, è stato concepito in deroga all'impostazione contabile dei criteri di qualificazione previsti dagli IAS/IFRS.

²⁴⁹ Cfr. primo periodo del comma 6, articolo 89 del Tuir. Questo articolo rappresenta la norma di riferimento per le operazioni di pronti contro termine, anche con riferimento ai soggetti Ias adopter come le banche.

Ad essere rilevante fiscalmente è, per contro, il differenziale negativo tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine (al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto), differenziale che viene contabilizzato tra gli interessi passivi ed oneri assimilati. Tale rilevanza viene spiegata da una circolare del Ministero delle Finanze in questo modo: *“nel pronti contro termine, lo ‘scarto’ tra il prezzo a pronti e quello a termine (...) costituisce un componente positivo o negativo riferibile alla linea capitale del titolo sottostante oggetto del contratto, emergendo pur sempre da una doppia cessione del titolo.”*²⁵⁰. Rappresenta, in altre parole, un onere assimilato non estraneo alla base imponibile in quanto riferibile alla linea capitale del titolo sottostante.

La seconda fattispecie di rilevanza importante è quella relativa al trattamento degli interessi passivi correlati ai contratti derivati²⁵¹. In questo caso, la disciplina contenuta nell’articolo 96, comma 5-bis, è applicabile ma ai soli “derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse, in quanto in tale caso si verifica l’integrazione (con segno positivo o negativo) dell’interesse derivante dall’operazione coperta”²⁵².

Al riguardo giova ricordare anche quanto stabilito dalla Banca d’Italia nella Circolare n. 262/05.

Come è stato già scritto, la Circolare in parola prevede che nella voce 20 del Conto Economico “Interessi passivi e oneri assimilati” vadano compresi anche i differenziali o i margini maturati, fino alla data di riferimento del bilancio, su una serie di posizioni quali i derivati di copertura di attività e passività che generano interessi, i derivati classificati nel portafoglio di negoziazione ma gestionalmente collegati ad attività o passività valutate al fair value e i derivati connessi gestionalmente con attività e passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la liquidazione di differenziali o margini a più scadenze (interest rate swap). Per l’esattezza, a rientrare tra gli interessi passivi sono

²⁵⁰ Circolare del Ministero delle finanze n. 73 del 27 maggio 1994.

²⁵¹ Secondo lo IAS 39 uno strumento è definibile come derivato se presenta contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- il suo valore cambia in funzione della variazione di un parametro definito che può essere rappresentato dal tasso d’interesse o di cambio, dal prezzo di una merce e da altri indici o variabili;
- non richiede un investimento iniziale o richiede un investimento iniziale esiguo;
- il regolamento avviene in una data futura.

²⁵² Cfr. Circolare 19/E/09 pag. 15.

soltanto quei differenziali o margini che abbiano segno negativo; caso contrario, sono da annettere agli interessi attivi. Dunque, se si tratta di saldi negativi, sono rilevanti fiscalmente e rilevano ai fini della determinazione della base di calcolo del 4% di indeducibilità.

Nonostante l'approccio Ias compliant, che dovrebbe essere quello di riferimento per le banche, consideri, ai fini della limitazione della deducibilità degli interessi passivi, i soli derivati di copertura di passività, l'approccio adottato nelle interpretazioni ufficiali e maggiormente preferito perché di più agevole gestione, è quello secondo cui la voce 20 del Conto Economico debba essere presa integralmente, senza distinzioni legate alla tipologia di derivato di copertura²⁵³.

Tra i derivati di copertura rientrano i contratti di Cash Flow Hedge: in base allo IAS 39, al momento della contabilizzazione dei flussi di cassa dello strumento coperto, vengono rilevate le variazioni di fair value in una separata voce del patrimonio netto per tutta la durata della relazione di copertura. Questi importi contabilizzati a patrimonio netto vengono poi girati alla voce 20 di Conto Economico²⁵⁴ negli esercizi in cui le operazioni coperte daranno luogo ad effetti reddituali, integrando così, in positivo o in negativo, gli interessi di competenza del periodo che sono stati generati dall'operazione coperta²⁵⁵. In tal senso va anche la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 112 la quale stabilisce che "Se le operazioni [...] sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi [...]". Un'altra categoria, per la quale valgono le medesime considerazioni, è quella dei derivati di Fair Value Hedge che coprono attività o passività che generano interessi. Per questi strumenti, è rilevante ai fini della determinazione del 4%, soltanto l'importo che confluisce nella voce 20 di Conto Economico.

²⁵³ Cfr. Circolare informativa del Consorzio Studi e ricerche del Gruppo Intesa Sanpaolo, op.cit.

²⁵⁴ Diversamente, la parte inefficiente di tali variazioni va iscritta alla voce 90 di Conto economico "Risultato netto dell'attività di copertura".

²⁵⁵ Cfr. IAS 39 par. da 89 a 102.

3.3 Considerazioni sul ruolo degli interessi passivi ai fini della determinazione dell'Irap

L'indeducibilità parziale degli interessi passivi prevista dall'articolo 96, comma 5-bis, ai fini della determinazione della base imponibile Ires, è valida anche per quella Irap.

Benché per gli scopi di questo lavoro si stiano tralasciando gli aspetti connessi all'Irap, concentrandosi esclusivamente sulla formazione della base imponibile Ires, giova fare qualche sintetica considerazione, senza pretesa di esaustività, anche sul ruolo che giocano gli interessi passivi ai fini dell'Irap, poiché con il D.l. 112/08 il legislatore è intervenuto anche sul D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446²⁵⁶, conosciuto meglio come Decreto Irap, prevedendo, anche in questo caso, la stessa soglia massima di deducibilità degli interessi passivi del 96%. L'articolo 82, comma 3, del decreto 112/08 ha infatti modificato l'articolo 6 del Decreto Irap²⁵⁷ riconoscendo, nella determinazione della base imponibile Irap, gli stessi limiti alla deducibilità degli interessi passivi delle banche validi per l'Ires²⁵⁸. Esso ha aggiunto all'articolo 6, comma 8 e comma 9, e all'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 446/97 (che riguardano rispettivamente la determinazione del valore della produzione delle banche e degli altri enti e società finanziari e di quello delle imprese di assicurazione) il seguente

²⁵⁶ Il Decreto Legislativo n. 446/97 è il decreto istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso detta le regole relative alla determinazione della base imponibile Irap. In particolare, ad essere dedicato alle banche e agli altri enti e società finanziari, è l'articolo 6 rubricato "*Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari*".

²⁵⁷ Il testo nuovo dell'articolo 6 stabilisce che "Per le banche [...] la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n.38:

- a) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
 - b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uno funzionale per un importo pari al 90 per cento;
 - c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
- [...]"

Inoltre, la Legge n. 147/13 ha aggiunto, dopo la lettera c, la lettera <<c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

²⁵⁸ Prima del D.l. 112/08 c'era stato già un altro decreto, il D.l. 81/07, che aveva previsto l'indeducibilità parziale degli interessi passivi ai fini Irap; tuttavia in questo caso la limitazione era ancorata ad uno specifico rapporto tra determinate voci dello Stato Patrimoniale (quelle relative all'attività bancaria/finanziaria) e il totale delle attività. Cfr. Circolare informativa del Consorzio Studi e ricerche del Gruppo Intesa Sanpaolo, op.cit.

periodo: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”²⁵⁹. Di conseguenza, il restante 4% non è deducibile ai fini Irap.

E’ una previsione normativa che deriva dalla specificità dell’attività bancaria e dalla rilevanza che gli interessi passivi assumono in essa. Si tratta sostanzialmente dello stesso principio che ha guidato il legislatore nella determinazione della disciplina relativa al trattamento degli interessi passivi per la formazione della base imponibile Ires: poiché l’attività di raccolta e di erogazione del credito costituisce l’attività centrale delle banche e i valori ad essa connessi sono determinanti nel processo di formazione del valore della produzione, è evidente come l’ammontare di interessi passivi sia un elemento imprescindibile nella determinazione della base imponibile. E’ la stessa ragione per cui, nelle società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria e creditizia, gli interessi passivi sono irrilevanti ai fini Irap.

Per quel che riguarda l’ambito oggettivo, la norma fa riferimento esclusivo agli interessi passivi; tuttavia, per un discorso analogo a quello valido per gli interessi inclusi nella base imponibile Ires e per esigenze di coerenza e sistematicità, si intendono compresi in questa voce anche gli oneri assimilati²⁶⁰. Resta invece esclusa, per espressa previsione dell’articolo 6, comma 8, la quota di interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto.

Un aspetto importante è anche quello relativo alla relazione esistente tra le due imposte. Prima dell’approvazione della Finanziaria 2008, valevano le disposizioni contenute nell’articolo 11-bis del D.lgs. 446/97 che legava l’Ires e l’Irap: in virtù di questa previsione, i componenti positivi e negativi che concorrevano alla formazione del valore della produzione, si assumevano apportando ad essi le variazioni in aumento o in

²⁵⁹ Poiché questo periodo è stato inserito nei commi relativi alle banche, agli altri enti e società finanziari e alle imprese di assicurazione, i soggetti passivi della disposizione prevista dall’articolo 96, comma 5, sono gli stessi validi ai fini Ires, cui si aggiungono però anche le SICAV che, non essendo soggette ad Ires, sono sottoposte soltanto alle limitazioni ai fini Irap, e le società indicate al comma 9 dell’articolo 6 ossia “*le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria [...] nell’apposita sezione dell’elenco dei soggetti operanti nel settore finanziario*”.

²⁶⁰ A conferma di ciò c’è anche la previsione che era contenuta nel D.l. 81/2007, il cui articolo 15-bis faceva espressamente menzione sia degli interessi passivi che degli oneri assimilati di cui alla voce 20 del Conto Economico.

diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi, con alcune limitazioni. L'articolo 1, commi 50-51, della Legge n. 244/2007, ha abrogato questo articolo, sganciando in questo modo le due imposte. Pertanto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, tutte le variazioni, in aumento e in diminuzione, previste dal Tuir non assumono più alcun rilievo ai fini Irap e, tra le due disposizioni, non sussiste più alcun legame. La mancanza di collegamento fra le due discipline fa sì che, nelle operazioni di pronti contro termine esposte in precedenza, ai fini della limitazione della deducibilità prevista dall'articolo 96, comma 5-bis, siano rilevanti, non più soltanto l'eventuale differenziale tra prezzi a pronti e prezzi a termine, ma anche gli interessi che maturano sull'operazione e che la banca cedente rileva²⁶¹ e questo perché la loro esclusione dalla base imponibile Ires è prevista dall'articolo 89, comma 6 del Tuir, che, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 11-bis del Decreto Irap, rappresenta una disposizione normativa separata rispetto a quella valida per l'Irap.

Infine, per quel che riguarda la decorrenza delle norme definite con il D.l. n. 112/08, anche ai fini Irap è stata prevista la loro attuazione dal periodo d'imposta in corso al 25 giugno 2008, con le stesse disposizioni transitorie (relative alla percentuale più alta del 97% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) che valgono per le disposizioni dell'Ires.

²⁶¹ Circolare informativa del Consorzio Studi e ricerche del Gruppo Intesa Sanpaolo op.cit.

CONCLUSIONI

Il lavoro sviluppato nei tre capitoli di cui è composto l'elaborato è stato compiuto con la principale finalità di offrire una visione completa dei profili fiscali di alcuni degli elementi presenti nel bilancio bancario. La decisione di concentrarsi esclusivamente sui valori rettificativi dei crediti e sugli interessi passivi non è stata casuale. Come più volte ribadito in diverse parti del testo, la scelta delle svalutazioni e perdite su crediti e quella degli interessi passivi è spiegata con la forte influenza che il loro trattamento fiscale ha sulla determinazione della base imponibile Ires.

Le svalutazioni e le perdite su crediti, così come gli interessi passivi, sono le due voci del bilancio bancario che, più di altre, presentano una forte correlazione con l'attività principale della banca, quella cioè dell'erogazione del credito. In effetti, la prioritaria fonte di finanziamento all'economia italiana è costituita dal canale bancario. Oggi, in virtù del quadro economico mondiale ancora molto incerto, è più che mai determinante il ruolo che le banche ricoprono nel sostentamento alle famiglie e alle imprese. E' evidente come questa attività, considerata la sua importanza, sia in grado di incidere profondamente anche sull'altro aspetto determinante nella vita bancaria, ossia la sua redditività. Negli ultimi anni, ad incidere maggiormente, è stata la forte crescita delle sofferenze (e quindi delle rettifiche su crediti che, nel 2012, sono cresciute quasi del 60% rispetto all'anno precedente) da cui è derivato un forte peggioramento della qualità dell'attivo bancario. Nel 2012 le banche hanno registrato un calo dello 0,2% dei prestiti concessi alle imprese, a fronte di un aumento dell'1,9% registrato nel 2011. Il deterioramento della qualità del credito ha influito sulla redditività del sistema bancario italiano, il cui ROE nel 2012 è stato appena dello 0,4%²⁶². Tali difficoltà, associate ad una normativa fiscale decisamente poco favorevole, hanno concorso a penalizzare ancora di più la situazione reddituale delle banche italiane.

²⁶² Dati presi da Banca d'Italia, Relazione annuale presentata all'assemblea ordinaria dei partecipanti, 31 maggio 2013, Roma.

Il regime fiscale a cui soggiacciono le banche è emerso dunque come un aspetto non trascurabile che, oltre a influire sulla loro redditività, influenza anche un ulteriore profilo: quello della competitività internazionale.

Le regole vigenti nell'ordinamento italiano, relative alla deducibilità ai fini Ires delle svalutazioni e delle perdite su crediti e degli interessi passivi, presentano delle caratteristiche che le rendono uniche nel loro genere. Le banche e gli intermediari finanziari degli altri Paesi si confrontano infatti con una normativa decisamente più favorevole che, per questo motivo, garantisce loro una buona posizione e una buona tenuta sul mercato internazionale. A titolo esemplificativo si può citare il sistema di deducibilità delle svalutazioni su crediti esistente in Paesi come la Francia, la Germania e il Regno Unito: in questi ordinamenti non sono riscontrabili limiti alla deducibilità delle rettifiche di valore e, anche per quanto riguarda le perdite, la loro deducibilità è ammessa laddove esse rispondano a requisiti di certezza e/o definitività, criteri questi che non vengono stabiliti dalla legge ma che sono di volta in volta individuati in base a elementi di fatto e interpretazioni della Amministrazione Finanziaria. In Italia invece, il trattamento fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti si contraddistingue per una limitata deducibilità annua ammessa.

Prima dell'approvazione della Legge n. 147/13, le svalutazioni, come si è visto, erano deducibili soltanto per una quota annua pari allo 0,3% dell'ammontare dei crediti risultanti in bilancio, con la possibilità di dedurre le eccedenze nei diciotto esercizi successivi. Una limitazione decisamente penalizzante per le banche e per tutti gli enti creditizi e finanziari di cui al D.lgs. 87/1992, contenuta in una disciplina dal carattere dannosamente pro-ciclico e tale da creare una forma implicita di tassazione delle sofferenze. La conseguenza di un sistema così strutturato era rappresentata dall'alto anticipo di imposte che le banche si trovavano a dover sostenere, proprio a causa della deducibilità procrastinata di alcuni oneri, come appunto le svalutazioni. Le banche finivano così per finanziare lo Stato, in un circolo vizioso in cui l'aumento delle sofferenze determinava un aumento degli oneri a carico del sistema bancario. Da un'analisi condotta dalla Banca d'Italia sui bilanci consolidati delle banche di Italia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Regno Unito²⁶³, risultava che, nel periodo 2006-2009, l'Italia era il Paese con la più alta incidenza di attività per imposte anticipate, in parte scaturenti proprio dal peculiare trattamento fiscale

²⁶³ Fonte dei dati: Bankscope.

dei crediti, seguita soltanto dalla Spagna. Tuttavia, mentre in Spagna questa situazione era spiegabile con il sistema del “Dynamic provisioning” che imponeva l’iscrizione, oltre che delle svalutazioni, anche degli accantonamenti generici a fronte del rischio di credito, deducibili solo al momento del loro utilizzo a copertura di svalutazioni o perdite su crediti, in Italia era quasi interamente riconducibile al rinvio della deducibilità delle svalutazioni.

Un discorso pressoché analogo poteva essere fatto anche per le perdite su crediti la cui deducibilità era subordinata esclusivamente all’esistenza di elementi certi e precisi, con la sola eccezione del caso in cui il debitore era assoggettato a procedure concorsuali, per il quale esisteva una presunzione ex lege di realizzo della perdita fiscale. Questa presunzione ex lege era criticabile perché si poneva, tra l’altro, come incentivo ad intraprendere azioni legali contro i creditori. Inoltre, in relazione alle perdite su crediti, si poteva riscontrare un ulteriore punto controverso e cioè la mancanza di chiarezza nella definizione fiscale dei requisiti di certezza e precisione che poteva comportare la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della perdita, con la conseguenza che il rischio di contenzioso poteva essere particolarmente alto nei periodi in cui esse risultavano essere particolarmente elevate.

Il precedente regime fiscale delle rettifiche sui valori dei crediti appariva pertanto inadeguato se si consideravano gli elevati costi che esso comportava in termini di attività per imposte anticipate, le quali erano connesse alla parziale deducibilità delle svalutazioni riconosciute. Questo, a sua volta, si traduceva in un pesante svantaggio competitivo delle imprese bancarie nel contesto internazionale e in un continuo peggioramento dell’attività di erogazione del credito, con effetti penalizzanti per l’intero sistema economico italiano.

Da questo quadro, poco confortante, è ripartito il legislatore nella Legge n. 147/2013. Le previsioni economiche, dopo molti anni di contrazione, appaiono positive e, per accompagnare la ripresa attesa a partire dal 2014, il Governo ha riformato l’impianto fiscale, soprattutto in relazione a quegli aspetti che più di altri risultavano inadeguati. Nel secondo capitolo è stato dato ampio modo di conoscere le modifiche apportate al regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Dalla unificazione delle relative discipline (manovra quanto mai utile per rimuovere le distorsioni derivanti dal differente trattamento delle svalutazioni rispetto a quello relativo alle perdite) e dalla riduzione del periodo di deducibilità si ritiene possa derivare un cambiamento di rotta: se, fino al 2013, le banche accumulavano elevate attività per imposte anticipate, pagando, nell’esercizio in

cui venivano contabilizzate le svalutazioni, un'alta quota di imposte (anticipate) che poi recuperavano nei 18 esercizi successivi, con il nuovo regime è prospettato ad esse un minor esborso fiscale negli anni seguenti il 2014, in virtù del minor periodo di deducibilità riconosciuto. In particolare, il Governo, con riferimento alle sole svalutazioni e perdite su crediti, ha previsto delle entrate nette nelle casse dello Stato per 2,2 miliardi nel 2014 e delle minori entrate per i periodi successivi, rispettivamente 0,6 miliardi nel 2015 e 1,7 miliardi nel 2016²⁶⁴. Queste minori entrate nelle casse dello Stato si traducono in costi più bassi nel bilancio bancario che, a loro volta, lasciano presumere una nuova favorevole spinta verso la loro attività tipica. Infatti, un regime fiscale delle rettifiche di valore sui crediti più favorevole, agevola l'attività di erogazione del credito alle famiglie e alle imprese. Inoltre, sempre dalle analisi prospettiche compiute dal governo preliminarmente all'approvazione delle modifiche fiscali di cui si sta parlando, risulta un vantaggio, anche per lo Stato, dall'adozione del nuovo regime sulle rettifiche: un beneficio sotto il profilo del controllo dei conti pubblici. Riducendosi il periodo di deducibilità, si riducono anche le attività per imposte anticipate che le banche presentano nei loro bilanci; di conseguenza, per esse, si riduce la possibilità di convertire alcune di queste attività in crediti d'imposta da utilizzare per la riduzione dei loro versamenti fiscali. E poiché questo meccanismo di conversione comportava dei costi per i conti pubblici poco prevedibili e potenzialmente ingenti, è evidente come il cambiamento del regime di deducibilità garantisca anche la riduzione di tali problematiche.

Dal lavoro eseguito è risultato come le rettifiche di valore sui crediti rappresentino uno dei punti cruciali della fiscalità bancaria. Non è un caso, dunque, che il legislatore abbia deciso di intervenire proprio su questa componente per ridare ossigeno all'attività creditizia e alle famiglie e imprese clienti che necessitano delle risorse finanziarie fornite dalle banche e su cui grava un carico fiscale non indifferente. Con la riscrittura della disciplina relativa si è voluto riportare un po' di ordine e mitigare gli effetti penalizzanti che ne risultavano. Si tratta di una nuova normativa che ha tutte le caratteristiche per essere considerata una normativa anticiclica: una maggiore deducibilità fiscale delle svalutazioni garantisce, nei periodi di difficoltà economica, che si presentano contraddistinti da un maggior livello di sofferenze, un'attenuazione dell'onere complessivo per la banca. Con la disciplina precedente si verificava invece una situazione opposta: nei periodi di espansione, le

²⁶⁴ Dati presi da *Esame preliminare del disegno di legge di stabilità 2014*, Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, Senato della Repubblica, 29 ottobre 2013, Roma.

banche, registrando una contenuta quota di svalutazioni su crediti, riuscivano a dedurla quasi integralmente nel periodo in cui si verificavano, mitigando in questo modo gli effetti fiscali; viceversa, nei periodi di recessione, le elevate svalutazioni che le banche rilevavano non trovavano capienza nel limite fiscale e, pertanto, potevano dedurle solo in parte, aggravando il carico fiscale del periodo.

L'obiettivo che ci si aspetta di realizzare con la riforma attuata dalla Legge di Stabilità è quello di garantire alle banche un maggior livello di liquidità con il quale poter pianificare al meglio la loro attività di erogazione del credito. E' dunque una riforma che va non solo a beneficio delle banche ma anche dell'intera economia italiana: la maggiore erogazione di credito è in grado di dare un nuovo impulso all'economia.

Occorre anche ricordare che, sebbene le modifiche attuate in tema di rettifiche di valore sui crediti siano emerse come necessarie e positive anche sotto il profilo della competitività con le altre banche estere, la strada da fare è ancora molto lunga perché tuttora non è stato raggiunto il totale adeguamento tra le diverse discipline. Sono ancora troppe le disparità di trattamento che esistono e ancora lungo è il lavoro da fare affinché il traguardo dell'adeguamento possa essere raggiunto e, anche in Italia, possa così trovare applicazione un regime di integrale deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Quello compiuto dalla Legge di Stabilità è stato un piccolo passo; l'auspicio, adesso, è che si continui lungo questa strada.

Il secondo elemento cruciale nella fiscalità delle banche è quello legato alla deducibilità degli interessi passivi. Nel terzo capitolo si è avuto modo di comprendere come, fino al 2008, alle banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.lgs. 87/92, fosse consentita la deducibilità integrale degli interessi passivi derivanti da operazioni catalogabili come operazioni aventi natura finanziaria. Con il Decreto Legge n. 112/08 è cambiato il regime di deducibilità degli interessi passivi: per i soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 96 del Tuir non era più ammessa la deducibilità integrale dei loro interessi passivi bensì una deducibilità forfettaria del 96% del loro ammontare. Continuano invece ad essere totalmente deducibili gli interessi passivi derivanti da operazioni di finanziamento infragruppo, nell'ambito di un regime di consolidato nazionale, ma solo entro il limite degli interessi passivi complessivamente dovuti a soggetti estranei al gruppo. Un regime di indeducibilità forfettaria come quello applicabile agli interessi passivi sembra far sorgere non pochi dubbi. Prima della c.d. "manovra d'estate" del 2008, le banche e gli

altri soggetti finanziari, soggiacevano ad una normativa di deducibilità decisamente in linea con la loro attività principale. Poiché essa è da sempre rappresentata dall'erogazione di finanziamenti alla clientela, era evidente come la deducibilità integrale dei costi, rappresentati dagli interessi passivi, fosse ben coerente con il principio dell'inerenza: poiché questi costi scaturivano dall'espletamento dell'attività principale, era ragionevole disporre la piena deducibilità. La normativa contenuta nell'articolo 96, comma 5-bis, è stata così formulata allo scopo di colpire quelli che, negli anni di maggiore criticità economica, apparivano essere settori più solidi dando così allo Stato la possibilità di recuperare una maggiore quota di entrate fiscali dalle banche proprio grazie al maggiore onere ai fini Ires che esse sopportavano.

Mentre sulle svalutazioni e sulle perdite su crediti il legislatore è intervenuto allo scopo di riportare maggiore equilibrio alla relativa disciplina, decisamente penalizzante, come si sa, rispetto a quella vigente negli altri Paesi, sugli interessi passivi non si registrano aggiornamenti normativi. Non è possibile dire, in questa sede, se e quando la disciplina attualmente vigente verrà riformata; per il momento non ci sono sentori che lascino presagire delle modifiche al regime di limitata deducibilità degli interessi passivi ma neppure possono escludersi cambiamenti, in un verso più vantaggioso per le banche e gli altri soggetti finanziari, che eliminino le penalizzazioni che lo contraddistinguono.

Ciò che è certo è che regolamentazione e fiscalità, oltre a rappresentare due facce della stessa medaglia, costituiscono i due fattori che più di tutti influenzano la competitività delle imprese bancarie. Rimuovendo gli ostacoli interni, determinati prevalentemente da normative poco adeguate e eccessivamente sfavorevoli, viene data alle banche italiane la possibilità di competere meglio sul contesto internazionale, partendo da una situazione di completa parità rispetto a quelle degli altri Paesi. E, a beneficiarne, sarebbero non solo le imprese del settore. Ne beneficerebbe l'intera economia italiana perché le banche, supportate da una normativa fiscale vantaggiosa, riuscirebbero a non scaricare sulla clientela i maggiori costi fiscali che devono sopportare, potendo in questo modo offrire, ad un costo inferiore, le risorse finanziarie richieste. Tassi di interesse più bassi, incentiverebbero imprese e famiglie a richiedere il denaro che occorre loro per soddisfare le proprie esigenze, personali ed imprenditoriali, e ciò si tradurrebbe in una grossa spinta alla ripresa economica, obiettivo questo, oggi più che mai avvertito e desiderabile.

E' un percorso lungo e neppure tanto semplice da attuare, eppure, ripartendo da questi aspetti fiscali, riformandoli opportunamente, si potrebbe quantomeno innescare quell'entusiasmo economico che molte volte è stato spento da una politica fiscale troppo pesante.

BIBLIOGRAFIA

ABI, *Audizione del Direttore Generale sul DDL di stabilità 2014*, Relazione del 28 ottobre 2013.

ABI, *L'adozione dei principi contabili internazionali –Riflessi sulla fiscalità delle imprese*, Circolare del 21 febbraio 2006.

ABI, *Crediti in sofferenza e regole fiscali –possibili interferenze della normativa tributaria sulle scelte aziendali*, marzo 2010.

ACERBIS F., CATONA A. (a cura di), *La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta*, Gruppo24ore, PWC, 2011.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare del 10 maggio 2002 n. 39/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare del 21 aprile 2009, n. 19/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare del 22 luglio 2009, n. 37/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare del 28 febbraio 2011 n. 7/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare del 1° agosto 2013 n. 26/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione del 16 maggio 2007 n. 100/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione del 3 luglio 2008 n. 268/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione del 23 gennaio 2009 n. 16/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione del 23 giugno 2011, N. 68/E.

ASSONIME, Circolare del 7 agosto 2008, n. 50.

ASSOHOLDING, Circolare del 29 ottobre 2008, n. 3.

ASSONIME, Circolare del 23 settembre 2009, n. 39.

ASSONIME, Circolare del 18 novembre 2009, n. 46.

ASSONIME, Circolare del 23 novembre 2009 n. 47.

BANCA D'ITALIA, Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005.

BANCA D'ITALIA, Relazione annuale presentata all'assemblea ordinaria dei partecipanti, 31 maggio 2013.

CONSOB, Deliberazione n. 14372 del 23 dicembre 2003.

CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza n. 11329 del 29 agosto 2001.

CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza n. 14568 del 20 novembre 2001.

CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza Sez. Tributaria n. 23863 del 19 novembre 2007.

D'ABRUZZO G., *Svalutazione fiscale dei crediti, nuovi criteri*, La settimana fiscale, Il Sole 24 ore, settembre 2009, n.9.

DE STEFANI L., *“Consolidato e banche: anticipo più difficile”*, in Il Sole 24 ore, 10 dicembre 2013

DOLCE R., *Deducibilità Ires ed Irap di svalutazioni e perdite su crediti verso clientela degli enti creditizi e finanziari*, in Il fisco del 6 gennaio 2014.

ESCALAR G., *Dubbi di costituzionalità sul regime degli interessi passivi per banche ed assicurazioni*, in Corriere Tributario n. 16/2009.

FERRANTI G., MIELE L., DODERO A., *Interessi passivi*, 2010, IPSOA (Temi di reddito d'impresa).

GIORGETTI R., *Perdite su crediti: più facile la prova*, in Il Sole 24 ore, 8 gennaio 2014.

GRUPPO INTESA SANPAOLO, Consorzio Studi e ricerche fiscali, Circolare informativa n. 7 del 3 aprile 2008.

GRUPPO INTESA SANPAOLO, Consorzio Studi e ricerche fiscali, Circolare informativa n. 9 del 23 luglio 2008.

LEO M., *Testo Unico delle Imposte sui redditi*, Giuffrè Editore, 2010.

MAZZEO R., PALOMBINI E., ZORZOLI S. (a cura di), *IAS-IFRS e imprese bancarie: impatti gestionali, organizzativi, contabili ed esperienze delle grandi banche italiane*, Edibank, 2005.

MIGNARRI E., *Deducibilità delle perdite su crediti. Alcune annotazioni sulla circ. 26/E del 1° agosto 2013 dell’Agenzia delle Entrate*, in *Il fisco* del 30 settembre 2013.

OIC – Organismo Italiano di Contabilità, Principio Contabile n. 15, *I crediti*.

PARISOTTO R., *Le banche scontano le perdite su crediti*, in *Il sole 24 ore* del 27 dicembre 2013.

PISONI P., BAVA F., *Gli interessi passivi nel bilancio 2011: trattamento contabile e rilevanza ai fini del meccanismo del ROL*, in *Il fisco*, n. 25 del 18 giugno 2012.

PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Principi contabili internazionali. Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali*, VI edizione, IPSOA, 2011.

RENELLA, PARISOTTO, *Svalutazione fiscale di crediti in sofferenza*, in *Contabilità, Finanza e controllo*, novembre 2009, n. 11.

RICOTTI G., PINELLI V., SANTINI G., SANTUZ L., ZANGARI E., ZOTTERI S., *La pressione fiscale gravante sul sistema bancario: questioni metodologiche ed evidenze empiriche*”, *Questioni di Economia e Finanza*, numero 80 di dicembre 2010.

RUOZI R., *Economia e gestione della banca*, EGEA, 2006.

SABATINI G., *Rapporto ABI 2013 sul settore bancario in Italia*, 21 maggio 2013.

SACCOMANNI F., *Esame preliminare del disegno di legge di stabilità 2014*, Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 29 ottobre 2013.

SALVADEO S., D'ANGELO G., *Principio di derivazione rafforzata nella determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS*, in *Bilancio e reddito d'impresa* n. 5/2011.

TOGNONI M., STEVANATO D., *Sulle modifiche IAS un filtro agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto <<milleproroghe>>*, in *Dialoghi Tributari* n. 2/2011.

TORRIERO G., *Rapporto ABI 2013 sul settore bancario in Italia*, 21 maggio 2013.

ZEPELLI M., *Inquadramento sistematico della disciplina degli interessi passivi*, in *Corriere Tributario* n. 21/2009.

ZURZOLO A., *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili*, in *Quaderni di finanza*, Consob, Milano, 1997.

Sitografia

<http://abi.it>

<http://bancaditalia.it>

<http://camera.it>

<http://eur-lex.europa.eu/>

<http://fiscooggi.it>

<http://gazzettaufficiale.it>

<http://governo.it>

<http://ilsole24ore.it>

<http://ipsoa.it>

<http://normattiva.it>

